

Ino alla Tipografia G. Favale & C. via Bertola, n. 21. Provincie con mandati postali annessi (Milano e Lombardia) anche presso Brigola. Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea e spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Martedì 19 Novembre

Table with meteorological observations and astronomical data for Torino, including barometer, thermometer, and moon phases.

PARTE UFFICIALE

TORINO 18 NOVEMBRE 1861

Il N. 905 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto: VITTORIO EMANUELE II

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: TITOLO I. - Disposizioni generali.

Art. 1. L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima, o che si arruolano volontariamente.

Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1839, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

Art. 3. I condannati dai tribunali esteri a pena corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del ministero della marina.

Art. 4. Sono ammessi a far parte dell'armata di mare gli esecutori di giustizia, né i loro aiutanti, né i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO II. - Delle leve di mare.

CAPO I. - Delle persone soggette alla leva.

Art. 1. Sono soggetti alla leva marittima e debbono essere cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato i quali per lo spazio di 21 mesi in qualunque età, o per 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera che in alto mare ed all'estero, il mestiere di barcaiolo dei porti e spiagge, o le arti di maestro ed operai d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.

Art. 2. Sono parimenti soggetti alla leva marittima, colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti i fuochisti ed altri in simili impieghi sotto qualsiasi denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.

Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti nelle matricole della marineria.

Art. 3. Gli iscritti della leva di mare sono divisi in classi.

Giacuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art. 4. Il tempo di esercizio delle varie arti o professioni marittime che danno diritto all'iscrizione sulle matricole della gente di mare, potrà essere cumulato allo scopo di far parte della leva di mare.

Art. 5. I marinai, i pescatori ed i barcaioli saranno arruolati con la qualità di marinai.

I maestri ed operai d'ascia, i calafati o gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'art. 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinai o come operai.

Art. 6. Gli individui arruolati come operai, qualora, dopo ottenuto il congedo illimitato, si applicassero alla navigazione, faranno passaggio alla categoria dei marinai, quando risultò che abbiano acquistato sei mesi di esercizio di navigazione.

Art. 7. Il regolamento determinerà il modo di comprovare i fatti indicati negli articoli precedenti.

Art. 8. Il termine utile per comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio delle altre arti marittime è fissato al primo dell'anno entro il quale gli iscritti compiono il 21.º di età.

Art. 9. Quando la leva di terra si operasse anteriormente all'anno in cui l'iscritto compie il 21.º anno di età, il termine per la prova, di cui all'articolo precedente, rimane fissato al stesso giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine della leva di terra.

Art. 10. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe a cui appartengono risultassero in corso di navigazione, saranno cancellati dalle liste di detta leva o passati su quelle per la leva di mare, quando esista la presunzione che siano compiuto il periodo d'esercizio della navigazione o delle arti marittime prescritto dagli articoli 4 e 6.

Art. 11. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a tempo indicato nell'art. precedente, sarà trascorso un tempo sufficiente perché possa avere compiuto l'esercizio prescritto della navigazione o delle altre arti marittime.

Art. 12. Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali, in dipendenza, però dalle altre condizioni prescritte dalla legge sulla marina mercantile per la generalità della gente di mare.

CAPO II. - Delle persone incaricate dell'operazione della leva.

Art. 13. Il Ministero della marina provvede e soprintende alla leva per mezzo dei consoli di marina.

Art. 14. Spetta ai tribunali ordinari:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazioni di pena;

2. Definire le questioni di controversia di cittadinanza od età;

3. Pronunziare sui contesti diritti civili o di filiazione.

Art. 15. Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari in conformità dell'art. 16 sono attribuite al u.º Consiglio di leva in ciascun circondario marittimo.

Art. 16. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le voci in caso d'impedimento, ed è composto

del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato, o di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un ufficiale di porto del Circolo di leva, di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un medico chirurgo, che sarà chiamato come perito e da un segretario assunto fra gli impiegati del Consolato.

Art. 17. Il Consiglio decide a maggioranza di voti. L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare.

Art. 18. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 19. Contro le decisioni del Consiglio di leva può aver ricorso al Ministero della marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.

Art. 20. Il Ministero potrà annullare le decisioni del Consiglio di leva, anche d'ufficio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

CAPO III. - Dell'assegnamento della leva.

Art. 21. Gli individui soggetti alla leva di mare sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21.º di loro età.

Art. 22. Al principio di ogni anno i consoli di marina pubblicheranno la lista degli iscritti chiamati nella leva.

Art. 23. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli iscritti che trovino in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere sottoposti all'esame o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.

Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.

Art. 24. Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopraddetto nel termine di giorni 15 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio circondario marittimo, ed in un mese se in altro circondario.

In ogni caso la presentazione dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre.

Art. 25. Gli ufficiali consolari all'estero potranno imporre il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva.

Art. 26. Il Consiglio procede all'esame individuale di tutti gli iscritti che ebbero ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 27. Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dignanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal regolamento, pel solo oggetto di comprovare il diritto all'esenzione.

Art. 28. Il Consiglio procede all'esame degli iscritti che domandano riforma od esenzione;

Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge;

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Nel caso di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo del medico-chirurgo chiamato dal Consiglio.

Art. 29. I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione dei documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 30. Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovrà farli valere.

Art. 31. Agli iscritti, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio allorché vi sono richiesti, vien sospeso l'arruolamento per deliberazione del Consiglio, fino a che quei motivi siano cessati.

Art. 32. Gli iscritti che sono riformati od esentati non possono più essere richiesti per il proprio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nell'art. 128 della presente legge.

Art. 33. Allorché tutti gli iscritti, entro dieci giorni dalla loro designazione al servizio, porrano reclami ai tribunali ordinari sulla legalità della loro designazione, per motivi di cittadinanza, di età, di diritti civili, o di filiazione, si sospendrà ogni decisione al loro riguardo fino alla emanazione del giudizio.

Art. 34. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommarariamente in via di urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.

Il console è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 35. Gli iscritti ed i surrogati riconosciuti idonei sono sottoposti allo assenso ed avviati al Corpo per il giorno che sarà stabilito dal Consiglio.

Art. 36. Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al Corpo nel termine prefisso sono dichiarati disertori.

CAPO IV. - Delle riforme.

Art. 37. Sono riformati all'iscritto che per infermità o per fisiici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo.

Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritti in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 38. Gli iscritti, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili, sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'iscritto si avvisò verso la guarigione, produrrà di altri sei mesi la decisione definitiva.

Art. 39. Per accertare la sussistenza o l'incorribilità di infermità, il u.º Consiglio di leva ha facoltà di mandare l'iscritto ad un ospedale militare.

Art. 40. Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

CAPO V. - Delle esenzioni.

Art. 41. Va esente dal servizio l'iscritto che al giorno in cui dovrebbe essere sottoposto all'arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio-maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età;

2. Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 51 della presente legge;

3. Unico figlio, o figlio primogenito od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

4. Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il fratello od i fratelli consanguinei che lo precedono in età si trovino nelle condizioni indicate nei numeri 1, 2 e 3 del citato articolo 51.

Art. 42. Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godrà della esenzione, e la sorte deciderà quale dei due debba essere arruolato.

Se però all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avrà più luogo, dovendo essere arruolato l'altro fratello.

Art. 43. Le esenzioni di cui all'art. 41, devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale è accordata la esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilità di farla per assenza, malattia, od altro impedimento.

Art. 44. L'esenzione contemplata al numero 4 dell'art. 41 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovino nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 51.

Art. 45. E parimenti esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché quest'ultimo:

1. Non risulti arruolato in qualità di capo sarto, capo calzolaio, capo sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario, nel caso previsto dall'art. 97;

2. Non sia arruolato nel corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arruolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina;

4. Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

Art. 46. È pure esente l'iscritto di cui un fratello consanguineo sia:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2. Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio;

4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio;

L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario.

Art. 47. L'esenzione, di cui nei precedenti articoli 41 e 42, non sarà applicata in quei casi in cui, accordatola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio o in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio.

Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati.

Non sarà però calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso sia: trovato nel caso di non approdare per motivi sovraccennati di riforma o di dispensa.

Art. 48. La disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente art. 47 non è applicabile, quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti iscritti di precedente leva nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'art. 43.

Art. 49. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli iscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'art. 40.

Art. 50. Non possono conseguire l'esenzione:

1. Gli epifite coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice civile;

2. I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 51. I figli adottivi godono del diritto di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 52. Nello stabilire il diritto d'uno iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o eretici;

2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisiici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisiici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4. Quelli che, condannati a lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione se non viene constatato con documento di notorietà dalla Giunta municipale, il quale dovrà essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'iscritto davanti al Consiglio.

Art. 53. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a terminie del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della concessa esenzione.

Art. 54. Il militare iscritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finché rimane in tale categoria, ma egli stesso sarà provveduto di congedo tostoché il fratello sarà assentato.

Art. 55. Il sott'ufficiale, il marinaio od operai non in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi soprastanti in famiglia - posteriormente all'arruolamento risultò:

1. Figlio primogenito di vedova, purché non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60.º anno di sua età;

3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

4. Unico figlio maschio di madre vedova, ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;

5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Art. 56. Il sott'ufficiale, marinaio od operai che trovati in congedo illimitato, ed abbia compiuta l'età di 25 anni potrà essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con più di due figli minore di anni 16.

Art. 57. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che, in corso delle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sabbene grazati.

CAPO VI. - Della liberazione.

Art. 58. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che rineunciano inoltre le condizioni espresse nell'art. 94, possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualità di assoldato.

Art. 59. I sott'ufficiali, marinai od operai a cui non manchi più di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di soldati anziani purché:

1. Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinai od operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati, o dei lavoratori nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

2. Siano di buona condotta;

3. Riuscino idonei per la sua disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

Art. 60. Coloro che hanno conseguito l'assoluto congedo possono essere accettati per l'affidamento di assoldati anziani, qualora rineuncino le condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

Art. 61. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono per punizione.

Art. 62. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli iscritti che possono essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

Art. 63. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale, e deve versarsi dall'iscritto nella tesoreria del circondario del suo domicilio.

Art. 64. Decaduto dal beneficio della liberazione gli iscritti, che nel termine di 30 giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare di avere effettuato il prescritto versamento.

Art. 65. Gli iscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata.

Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte deciderà quali fra le domande sorte nello stesso giorno siano da preferirsi.

Art. 66. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza; e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento.

Art. 67. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arruolamento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assiento debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.

Art. 68. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo.

Art. 69. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani.

Lo conseguimento nulladimeno quegli affidati che all'epoca della dichiarazione della guerra hanno già compiuto la loro ferma.

Coloro che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire l'assoldamento.

Però al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di età fissati all'art. 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti analfabeti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

Art. 72. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Essa non può andar soggetta a sequestro infino a che non risultino in uno dei casi enumerati all'art. 74.

Art. 73. Il premio è così ripartito:

Lire 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto è lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e fruita interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge sulla cassa stessa.

Di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Questo credito è dichiarato nell'atto di arruolamento.

Art. 74. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente:

1. Se terminata la ferma conseguono l'assoldato congedo;
2. Se vengono pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
3. Se siano promossi ufficiali.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 75. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimangono in un corpo disciplinare o scontano la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse è devoluto alla cassa degli invalidi di marina del circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 76. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa dal Ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli.

Art. 77. Non possono conseguire la liberazione:

1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sexto;
2. I disertori, sebbene graziosi.

Art. 78. Gli assoldamenti dei volontari, quando seguirono la contravvenzione del disposto dell'art. 60, sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimente devoluto per intero alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

CAPO VII. — Delle surrogazioni.

Art. 79. L'inscritto può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.

La surrogazione ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

Art. 80. La surrogazione si dice di *fratello* allorchè è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice *ordinaria*.

Art. 81. Non sono ammessi a surrogare gli inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 77.

Art. 82. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere idoneo al servizio militare marittimo;
2. Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 10 dell'art. 83, e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;
3. Non oltrepassare l'età prescritta per le surrogazioni ordinarie;
4. Provare di aver soddisfatto all'obbligo della leva e, quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

Art. 83. Nel caso preveduto dal n. 4 del precedente art. 82 il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto per i diritti, quanto per le obbligazioni.

Art. 84. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, così che in ogni evento debba rimanere al corpo per un tempo eguale a quella parte di ferma, che a tenore dell'art. 101 deve generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 85. Il surrogato ordinario deve:

1. Essere iscritto alla gente di mare;
2. Aver soddisfatto all'obbligo della leva;
3. Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie d'infirmità, che renda inabile a prestare un buon servizio;
4. Non aver oltrepassato il 32° anno d'età;
5. Non essere stato riformato in occasione di leva, né giudicato inabile al corpo;
6. Avere l'esercizio di navigazione o di mestieri o di arti marittime indicato all'art. 4;
7. Presentare attestazione di buona condotta;
8. Produrre, eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del Corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto alla iscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di diserzione;
9. Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore;
10. Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari e marittimi, o dal Consiglio di guerra.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall'intendente del circondario.

Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentano che essi impredano la surrogazione.

Art. 86. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella tesoreria del circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è

fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 87. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva, se precedono l'assento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art. 88. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nel tre mesi posteriori al suo arrivo al corpo, sia dal comandante di esso corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, o infermità presistente all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo.

Art. 89. La ferma di surrogato ordinario si compie con un servizio continuo sotto le armi di otto anni, dai quali si dedurrà il tempo del servizio effettivo già prestato dal surrogante. Ad ogni modo però il surrogato non dovrà rimanere al corpo meno di quattro anni.

Art. 90. La somma di cui all'art. 86, è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento tre mesi dopo l'arrivo del surrogato al corpo sono fatte passare alla cassa dei depositi e prestiti, e fruita interesse a beneficio del medesimo, in conformità della legge della suddetta cassa.

Art. 91. Il disposto degli art. 74 e 75 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 92. Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre di ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario le somme che ancora gli rimassero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Art. 93. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1. Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di giungere al corpo;
2. Quando egli sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dell'art. 88;
3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumersi personalmente il servizio: in questo caso egli avrà diritto a ritirare le L. 600 di cui al secondo alinea dell'art. 90.

TITOLO III. — Degli arruolamenti volontari.

Art. 94. Per essere ammessi a contrarre arruolamento volontario come marinaio od operajo devono i richiedenti soddisfare alle seguenti condizioni:

1. Siano cittadini dello Stato;
2. Abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, e non oltrepassato il trentesimo;
3. Abbiano attitudine fisica al servizio;
4. Non siano stati iscritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;
5. Non siano incorsi nelle condanne indicate dall'art. 8 della presente legge, ovvero non siano stati condannati alle pene del carcere, della custodia, del confino, dell'esilio, della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, od multa, per furto, truffa, appropriazione indebita ed altre specie di frodi, per attentato al buon costume, per associazione a malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanne di tribunali militari.

Le disposizioni del suddetto paragrafo possono, per decisione del Ministro della marina, applicarsi anche al caso in cui le penalità ivi riferite siano state pronunciate da tribunali esteri;

6. Producano l'attestazione di cui all'art. 83, e se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;
7. Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo;
8. Se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;
9. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di mare, comprovino di avervi adempito.

Art. 95. Le persone non contemplate nel numero 1 dell'art. 94 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione dei comandanti generali dei dipartimenti marittimi.

Art. 96. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo.

Art. 97. La tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere anche contratti per la sola durata di essa.

Art. 98. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro di marina al conseguimento del congedo assoluto.

Art. 99. È ammesso l'arruolamento volontario, in qualità di piovizi e mozz, dei giovani i quali abbiano compiuto il dodicesimo, e non oltrepassino il quindicesimo anno d'età loro, e riuniscano le altre condizioni che verranno determinate dal regolamento.

Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia i genitori dei giovani arruolati od i loro tutori autorizzati dal consiglio di famiglia, del cui consenso all'arruolamento dovrà farsi constare, in conformità del numero 8 dell'art. 94, richiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia ancora compiuto il diciassettesimo anno d'età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'amministrazione marittima dal di dell'arruolamento fino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento.

TITOLO IV. — Della durata della ferma.

Art. 101. La ferma di servizio è di due specie, ordinaria cioè speciale. Entrambe cominciano dal giorno dell'arruolamento.

La ferma ordinaria è duratura dal giorno dell'arruolamento fino a quello in cui l'individuo compie il suo quarantesimo anno di età, e si compie in tempo di pace, con quattro anni di servizio sotto le armi, ed il rimanente in congedo illimitato.

La ferma speciale è di otto anni e si compie per intero sotto le armi.

Contraggono la prima tutti gli inscritti marittimi arruolati per effetto della leva ordinaria ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di mare o che siano già iscritti per farne parte.

Contraggono la seconda i surrogati ordinari ed i volontari che abbiano fatto parte della leva di terra, e quelli che si arruolassero prima di essere iscritti sulle liste per la leva di mare.

Art. 102. La ferma dei volontari arruolati prima dell'anno entro cui compiono il ventunesimo di età, decorre dal 1.º gennaio di questo anno.

Art. 103. È in facoltà del Governo di ammettere alla ferma speciale gli inscritti chiamati alla leva ordinaria, i militari già arruolati per la ferma ordinaria ed i volontari che appartenessero alla leva di mare. A compimento della ferma speciale sarà per costoro computato il servizio già prestato dall'anno in cui compievano

il ventunesimo anno di età e prima che fossero mandati in congedo illimitato.

Art. 104. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di anni tre.

Art. 105. Non è computato nella ferma il tempo percorso da militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Art. 106. Gli allievi operai ammessi al servizio della marina militare per apprendere l'arte del macchinista contraggono la ferma speciale, a partire dal 21.º anno di età, con che al loro passaggio a macchinisti contraggono l'obbligo di servire sei anni oltre a quelli della ferma speciale.

Gli allievi operai, che per cattiva condotta od incapacità non potessero pervenire al grado di allievi macchinisti, saranno incorporati come semplici operai con una ferma di anni dieci a contare dal 21.º anno di loro età.

Art. 107. Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i sotto ufficiali, marinari ed operai sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarne una nuova.

Art. 108. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, qualunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto di armamento dello Stato.

Art. 109. È in facoltà del Governo di far luogo al licenziamento dei novizi e mozz, per cattiva condotta o per inattitudine all'intrapresa carriera, purchè non abbiano raggiunta l'età di 17 anni; questi giovani contraggono la ferma ordinaria al paro dei volontari di cui nell'ultimo paragrafo dell'art. 101.

Art. 110. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio dal 1.º di gennaio dell'anno in cui compiono il 21.º di loro età, ottengono, in tempo di pace, l'assoluto congedo.

Potranno però essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, quando non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una straordinaria chiamata.

Non è tenuto conto del servizio prestato a titolo di unione, per ottenere il congedo.

Art. 111. Nel caso che in alcune categorie degli uomini chiamati al servizio il numero dei presenti sotto le armi eccedesse i bisogni della marina da guerra, saranno di preferenza mandati in congedo illimitato quelli che contreranno maggior tempo di servizio o che si troveranno in una delle condizioni previste dall'articolo 57.

Art. 112. Il richiamo sotto le armi degli individui giunti all'anno entro il quale compiono il 32.º di loro età non potrà aver luogo se non in forza di legge.

Art. 113. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che si trovassero imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (esclusa le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata, purchè non giungano in un porto o rada dello Stato prima del congedo della loro classe.

Gli assenti in navigazione appartenenti ad una classe stata richiamata sotto le armi potranno al loro ritorno essere obbligati a servire per un tempo corrispondente a quello per cui avrebbero servito se si fossero trovati presenti.

Quelli che al tempo di tali chiamate fossero imbarcati sopra barche da pesca all'estero otterranno un congruo tempo per ripatriare.

Art. 114. Il diritto ad ottenere congedo assoluto o quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO V. — Della leva straordinaria.

Art. 115. Le leve straordinarie sono autorizzate per legge.

Art. 116. Saranno soggetti alle leve straordinarie tutti gli inscritti sulle matricole della gente di mare appartenenti alle classi dal 18 al 29 anni inclusivamente, ancorchè non abbiano i requisiti di cui agli articoli 4 e 12.

Art. 117. Saranno applicate alle leve straordinarie, nel modo che determinerà il regolamento, le disposizioni per la leva ordinaria, in quanto concernono le esenzioni, le riforme, le surrogazioni e le liberazioni.

Art. 118. Gli individui arruolati per leva straordinaria restano definitivamente assegnati alla leva di mare, e dovranno essere esenti da quella di terra.

È applicata agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa accordata dall'art. 113 ai militari in congedo illimitato allorchè, venendo chiamata sotto le armi la loro classe, si trovano nei casi ivi specificati.

Art. 119. Essi non contraggono ferma di servizio e sono trattenuti sotto le armi finchè dura il bisogno.

Art. 120. I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di compiere il loro equipaggio, potranno levare marinai dai bastimenti coperti dalla bandiera nazionale fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risieda un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini prestati al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato. Ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi per ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 121. Quando occorra al Governo per i lavori negli arsenali e nei cantieri dello Stato, un numero straordinario di operai della leva di mare potranno essere richiesti anche quelli fra essi, i quali abbiano ottenuta esenzione dal servizio militare marittimo, purchè non abbiano compiuto il 40.º anno d'età.

Costoro non saranno sottoposti all'arruolamento, e riceveranno in ragione della loro abilità, la mercede giornaliera stabilita dalle tabelle per gli artieri esterni addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi.

Durante questo servizio saranno sottoposti alla disciplina militare.

TITOLO VI. — Disposizioni penali e disciplinari.

Art. 122. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato a quella di terra saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a L. 500, salva le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del governo.

Questo giovane, se sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.

Art. 123. La disposizione dell'articolo precedente non infirma quelle portate dalle leggi sul reclutamento dell'esercito nel caso di omissione eziandio delle liste della leva di terra.

Art. 124. Gli autori o complici dell'omissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovane esentato quale Inscritto marittimo dalla leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a L. 2,000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Inscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena.

Art. 125. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di individui sono puniti con la reclusione.

Art. 126. La frode nella surrogazione è punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 127. Gli inscritti, che scientemente producano documenti falsi od infedeli, non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 128. Gli inscritti colpevoli di essersi procurate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino in qualche modo abili al servizio, vengono arruolati per la ferma speciale.

I medici, chirurghi, flebotomi, speciali, che sian resi complici di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2,000.

Art. 129. Gli inscritti, che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma, non possono godere di esenzione.

Art. 130. Gli inscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi al Consiglio o non vi si saranno fatti rappresentare (nei casi in cui ciò è permesso), per soddisfare all'obbligo della leva, nel termine stabilito agli articoli 25 e 26, ovvero nel termine che sarà prefisso nel manifesto di chiamata ad una leva straordinaria, sono considerati e puniti come renitenti.

Art. 131. La lista dei renitenti è pubblicata dal console di marina al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Art. 132. I renitenti, che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, sono dal console di marina del circondario marittimo a cui appartengono, denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dell'art. 133.

Il console di marina fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i morti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 133. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo, vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre mesi a sei mesi.

I renitenti inabili al servizio sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio, trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra.

Art. 134. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena, a cui furono condannati, qualora siano riconosciuti idonei, sono mandati all'arruolamento.

Art. 135. Chiunque abbia scientemente nascosto, od ammesso al suo servizio un renite, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renite è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si debbe applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile a L. 2,000.

Art. 136. Il reato di omissione o cancellazione dalle liste della leva di mare degli individui esentati come marittimi della leva di terra, ed il reato di renitenza, non danno luogo a prescrizione.

Art. 137. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 138. Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del Governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzato o ammesso esenzioni, riforme, surrogazioni assoldamento di anziani o di volontari oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva marittima e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità, colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 139. Saranno considerati e puniti come disertori i marinari ricercati per servizio di cui all'art. 120 che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarrvisi.

Art. 140. I marinari prelevati all'estero in senso del citato articolo 120, i quali obbligheranno ad adoperare la forza per costringerli al richiesto servizio, saranno trattenuti al servizio di punizione per un tempo non minore di tre mesi, né maggiore di un anno, oltre al periodo per cui sarebbero tenuti in forza dell'ultimo paragrafo dell'art. 120.

Il servizio di punizione sarà doppio se il precetto abbia avuto luogo in tempo di guerra.

Art. 141. Gli operai che, senza legittimo impedimento, ricevuto l'ordine di recarsi in un arsenale od altro stabilimento marittimo giusta l'art. 131, non vi si presentassero nel giorno prefisso, incorreranno in una multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo, e dopo quindici giorni, nelle pene estensibili del carcere da un mese a sei mesi.

Art. 142. In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva marittima.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 143. Saranno cancellati dalle liste degli inscritti per la leva di mare tutti coloro che ottennero esenzione nelle leve passate per alcuni dei motivi enumerati nel capo quinto del titolo secondo della presente legge.

Art. 144. Avrà diritto ad esenzione l'inscritto appartenente alla Liguria ed all'isola di Sardegna che, avendo contratto matrimonio anteriormente alla pubblicazione del regio Decreto 13 novembre 1839, si troverà ammogliato o vedovo con più di un figlio.

Art. 145. Gli attuali inscritti della leva di mare, tanto delle antiche che delle nuove provincie, appartenenti alle classi anteriori a quella del 1840, i quali già pubblicazione della presente legge si trovino in patria od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, e non siano al regio servizio, dovranno presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere diretti allo arruolamento, o per far valere il loro

diritti ad esenzione o riforma, nel termine che sarà fissato dal Governo e significato con apposito manifesto. Quelli che si trovino assenti all'estero od in navigazione, e facciano ritorno in patria, od approdino in un porto o riva dello Stato, dovranno presentarsi nel termine che verrà parimenti indicato dal Governo, il quale stabilirà pure un altro termine, entro cui tutti gli assenti dovranno presentarsi allo scopo di essere arruolati, esentati o riformati.

Art. 116. Coloro che abbiano prestato o personalmente o mediante surrogazione quattro anni di servizio, saranno subito provveduti di congedo illimitato.

Coloro che non abbiano prestato un tale servizio saranno trattati sotto le armi finché non abbiano raggiunto il suddetto periodo di 4 anni, e quindi saranno rilasciati in congedo illimitato.

Art. 117. Saranno pure arruolati, ma otterranno contemporaneamente congedo illimitato, gli iscritti appartenenti alle classi anteriori a quelle del 1831 fino a quella del 1822 inclusa.

La stessa disposizione sarà applicata agli iscritti della Liguria e dell'isola di Sardegna, i quali abbiano personalmente concorso a tre leve per servizio di permanenza, ancorché appartenenti alle classi più giovani.

Art. 118. I volontari che alla promulgazione della presente si troveranno al servizio di permanenza di 4 anni nel Corpo Reale Equipaggi, terminata la loro ferma, saranno provveduti di congedo illimitato al pari degli altri iscritti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 119. Qualunque legge e regolamento anteriore sulle leve di mare è abrogato.

Art. 120. Sono abrogati gli articoli 5 e 100 della legge 20 marzo 1834 sul reclutamento dell'esercito.

Art. 121. I numeri 1 e 2 della seconda parte dell'art. 34 della suddetta legge sono modificati in senso degli articoli 4, 12 e 118 della presente.

Art. 122. Un regolamento approvato con Decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 23 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE

L. F. MENABREA

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 18 NOVEMBRE 1861

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento annesso al R. Decreto del 23 luglio p. p., col quale è stabilito che non potranno esercitare l'ufficio di Verificatore o di Allievo-Verificatore dei pesi e misure, se non coloro che, sostenuti gli esami speciali a norma del Programma 28 settembre 1861, ne saranno dichiarati idonei;

Determina:

Art. 1. Sarà aperto un esame di concorso ai posti di Allievo-Verificatore dei pesi e delle misure, che avrà principio il giorno quindici del mese di gennaio 1862.

Art. 2. Esso avrà luogo nelle città di Torino, Cagliari, Milano, Parma, Firenze, Ancona, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Messina, Catania e Palermo, avanti la Commissione dei pesi e delle misure o le Giunte della medesima; e si dividerà in esame verbale, scritto e pratico a norma dell'annesso Programma approvato col Decreto ministeriale del 28 settembre 1861.

Art. 3. Per essere ammessi al concorso dovranno i candidati:

1. Uniformarsi al disposto dell'art. 15 del Regolamento anzidetto del tenore che appresso:

« I candidati dovranno farsi inscrivere dal Ministero o dall'Ufficio di Governo della Provincia in cui seguirà l'esame, e depositarvi nel tempo stesso:

• 1. Una fede regolare di nascita comprovante che hanno l'età di 21 anni compiuti.

• 2. Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale del luogo della loro residenza.

• 3. Gli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti e delle funzioni che potranno avere precedentemente esercitate.»

2. Dirigere la loro domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio od all'Autorità della Provincia in cui seguirà l'esame non più tardi del 31 dicembre p. v.

3. Presentarsi al Ministero stesso od all'Autorità predetta il giorno avanti l'apertura del concorso per conoscere l'ora stabilita pel cominciamento degli esami.

I candidati che ometteranno di uniformarsi alle prescrizioni suddette non saranno ammessi al concorso.

Art. 4. Il rapporto indicante il risultato degli esami sarà dalla Commissione e dalle Giunte trasmesso al Ministero per gli occorrenti ulteriori provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Regno.

Torino, addì 28 settembre 1861.

Il Ministro F. CONDOVA.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di Allievo-Verificatore dei pesi e misure.

Art. 1. Gli Aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami, che sono:

L'esame in iscritto;
L'esame verbale;
L'esame pratico.

Esame in iscritto

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e saper scrivere correttamente l'italiano. Egli tratterà un argomento riguardante l'esercizio della professione di Verificatore, per dar saggio della sua conoscenza delle Leggi e Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà due questioni o temi l'uno concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementari, che sono necessarie a conoscersi da un Verificatore; l'altro riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli strumenti destinati a pesare.

Art. 4. Questi argomenti e temi saranno proposti dalla Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e spediti in tutte le città in cui avranno contemporaneamente luogo gli esami per iscritto.

Esame verbale.

Art. 5. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1. L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, e sulle frazioni ordinarie e decimali — la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa — il calcolo dei numeri complessi — l'estrazione delle radici quadrate e cubica — le proporzioni e progressioni — l'uso pratico delle tavole di logaritmi.

2. La geometria elementare, cioè le definizioni ed i principi, il circolo e la misura degli angoli — le linee proporzionali e le figure simili — la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari — I piani e gli angoli solidi — la cubatura dei poliedri — la misura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro.

La costruzione e l'uso delle scale dei noni e delle viti micrometriche.

3. Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogramma delle forze — la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinarlo sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare — I metu grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi — le regole per centri di gravità dei triangoli, dei poligoni, degli archi — segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi e delle parti della superficie e della solidità della sfera — I principi della leva e del piano inclinato.

4. Descrizione e nomenclatura delle bilancie e stadera semplici e composte — teoria elementare delle bilancie e stadera oscillanti — condizioni, cui questi strumenti debbono soddisfare — metodo delle doppie pesate — determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data.

5. Nozioni elementari di fisica sulle dilatazioni dei corpi pel calore — sulla costruzione dei termometri, e sul ragguglio della graduazione centesimale, Reumariana e di Fahrenheit — costruzione ed uso del barometro — pesi assoluti e densità — principio d'Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido — correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria — bilancie idrostatiche — areometri — temperatura della massima densità dell'acqua — caduta dei gravi nel vuoto.

6. Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe.

7. Le Leggi ed i Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure le più usate e la loro riduzione in misure metriche, le operazioni pratiche della verifica; i doveri dei Verificatori tanto rispetto al fabbricanti ed agli utenti, che per le tolleranze; i punzi, i registri, la conservazione dei campioni; i mezzi di confronto dei pesi e delle misure col detti campioni, e tutti gli altri articoli relativi al servizio della verifica.

Esame pratico.

Art. 6. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento per pesare, di un peso o d'una misura che gli verranno rimessi, ne aggiusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, e di cui sarà richiesto.

Disposizioni generali.

Art. 7. Si terrà conto ai candidati delle cognizioni accessorie che possano essere utili pel servizio della verifica.

Per la Commissione Consultiva dei pesi e misure.
P. BICKELM.

SVIZZERA

Il *Journal de Genève* reca un decreto di quel Consiglio di Stato per cui il Consiglio generale è convocato per domenica 24 novembre onde procedere all'elezione di un consigliere di Stato, in surrogazione del signor Camperio, unico tra i consiglieri eletti teste e dimissionari che non abbia ritirato la sua dimissione.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Morning Universal* sotto la data di Londra, 14 novembre:

La lettera dell'Imperatore, la nomina del sig. Fould a ministro delle finanze, e il programma di questo ministro sono stati accolti benissimo in questo pomeriggio a Londra. Non abbiamo ancora che siasi telegrafici, ma si spera generalmente che la politica cui inaugurerà eserciterà una felice influenza sulle relazioni dell'Inghilterra e della Francia.

Comparirà nella *Gazzetta di Londra*, venerdì, l'ordine che la Corte d'Inghilterra assume la grangia per la morte ai deplorabili del re di Portogallo. Intanto la regina vive nel castello di Windsor nel più stretto ritiro. La morte del re di Portogallo produce una profonda impressione nella società inglese, ora ben conosciuti erano il re e il duca di Oporto e sulla loro intelligenza e patriottismo illuminato, si fondava la speranza di veder rinascere sino a un certo punto l'antica prosperità del Portogallo. A Londra il duca di Oporto ora, fece un'impressione forse più favorevole che il defunto re e attendesi ch'egli, seguendo strettamente le tracce fraterne, spieghi personalmente maggiore attività.

Ieri ebbe luogo un consiglio di gabinetto cui assistevano tutti i ministri, tranne il sig. Cardwell, ammalato gravemente da parecchi giorni.

I vapori a vapore di S. M. britannica *Donagel* di 99 cannoni, *Conquerer* di 99 e *Sans-Pareil* di 79 partirono ieri da Plymouth pel Messico col Corpo di spedizione dei soldati della marina reale.

ALEMANIA

Scrivono all'*Indép. belge* da Berlino 13 novembre:

La città di Breslavia nella circostanza dell'erezione del monumento di Federico Guglielmo III ha offerto al re una scialuppa cannoniera. Il re ha ringraziato la autorità di questo dono patriottico, ricordando che la città di Breslavia, la quale nel 1813 non apparteneva ancora alla Prussia da un secolo, fu nullameno un modello di patriottismo al tempo delle guerre d'emancipazione. Il re ha consacrato in seguito alcune calde parole all'importanza della flotta per la Prussia e per l'Alemagna, non solo durante la guerra, ma ben anche nei tempi pacifici, testimonia il risultato felice che

l'apparizione dei legni prussiani ha recentemente ottenuto in paesi lontani (Cina e Giappone).

La *Gazzetta universale di Prussia* pubblica la risposta del re all'allocuzione del primo borgomastro Ellwanger, che gli faceva dono di una scialuppa cannoniera in nome della città della Silesia. Ecco le parole pronunziate da S. M.:

« Accetto con riconoscenza il dono patriottico che mi offrono le città della Silesia, a capo delle quali è Breslavia, ed è con piacere che, secondo i vostri voti, io impongo a questa scialuppa cannoniera il nome di Silesia, il quale in tutti i tempi ricorderà alla flotta prussiana i sentimenti di quella provincia.

« Sono commosso dal ricevere questo dono in un luogo che l'istoria ha consacrato, e da una città che non avendo ancora appartenuto durante un secolo alla corona prussiana, diede il più luminoso esempio all'epoca della patriottica sollevazione, e in mezzo alla quale noi abbiamo non ha guari finalizzato una suntuosa statua all'autore di quella sollevazione.

« La nostra flotta è debolissima ancora, ma presto, lo lo spero, sarà riguardata come un membro glorioso della piccola forza armata prussiana.

« Essa non serve solo per la guerra: la flotta servirà altresì in tempo di pace per la protezione del commercio e del traffico, e questi ultimi mesi provano quanto i nostri vascelli hanno potuto e potranno essere utili al nostro paese.

« Pertanto ricevo di nuovo i miei vivissimi ringraziamenti per questo dono patriottico come un incoraggiamento a tutti coloro che prendono parte a questa grande opera, la quale ripromette tanti vantaggi per l'avvenire. »

AUSTRIA

Da una lettera da Pest 11 novembre al *Nord* togliamo quanto segue:

Il cancelliere, conte Forgach, è nato nel comitato di Nograd, culla di sua famiglia. Parecchi de' suoi membri fan parte dell'assemblea di quel comitato, che ha nel modo più energico protestato contro il nuovo regime provvisorio e contro lo stato d'assedio, dichiarando traditori della patria coloro tutti che presterebbero mano all'esecuzione di quei nuovi ordini di cui l'assemblea rende in particolare responsabile il conte Forgach. Inoltre il comitato ha risoluto di deporre la sua protesta e il suo sigillo al capitolo di Vaca (Waiszen) alla diocesi del quale appartiene il detto comitato, e di far istampare il processo verbale e distribuirlo nei comuni, ad oggetto che, se si annienta il processo verbale, come è avvenuto a Pest, ad onta della disposizione della legge del 1723, che interdice severamente qualsiasi alterazione dei processi verbali, quello del comitato di Nograd fosse conservato dalla stampa.

Il deposito della protesta e del sigillo del comitato al capitolo è un atto non meno costituzionale che grave. Per essere compreso a mestieri ricorrere alla storia. Anticamente i capitoli in Ungheria pomigliavano alle piazze forti. Le guerre frequenti e gli incendi mettevano sovente in pericolo gli archivi delle famiglie come atti pubblici. La legislazione aveva quindi scelti i capitoli come loci credibili, ai quali potevasi affidare il deposito degli atti giudiziari, delle pergamenne, e di nazionalità ai quali si potevano far registrare le proteste contro atti violenti cui era impossibile redigere durante le frequenti invasioni dei Mongoli e dei Tartari, e durante la guerra secolare col Turchi. Siffatte proteste conservavano il diritto della parte lesa, e impedivano la prescrizione.

La Costituzione ha posti i capitoli sotto la sua salvaguardia particolare, e li ha oltre ciò real responsabili della fedeltà e scrupolosa conservazione e della registrazione di qualsiasi documento che gli fosse presentato in tempo straordinario. Quando nel 1823 il governo aveva tentato di prelevare le imposte in denaro che non erano acconcentrate che in carta, i capitoli avevano depositate altresì le loro proteste ai capitoli. Al presente il comitato di Nograd, non credendo più gli archivi del comitato al coperto degli abusi, ha dunque paragonato lo stato attuale dell'Ungheria allo stato delle invasioni dei barbari, e non avendo la forza di resistere, egli si è rigorosamente conformato alle tradizioni giuste le quali il comitato aveva l'abitudine di deporre il suo sigillo e le sue proteste al capitolo.

FATTI DIVERSI

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO. — Presidenza del cav. prof. Demaria.

Nell'aprile della seduta di venerdì ultimo, l'Accademia trovavasi vivamente preoccupata per le cose voci sull'incremento della malattia del chiarissimo suo membro commendatore prof. Alessandro Ribbei. Per unanime deliberazione un socio recavasi, seduta stante, ad assumere a domicilio, desiderata notizia dell'illustre ammalato. Essendo queste ricerche poco rassicuranti, e rompesi dall'animo dei congregati un caldo voto per la conservazione d'una preziosa vita tutta consacrata al bene dell'umanità, al lustro della scienza, e di onore alla patria nostra. (1)

Il dottore Giovanni Filippo Pottavina, membro del Consiglio sanitario militare dell'Esercito meridionale, presentava a nome della reale Accademia delle scienze di Palermo, dieci diplomi con cui questa chiamò a suoi soci corrispondenti, altrettanti membri di quella di Medicina di Torino, nell'ambito scopo di attivare intimi e vicendevoli rapporti tra i due consessi scientifici.

Il presidente, interprete dell'Accademia, esprimeva al detto rappresentante di quella di Palermo, quanto fosse da essa apprezzato tale atto di singolare stima e cortesia. Il nuovo vincolo tra i due Corpi Accademici tenderà, in sua sentenza, più proficui tutti i mutui lavori, e i sentimenti di fratellanza ispirati dal consorzio scientifico varranno a consolidare quella fausta unità politica, che tutti salutammo con trasporto, come la sola che possa richiamare la comune patria a quell'alto regno di potenza e di gloria, che a buon diritto le compete quale figlia primogenita della civiltà latina. Assai potersi ripromettere, soggiungeva, da quell'estremo

(1) Siamo dolenti di partecipare che il detto Professore passava di questa vita, ieri alle ore 11 e 3/4 pomeridiane.

lembi della nostra penisola, di cui i figli, per acume d'ingegno rammentino la culla d'Archimede, e per libero sentire e forte volere, quella di Giovanni da Procida.

Il seg. gen. PIETRO MARCIANDI.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il numero della *Rivista italiana di scienza, lettere ed arti colle effemeridi della pubblica istruzione* uscito il 18 corrente pubblica gli articoli notati nel seguente sommario:

La letteratura morale e politica del secolo XVII. — Introduzione al corso di letteratura francese del signor Giacomo Denis, professore nell'Università di Torino.

Bibliografia. — San Marte, Percival-Studien. Studi del sig. San Marte sul cielo di Arturo. (Domenico Comparetti). — Storia della Valtellina, narrata da Luciano Sissa. (Gerolamo Rossi).

Notizie varie.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Circolare — Nomine e disposizioni varie — Nomine nelle università — Nomine nei licei delle province meridionali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Si fa noto che agli antichi biglietti d'ingresso nelle tribune diplomatiche del Parlamento se ne sono surrogati de' nuovi e che i primi cessano perciò di essere validi.

Un Supplemento alla *Gazzetta* d'oggi pubblica il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato, e un altro Supplemento porta due Decreti Reali di autorizzazione di maggiori spese.

DISPACCI ELETTICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 18 novembre.

Assicuratevi che la questione degli archivi napoleonici fu accomodata.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi: 3 0/0 — 69 80.

Id. id. 4 1/2 0/0 — 96 35

Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 5/8.

Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 68 55.

Prestito italiano 1861 5 0/0 — 68 95.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 772.

Id. Strade ferrate. Vittorio Emanuele — 352

Id. id. Lombardo-Veneto — 520.

Id. id. Romana — 221.

Id. id. Austriache — 511.

Borsa buona.

Firenze, 19 novembre.

Ieri sera avvenne un disastro in prossimità ad Orbeltello al taglio della ferrovia esplose una cassa di polveri; rimasero sette morti e cinque feriti.

Napoli, 19 novembre.

Il generale Lamarmora in seguito alla rivista passata ieri alla guardia nazionale, disse al generale Toppetti parole di lode per la guardia stessa, disse che confida nel suo appoggio per far fronte alle difficoltà che potessero opporsi al pieno trionfo della causa italiana.

Vaglio fu occupato dai briganti.

Il *Popolo d'Italia* ha un dispaccio da Potenza 17: I briganti fuggiti a Pietragalla lasciarono 33 morti e molti feriti.

Rendita napoletana 71 1/2.

» siciliana 72.

» piemontese 69 7/8.

Parigi, 19 novembre.

Il tribunale di commercio ha condannato Pontalba a pagare un milione e 700 mila franchi alla società Mirès.

Leggesi nel *Constitutionnel* sotto la firma Véron: Se siamo bene informati, il ministro dell'interno Persigny ha sottoposto all'imperatore un piano di disarmo, mantenendo i quadri attuali.

L'imperatore si renderebbe a far visita alla regina d'Inghilterra durante l'esposizione di Londra.

Parigi, 18 novembre.

Leggesi nella *Patrie*;

Si sta studiando attualmente un piano di riduzione dell'armata, senza nuocere al sistema in vigore, e mantenendo i quadri attuali.

L'intenzione di Fould è di non ammettere alcuna tassa che possa incagliare l'agricoltura, l'industria ed il commercio.

Un'imposta sui zolfanelli chimici farebbe pesare sui consumatori una gravanza quasi insensibile.

Trattasi di aumentare il prezzo della carta bollata.

La *Patrie* spera l'abolizione dell'imposta sui valori mobiliari e la soppressione dei *tournoquets*.

CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO

DI TORINO.

19 novembre 1861 — Fondi pubblici

Rendita italiana 1 luglio C. d. matt. in c. 68 75, in liq. 68 85 90 p. 20 9bre

Prestito 1861 1 luglio 3/16 pag. C. d. matt. in c. 69 03, in liq. 69 10 pel 30 novembre

Id. id. 4/16 pag. C. d. m. in liq. 69 23 pel 31 xbre

CORSO DELLE MONETE.

Oro

Coppia da L. 20 20 — 20 65

di Savoia 28 50 28 55

di Genova 78 50 78 65

C. FAVALE GORPONE

CARIGNANO (ore 7 1/2). Opera Ermani — ballo II giuocatore.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE delle Armi Speciali

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 26 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto della provvista di PANCONI di noce e di quercia; PIALLAGGI di frassino; TAVOLE di noce, di pino e di quercia; e BANCONE con Cussetti e Serratura, ascendente a L. 8,255.

La suindicata provvista dovrà essere introdotta nei magazzini delle Officine di Costruzione del R. Arsenal in Torino nel termine di giorni 45.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, e presso l'Ufficio della Direzione delle Off. Inc. di Costruzione.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatale per ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dei calcoli numeri 820, 821, 822 e 823, un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'Impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'Impresa.

Torino, addì 15 novembre 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

COMMISSARIATO GEN. DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 26 novembre, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in adiacenza dell'Ingresso principale della Regia Dogana, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradesignata, cioè:

Tonnellate inglesi 20,000 Carbon fossile, per la somma di L. 800,000.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata, dove pure esistono i campioni o modelli.

Il fatale per ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorrendi dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nel calcolo un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'Impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un vaglia regolare sottoscritto da persona notoriamente responsabile, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, addì 11 novembre 1861. Per il Commissario di 1.ª classe ai Contratti A. TERMINELLO.

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso d'asta

Si notifica che nel giorno 30 del corrente mese di Novembre, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Torino, e nell'Ufficio del Ministero della Marina, avanti il Segretario Generale, all'appalto della provvista di 30000 tonnellate inglesi di CARBONE FOSFILLI di prima qualità di Newcastle, a prezzo di L. 44 la tonnellata inglese, corrispondente a 1013 chilogrammi.

La consegna delle suddette 30000 tonnellate sarà fatta dall'imprenditore nel seguente modo:

- Circa tonnellate 10,000 in Napoli; 6,000 in Ancona; 1,000 in Caserta; 500 in Gaeta; 3,000 in Brindisi; 3,000 in Manfredonia; 4,500 in Messina; 2,000 in Palermo.

Tonnellate N. 30,000. La consegna delle 10000 tonnellate di carbone destinate per Napoli, dovrà eseguirsi entro il termine di sei mesi in tre pressochè uguali ogni bimestre; quella delle 6000 tonnellate e per Ancona entro il termine di quattro mesi ripartitamente, cioè per 1000 tonnellate nei primi tre mesi, e per le rimanenti 2000 tonnellate nel successivo mese. In tutti gli altri suddetti luoghi in tre

est, meno Palermo, che potrà effettuarsi come per Napoli.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Marina, via dell'Ospedale, n. 14, nonché negli uffici dei Commissariati di Marina a Napoli, Genova, Ancona e Livorno.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul suindicato prezzo d'asta, un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatale per ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'Impresa, per essere ammessi a presentare il loro offerta, dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per la somma di L. 132,000 corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Torino, addì 14 novembre 1861.

Per detto Ministero, Il Direttore Capo della Divisione Contratti, AYMAR.

Tipografia G. FAVALE e COMP. e principali Librai

STORIA DELLA CASA D'AUSTRIA

dalla sua origine sino ai nostri giorni

A. SNIDER-POLLEGRINI Volume 1. in-8 piccolo fr. 3, 80 in-8 grande - 4, 50

Si vende a beneficio dell'Emigrazione Veneta-Romana.

CITTÀ DI TORINO

Essendo vacante un posto di Medico-veterinario, s'invitano gli aspiranti a presentare la loro richiesta alla segreteria cyclicla fra giorni 20 dalla data della presente pubblicazione.

La richiesta dev'essere corredata delle seguenti carte:

- Fede di nascita; Diploma universitario; Titoli scientifici o di servizi prestati; Sarà covere del veterinario municipale 1. di praticare due visite giornaliere ad bestiame da macello che sarà presentato ad una barriera daziaria; 2. praticare visite e perizie d'igiene pubblica relativa alla veterinaria, per cui sarà richiesto dalla città. L'onorario è di L. 800 annue.

Per data la preferenza a colui che al merito dell'ingegno associ minor età, e più validità di corpo - In chi sarà eletto dovrà subito assumere il servizio.

Torino, addì 16 9 bre 1861.

I. Sindaco A. DI COSSILLA

AVVISO

La città di Terni abbisognando di due maestri elementari per compiere il suo corso primario apre il concorso per titoli sino al 30 del corrente. Lo stipendio è di annue L. 1000 per ogni insegnante. Rivolgersi per lettera al sindaco.

COLLIRIO BLEFARO-OFTALMICO

del Dott. DAYNACH

Riconosciuto efficacissimo da molti anni nelle lente infiammazioni delle palpebre e negli occhi, non che nella debolezza di questi causata dall'età, dallo scrivere, dal cucire lungo tempo specialmente la notte alla luce artificiale. Preparato nella farmacia di GIUSEPPE CERESOLE, angolo della via Barbagoux e San Maurizio, già guardinfanti - Rosa Rossa, in Torino, presso piazza Castello. Prezzo, coll'annessa istruzione, boccette L. 1, 50, e 2, 50.

IN VENDITA

TERRENO fabbricabile, di forma rettangolare, sull'angolo dei viali Sant'Antonio e Pietro Micca, presso la ferrovia di Novara, sulla superficie di ar. 25, 28, 84, (tavola 66, 4, 6), col godimento di 14 ore d'acqua canale tramontante.

Recapito dal signor Giovanni Paolo Verrà, a Saltari, n. 7, borgo S. Savario.

Sabbato, 23 corrente

Si esporranno in vendita diverse pariglie Cavalli da vettura provenienti da Jeverland, Granducato di Oldenburgo, ed anche una quantità pressanti da sella, di Pavarino Giovanni e Comp. - Visti alla cascina Armandi, fuori Porta Susa.

EDIFICIO IDRAULICO

con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampi caseggiati, posto sulla strada di Lanzo, a miglia 9 1/2 da Torino.

DA VENDERE a comoda mora Dirigersi al not. V. Int. Operti, Corso Rossa, 23

DA AFFITTARSI AL PRESENTE

Un grandioso e signorile APPARTAMENTO, abitato, al piano con vista verso piazza del Fieno, - scuderia e riposta. Via S. Teresa, n. 26. - Dirigersi al proprietario della casa.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale delle Armi Speciali

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 26 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale all'appalto delle provviste infradesignate:

Table with columns: DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI, QUANTITATIVO, PREZZO, IMPOR. per l'esecuzione delle provviste decorribili dall'avviso dell'appalto. Includes items like FUNI del diametro millimetri 26 a 28, SPAGO, NASPARI di filo, FUNELLA del diametro di millim. 5, CASSE d'imballo da granate cilindro, SPOLETTE in legno vuote, da granate cilindro.

Tutte le suindicate provviste dovranno essere introdotte nei magazzini del laboratorio d'artifici in Torino.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, piano second., o presso l'Ufficio di Direzione del laboratorio d'artifici annesso.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatale per ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato, avrà offerto sui prezzi dei calcoli un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata, depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'Impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o Viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al Portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, addì 11 novembre 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore Capo Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

SOCIETÀ ANONIMA DA VERCELLI A VALENZA PER CASALE

S'invitano i detentori delle sotto di tutte 34 azioni a volerle presentare all'ufficio della società suindicata in Casale il più sollecitamente possibile per mettere il sottoscritto in grado di ultimare il cambio delle azioni sociali presso l'amministrazione del Debito Pubblico in rendite di L. 24 50 ciascuna, diffidando che se le stesse non saranno presentate per il giorno 3 del prossimo futuro dicembre, egli procederà alla presentazione di quel e altre poche che tiene in deposito nell'intento di fare una sola operazione di cambio: i detentori in ritardo imputeranno a loro stessi le conseguenze di non averle consegnate in tempo utile.

Table with columns: NUMERO D'ORDINE delle Azioni, COGNOME E NOME di chi ha ritirato i certificati di Azioni, NUMERO delle Azioni, NUMERO della bolla del rilascio del certificato definitivo. Lists names like Lasagna Vincenzo, Rossi Giovanni, Blotley Samuel, etc.

Dalla Tipografia di ENRICO DALMAZZO in Torino, via S. Domenico, N. 2, si è pubblicato il

DEBITO PUBBLICO D'ITALIA

Legislazione, Giurisprudenza, Commenti MANUALE PRATICO Compilato dall'avvocato LEOPOLDO REYNERI Segretario presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

Un bel volume in-8 con tavole e moduli - L. 2. Verrà spedito franco di porto a chi ne farà domanda alla stamperia di E. DALMAZZO con lettera affrancata munita del relativo vaglia postale.

SEMENTE BACHI - OVIDIO JUBLIN (ANATOLIA)

Sono pregati i signori Comitatenti di venire a ritirare la loro semente la distribuzione si fa in Torino dal sottoscritto, in via Bertola, n. 19, piano 2. In provincia si fa dai rappresentanti che hanno ricevuto le sottoscrizioni. OVIDIO JUBLIN.

NOTIFICANZA DI CITAZIONE

a senso dell'art. 61 del cod. proc. civ. Ad istanza dell'On. Giovanni e Giovanni Battista fratelli Conte, domiciliati in Torino, con atto dell'usciera Giacomo Florio, presso il tribunale del circondario di questa città, in data del 15 corrente novembre, venne citato Cesare Augusto Vignati, già domiciliato in Torino, ed ora d'ignota residenza e dimora, a comparire in via romana semplice avanti il pretato tribunale fra giorni 10 prossimi, per ivi assistere al giudizio vertente tra lui e detti fratelli Conte ed il signor cav. Nepomuceno Nuti, pure domiciliato a Torino, per l'aggiudicazione a favore del primo, d'ogni somma che ritiene detto signor cav. Nuti di spettanza del detto Museo, come affittavole di questi, di un corpo di vigna posto in territorio di Pinerolo.

Torino, 18 novembre 1861.

Lusone not. Mazziaro p. e.

SCADENZA DI FATALI

Con atto d'oggi ricevuto dal sottoscritto furono deliberati per L. 15750 a Giuseppe Rostagno i due lotti ricinti di terreno proprio dell'eredità di GI. Maurizio Rostagno, situato in adiacenza ed a levante degli spazi di questa città, d'area 40. 61. pari a giornate 7, 05, 7, stati incantati a L. 10087, 74. Il termine per fare aumento giusta l'articolo 810 del Codice di procedura civile, scade col 29 corrente.

MINISTERO

PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 antimeridiane del 29 corrente mese, nell'Ufficio d'Insinuazione di Bene, si procederà alla vendita col mezzo dell'incanto a scheda stalfata delle cascine denominate Peccolino e Mojele, della complessiva superficie di ettari 83, 73, 68, poste in territorio di Trilizia, S. Albano e Magliano, provenienti dai Padri Intercessi di Vico, in aumento al complessivo prezzo di L. 90,000.

I capitoli d'onore e la perle sono visibili presso quell'Ufficio d'Insinuazione.

Torino, 16 novembre 1861.

REGNO D'ITALIA

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO D'ASTA

Per delegazione del Ministero dell'Interno

Fattosi il tempo utile il ribasso del ventesimo al prezzo di deliberamento, si notifica al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 25 corrente mese si procederà in quest'ufficio ad un nuovo esperimento d'asta col metodo delle cadute.

Per l'appalto della provvista di pane durante l'anno 1862, ai detenuti e guardiani delle carceri giudiziarie del circondario di Lomellina, Vercelli e Bobbio comprativamente ai due mandamenti di Cava e Santazzaro faciente parte del circondario di Pavia

colle norme e capitoli annunciati coll'avviso, in data 23 settembre scorso, che in calce al riprodurre per intelligenza, avvertendosi che l'incanto sarà aperto sul prezzo di L. 0, 20, 7575, a cui si riduce quello del primitivo deliberamento in seguito alla avvenuta riduzione del ventesimo, e che le offerte da farsi all'asta non potranno essere inferiori di un quarto di centesimo caduna.

Pavia, 10 9 bre 1861.

Il Segretario Capo della Prefettura C. FERAZZO.

AVVERTENZE

- 1. Il pane, composto, come per lo passato di puro frumento sarà provvisto ai detenuti e guardiani in tutte le carceri giudiziarie e del circondario di Lomellina, Vercelli e Bobbio comprativamente ai due mandamenti di Cava e San Nazario, e la ragione giornaliera fissata al peso di 750 grammi, divisa in due pani distinti del peso di grammi 375 caduno.

2. L'appalto avrà luogo sotto l'osservanza del relativo capitolato, in cui vengono indicate alcune modificazioni all'attuale in stampa, fra le quali hanno la soppressione dell'obbligo imposto all'imprenditore di fornire il pane a bina, di quale capitolato ognuno potrà prendere cognizione tanto alla segreteria di questa Prefettura, quanto presso la Sotto-Prefettura dei vari circondari componenti questa provincia, essendosi previsto a che un esemplare del medesimo abbia a rimanere costantemente esposto in ciascun ufficio, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

3. Gli accorrenti all'asta dovranno un'ora prima dell'apertura dell'incanto, far constare della loro responsabilità per attendere all'appalto di cui si tratta, col mezzo di apposita dichiarazione del Sindaco della propria residenza, e depositare L. 500 in denaro, in viglietti della Banca Nazionale, ed in cedole al portatore e non altrimenti.

4. I pagamenti del prezzo d'appalto si faranno per acconti e per saldo giusta l'art. 23 del capitolato.

5. Il deliberatario definitivo dovrà poi presentare una sicura ed un approbo notoriamente responsabili, e di gradimento all'autorità che presiede all'appalto (art. 9 del detto capitolato) fra giorni 8 al più tardi dopo il del beramento finale; nel cui atto dovrà esso e il di lui coausarier eleggere domicilio in uno dei capi luoghi di circondario della provincia per gli effetti di cui all'art. 73 del Cod. ce Civile.

6. Le spese tutte dipendenti dal contratto, e quelle della provvista delle stampe per le richieste del pane, e per la tenuta della contabilità relativa sono a carico dell'imprenditore (art. 10 dello stesso capitolato).

7. Nell'asta si osservano le formalità e le modalità prescritte dal regolamento generale 7 novembre 1860.

DA VENDERE: N. 80 ROVERI di grosso fusto, Cascina l'Arno, nel mese di ottobre.

NUOVO INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo, del 5 pr. anno entrante dicembre, ore 11 antimeridiane, e in seguito all'aumento di mezzo anno fatto dal signor Giacomo Pepino di Drorero, avrà luogo il nuovo incanto in cinque lotti degli stabili situati sull'istanza di Giovanni Battista Casana e Marianna Biondo vedova di Roberto Casana di Drorero, in pregiudizio dell'eredità giacente di Luigi Casana e restata nello stesso luogo, al prezzo di L. 110 per primo lotto, di L. 120 per lotto secondo, di L. 150 per lotto 3, di L. 240 per lotto 4, di L. 380 per lotto 5, offerti nel succitato atto d'aumento di mezzo anno e alle condizioni inserite nel bando venale del 20 corrente mese di novembre, autentico Vaccarone segretario.

Cuneo, 14 novembre 1861.

P. E. Beltrand sost. Damillano.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.

Un doppio di questo conto sarà tenuto presso ciascuna delle Direzioni.

Art. 437. Contemporaneamente alla trasmissione dei documenti della quindicina, il Cassiere consegna alla Divisione della computisteria generale lo stato generale delle riscossioni e dei pagamenti fatti a tutta la quindicina per ciascuna categoria di debito.

I risultamenti di questo stato, per le operazioni fatte entro la quindicina stessa, si trascrivono sul registro - Modello n. 133, sul quale riassumendo i risultamenti degli stati delle quindicine precedenti si ha lo stato corrente delle riscossioni e dei pagamenti fatti entro l'anno per ciascuna categoria.

Art. 438. I risultamenti dei pagamenti portati a discarico del Cassiere per ogni quindicina, e quelli di carico per le riscossioni fatte nello stesso periodo, sono trascritti sui registri generali di debito e di credito conformi ai modelli n. 134 e 135. Essi stabiliscono lo stato generale di debito e credito del Cassiere al principio d'ogni quindicina per ciascuna categoria di debito.

Art. 439. In principio d'ogni anno l'Ufficio 1.° della Computisteria generale trascriverà sopra un registro speciale sommario - Modello n. 130, la somma delle assegnazioni vigenti al primo del mese di gennaio distintamente per ogni debito, e darà notizia al Cassiere centrale della rata semestrale delle medesime, onde ne prenda nota sopra apposito registro per regola delle riscossioni da farsi. Simile comunicazione sarà ripetuta nel semestre successivo.

Di fronte a ciascuna assegnazione e corrispondentemente a ogni articolo di credito si trascriveranno sullo stesso registro le riscossioni che mensilmente si andranno facendo in conto delle medesime colla registrazione delle quietanze del Cassiere centrale. Questo registro serve di norma per regolare le domande di anticipazioni di fondi.

Art. 440. Un registro simile - Modello N. 131 - si terrà dalla Divisione 4.° per notarsi le riscossioni fatte dal Cassiere centrale di fronte ai discarichi dati al medesimo per pagamenti fatti nelle varie quindicine dell'anno.

Art. 441. In occasione delle verificazioni di Cassa, l'Ufficio 4.° della Divisione della computisteria generale preparerà il progetto del processo verbale inscrivendo, a norma dei risultamenti dei suoi registri, le riscossioni fatte per ciascuna debito nel corso dell'anno coi resti dell'anno precedente, e col confronto dei pagamenti e dei rimborsi operati. La differenza di questi due risultamenti stabilirà il fondo che deve trovarsi rappresentato da denaro volante o da documenti giustificativi nella cassa del Cassiere centrale.

Art. 442. La verificazione di cassa sarà fatta dal Direttore generale coll'assistenza del Capo della Divisione della computisteria generale, coll'intervento del Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, e in contraddittorio del Cassiere centrale e del Capo dell'Ufficio di riscontro destinato alla cassa.

Art. 443. Per la verificazione di cassa, in quanto al deposito dei titoli di Debito pubblico, il Capo della 3.° Divisione stabilirà lo stato dei depositi distintamente per ciascuna categoria di debito, e per ordine di numero delle ricevute di deposito, e a norma di tale stato formulerà il progetto del processo verbale della verificazione, che sarà fatto, come all'articolo precedente, coll'intervento del Capo della 3.° Divisione.

Art. 444. In caso di straordinaria verificazione di cassa per parte della Commissione di vigilanza, il Capo della Divisione della computisteria generale preparerà gli elementi necessari per la verificazione stessa, la quale si farà colla sua assistenza e in contraddittorio del Cassiere centrale e del Capo dell'Ufficio di riscontro destinato alla cassa.

Art. 445. Per l'applicazione della prescrizione di rate semestrali dichiarata dalla Direzione generale, sulla richiesta del Capo del 2.° Ufficio o su quella del Capo della 3.° Divisione, il Capo della Divisione della computisteria generale spedirà l'ordine di pagamento a favore del Tesoriere centrale - Modello N. 149 - delle somme che saranno state accertate da apposita deliberazione, e se prenderà nota sui propri registri.

Art. 446. Tutte le operazioni riguardanti l'iscrizione e l'estinzione dei debiti che si faranno dalla 2.° e 3.° Divisione saranno comunicate alla Divisione della computisteria generale che le trascriverà per ordine di data sopra il Libro Giornale - Modello N. 136 - a quindi sul Libro Mastro.

Art. 447. Sul Libro Giornale menzionato al precedente articolo, oltre le operazioni della 2.° e 3.° Divisione, si anoteranno giornalmente tutte le operazioni che si fanno direttamente dalla Divisione della computisteria generale specialmente nei suoi rapporti col Cassiere centrale.

Art. 448. Saranno aperti sul Libro Mastro tanti conti quanti sono le categorie del consolidato e quelle dei debiti non unificati. Ogni conto sarà suddiviso in tanti conti subalterni quanti sono i servizi di ciascun debito.

Art. 449. Il conto del debito consolidato dal Gran Libro sarà diviso in tre parti come nei modelli numeri 137, 138 e 139, cioè: in conto per servizio delle rendite, in conto per l'estinzione, e in conto di cassa.

Art. 450. Il conto per servizio delle rendite si suddividerà nei seguenti conti subalterni:

1. In conto per le rendite create o unificate;
2. Idem per le assegnazioni;
3. Idem per le rate dovute dal Tesoro dello Stato sulle tante assegnazioni;
4. Idem per le riscossioni fatte sulle assegnazioni;
5. Idem per lo stato delle rendite iscritte;
6. Idem per le rate semestrali dovute sulle iscrizioni;
7. Idem per i pagamenti fatti dal Cassiere;
8. Idem per lo stato delle rate semestrali delle rendite prescritte;
9. Idem per lo stato delle rendite stesse prescritte.

Art. 451. Il conto per il servizio dell'estinzione si suddividerà come segue:

1. In conto per le assegnazioni;
2. Idem per le somme dovute sulle assegnazioni;
3. Idem per le riscossioni fatte sulle assegnazioni;
4. Idem per gli acquisti al valore del corso;
5. Idem per i pagamenti fatti;
6. Idem per lo stato delle somme disponibili;
7. Idem per le somme impiegate.

Art. 452. Il conto di cassa sarà suddiviso in conto di debito e in conto di credito; nel primo saranno registrate tutte le riscossioni fatte dal cassiere centrale; nel secondo tutti i discarichi ottenuti dal medesimo per pagamenti portati nei giornali d'uscita delle varie quindicine dell'anno.

Art. 453. Il conto per le obbligazioni al portatore che si estinguono per estrazione a sorte e con premi, e per le quali è assegnato un fondo in ragione com-

posta, si distinguerà in tre parti in conto d'interessi, in conto d'estinzione e di premi e in conto di cassa.

Art. 454. Il conto d'interessi si suddividerà nei seguenti conti subalterni:

1. In conto per le assegnazioni;
2. Idem per le somme dovute sulle assegnazioni;
3. Idem per le riscossioni fatte sulle assegnazioni;
4. Idem per le obbligazioni create con deduzione di quelle riscattate;
5. Idem per gli interessi dovuti sulle obbligazioni;
6. Idem per i pagamenti fatti in conto degli interessi;
7. Idem per lo stato degli interessi sulle obbligazioni riscattate;
8. Idem per il trasporto degli interessi delle obbligazioni riscattate al conto d'estinzione.

Art. 455. Il conto per l'estinzione e per i premi si distinguerà nei seguenti conti subalterni:

1. In conto per le assegnazioni;
2. Idem per le somme dovute sulle assegnazioni;
3. Idem per le riscossioni fatte sulle assegnazioni;
4. Idem per le somme disponibili per l'estinzione e per i premi;
5. Idem per le somme impiegate nell'estinzione e nei premi;
6. Idem per i risultamenti delle estrazioni;
7. Idem per i pagamenti fatti in estinzione dei capitali e per i premi;
8. Idem per lo stato delle obbligazioni abbruciate.

Art. 456. Il conto di cassa per servizio delle obbligazioni al portatore sarà conforme al conto di cassa menzionato all'art. 452.

Art. 457. Il conto del debito redimibile 21 agosto 1836 sarà tenuto conformemente a quello delle obbligazioni, di cui è parola all'art. 453, meno l'assegnazione per i premi.

Art. 458. Il conto per le rendite del prestito Hambro sarà identico a quello delle obbligazioni indicate all'articolo 453 in quanto al servizio degli interessi e al conto di cassa. In quanto all'estinzione, finché la medesima si opererà per acquisti al corso, il conto che la riguarda sarà tenuto in conformità di quello tassativamente all'art. 451.

Art. 459. Il conto per il debito 15 e 16 giugno 1827 sarà identico a quello del consolidato.

Art. 460. I conti per servizio delle altre obbligazioni e rendite saranno conformi a quelli precedentemente indicati o varieranno secondo la condizione speciale stabilita per le medesime nelle leggi di rispettiva creazione, e secondo che l'estinzione s'opera in ragione semplice o composta sopra un fondo determinato invariabile, o sopra un fondo che si accresca progressivamente per effetto dell'estinzione stessa coi profitti degli interessi delle obbligazioni estratte.

Art. 461. Per i debiti che si estinguono a determinate scadenze, il conto dell'estinzione comprenderà le somme dovute alle scadenze rispettive, le somme riscosse dal tesoriere centrale e i pagamenti effettuati.

Art. 462. Gli stati mensili e trimestrali debbono essere desunti dai risultamenti dei singoli conti dei diversi debiti.

Art. 463. Per il riscontro delle operazioni dell'unificazione degli antichi debiti dello Stato, la Divisione della computisteria generale terrà per ciascun debito un registro di trascrizione - Modello N. 140 - sul quale riporterà i risultamenti generali d'ogni mese che le saranno consegnati dalla Divisione del Gran Libro, e trasmessi dalle Direzioni.

Il conteggio delle rate mensili, dovute prima che decorra il nuovo godimento sulle iscrizioni delle rendite trascritte, sarà riscontato sull'intera rendita trascritta a tutto il giorno in cui avrebbe nuovamente cominciato l'antico godimento semestrale.

Per le iscrizioni sulle quali non sarà più dovuto che una parte della rata semestrale corrente, il riscontro si farà per l'intera rendita trascritta a tutto il giorno ultimo del semestre in corso.

Art. 464. Il conto per il consolidato 5 p. 0/0 si aprirà sul Libro Mastro colla iscrizione della rendita creata colla legge del 17 luglio 1861, e colla trascrizione di quella dei debiti compresi nell'elenco B annesso alla legge del 4 agosto 1861, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'art. 4 della stessa legge.

Il conto per il consolidato 3 p. 0/0 si formerà colla iscrizione della rendita dei singoli debiti compresi nell'elenco C annesso alla citata legge, e salvo pure il disposto dello stesso articolo 4.

Art. 465. Lo stato di ciascuno dei debiti che si unificano sarà accertato nell'atto di chiudere gli antichi registri.

Le rendite riscattate o devolute al Tesoro dello Stato o che erano devolute al fondo d'estinzione e che si trovano ancora iscritte, saranno annulate definitivamente e dedotte dal totale della rendita da unificarsi. Sarà aggiunto il credito verso il Tesoro dello Stato per i fondi affetti all'estinzione e rimasti da impiegarsi all'epoca della pubblicazione della Legge del 4 agosto 1861. Ogni fondo che fossero stati riscossi in conto dell'estinzione, e che non siano stati impiegati nella medesima, saranno restituiti al Tesoro dello Stato.

Art. 466. In quanto alla Cassa d'immortizzazione del Gran Libro Lombardo, se ne acciterà il fondo patrimoniale ancora esistente, e quindi si preleverà sul medesimo un capitale corrispondente a quello dovuto per rimborso dei depositi investiti in detto fondo, che sarà pagato al Tesoro dello Stato per essere impiegato nell'acquisto di Buoni del Tesoro a favore del fondo dei depositi. Il rimanente del fondo patrimoniale cederà al demanio dello Stato, ad eccezione delle rendite iscritte sui registri che conserverà la nuova Direzione, le quali saranno definitivamente annulate. L'amministrazione di questi depositi continuerà fino a nuovo provvedimento ad esser tenuta sulla Cassa Direzione di Milano. Non si potranno però ricevere nuovi depositi, né gli interessi dei depositi vigenti potranno essere ulteriormente portati a titolo.

Il servizio dei debiti depositi formerà materia di conto speciale.

Art. 467. Per regola dei conti del consolidato il godimento della rendita da unificarsi comincerà per il consolidato 3 p. 0/0 dal 1° ottobre 1861, e per il consolidato 5 p. 0/0 dal 1° gennaio 1862. Le somme dovute dal Tesoro dello Stato sulle competenze dei vari debiti, e quelle dovute dall'amministrazione del Debito pubblico per rate semestrali e per rimborso di capitali scaduti e non ancora pagati, formeranno materia di un conto a parte, al quale sarà provveduto

con un'assegnazione unica speciale, a forma della liquidazione che si farà di ciascun debito il giorno che si chiuderanno gli antichi Uffici di Debito pubblico.

Art. 468. Alla scadenza dell'esercizio 1862 la Direzione generale del Debito pubblico renderà conto al Ministro delle Finanze dei risultamenti delle operazioni d'unificazione, e della sistemazione dei conti delle attuali amministrazioni di Debito pubblico.

Art. 469. In principio d'ogni anno la Divisione della Computisteria generale preparerà il conto normale d'amministrazione e di cassa, e i quadri statistici che debbono accompagnare la relazione che il Direttore generale è obbligato a presentare alla Commissione di vigilanza ai termini dell'art. 15 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

S. 3. - Operazioni ed attribuzioni dell'Ufficio 2.°

Art. 470. Le attribuzioni dell'Ufficio 2.° sono:

1. La registrazione dei pagamenti fatti per le rate semestrali delle rendite del consolidato, sui ruoli ricevuti dalla Divisione 2.°;
2. La formazione dei ruoli e degli estratti di ruolo per tempo stabilito all'art. 13 della legge del 4 agosto 1861 per pagamento delle rate semestrali delle rendite nominative dei debiti descritti negli Elencchi B e C della citata legge, salvo quanto è disposto all'art. 322 per i debiti iscritti sui registri delle Direzioni;
3. La registrazione di tutte indistintamente le rate semestrali dei debiti sommativati;
4. La tenuta dei registri delle iscrizioni dei debiti indicati nel citato elenco che si conservano presso la Direzione generale per l'annullamento delle rendite che si trascrivono sul Gran Libro e per le altre operazioni che li riguardano.

Art. 471. Il pagamento delle rate semestrali per le rendite dei debiti da unificarsi sarà ordinato ed eseguito per l'annata 1862 colle forme speciali di ciascun debito.

Art. 472. Ricevute dall'Ufficio 1.° le copie dei giornali d'uscita del Cassiere centrale colle corrispondenti carte giustificative, l'Ufficio 2.° risconterà la regolarità dei pagamenti, e quando nella via d'irregolare, procederà alla classificazione delle ricevute di pagamento, delle cedole e dei buoni per luogo di iscrizione, cioè per Direzione, per farsi la registrazione sui rispettivi ruoli e giornali. Le ricevute, le cedole e i buoni distinti per Direzione saranno per la più loro facile registrazione disposti per numero d'ordine delle rispettive iscrizioni.

Art. 473. In caso di irregolarità nei fatti pagamentali, o rispetto alla persona del titolare o del favore le rendite erano esclusivamente pagabili, o per pagamento di cedole non mature, alla riscossione o prescrizione, l'Ufficio 2.°, senza interrompere l'operazione della registrazione, prenderà nota delle avvertite irregolarità, e proporrà nel primo caso che il pagamento sia posto in regola per parte del Cassiere o Tesoriere che lo ha effettuato, e negli altri due casi dedurrà sulle copie dei giornali d'uscita le somme delle cedole prescritte o non mature al pagamento, dandone comunicazione al Cassiere centrale, perchè operi un'igual riduzione sui suoi registri. Le cedole prescritte o non mature al pagamento saranno restituite al Cassiere o Tesoriere che le ha pagate dandogliene l'opportuno debito.

Art. 474. Compita la registrazione l'Ufficio 2.° riordinerà, secondo i numeri dei giornali d'uscita del Cassiere, le carte giustificative dei pagamenti fatti, e ne darà discarico al Cassiere a piè delle copie dei giornali stessi d'uscita, restituendo le medesime coi corrispondenti documenti all'Ufficio 1.°, perchè sia provveduto agli decorrenti discarichi a favore del Cassiere centrale, dei Cassieri delle Direzioni, e ai rimborsi a favore dei Tesorieri di Circondario o del Tesoro dello Stato.

Art. 475. L'Ufficio 2.° curerà che i pagamenti delle rate semestrali delle rendite dei debiti nominativi siano chiusi col giorno 31 dicembre 1862, e siano chiusi per il 1.° del successivo gennaio 1863 i ruoli delle rendite nominative coi corrispondenti modelli di quietanza, e degli altri ordini di pagamento.

Art. 476. Alla scadenza d'ogni quinquennio saranno ritirati dalle casse delle Direzioni e delle Tesorerie di Circondario i ruoli di pagamento, le cui partite di credito non siano state interamente soddisfatte, e si acciteranno quindi le rate semestrali colpite dalla prescrizione quinquennale che sono devolute al Tesoro dello Stato.

Il pagamento delle rate semestrali prescritte sarà ordinato al Cassiere per mezzo dell'Ufficio 1.° a richiesta dell'Ufficio 2.°.

Art. 477. L'annullamento delle iscrizioni sui registri che si conservano dalla Direzione generale per le rendite che si unificano sul Gran Libro si opererà conformemente al disposto dell'art. 843. Le iscrizioni annullate saranno trascritte nell'apposito giornale - Modello N. 50.

TITOLO IX. - DELLE ATTRIBUZIONI DEL CASSIERE CENTRALE.

Art. 478. Il Cassiere centrale del Debito pubblico terrà i seguenti registri:

1. Giornale d'entrata conforme al Modello N. 150 per le riscossioni fatte sulle assegnazioni dei diversi debiti corrispondentemente alle note semestrali comunicate dalla Divisione della computisteria generale;
2. Giornale d'uscita per i pagamenti fatti per conto delle rendite, degli interessi delle obbligazioni e dei rimborsi del capitale, colla dilazione dei vari debiti e servizi;
3. Modello N. 151 - N.ri 1 - 2 - 3 - 4 per il pagamento delle rate semestrali delle rendite del consolidato 5 e 3 p. 0/0;
4. Modello N. 152 - N.ri 1 - 2 - 3 per il pagamento delle cedole delle obbligazioni;
5. Modello N. 153 per il pagamento delle rate semestrali delle rendite non unificate;
6. Modello N. 154 per il pagamento delle rate semestrali degli assegni provvisori;
7. Modello N. 155 per il pagamento delle cedole del prestito Hambro;
8. Modello N. 156 per il rimborso dei capitali delle rendite e degli assegni provvisori Macatani;
9. Modello N. 157 - N.ri 1 e 2 per il rimborso dei capitali e del pagamento dei premi delle obbligazioni estratte e riscattate.

I modelli diversificano secondo la condizione speciale di ciascun debito.

3. Registro per i depositi delle obbligazioni al portatore fatti in virtù della Legge del 4 aprile 1856 e distinti per categoria di debito - Modello N. 158.

4. Registri generali di debito e credito per le riscossioni e per i pagamenti in conformità dei Modelli Num. 134 e 135.

Esso si terrà inoltre dei seguenti stampati:

1. Del Modello N. 159 per la copia del giornale d'entrata distinto per categoria di debito;

2. Del Modello N. 160 per le note riassuntive delle quali si accompagnano alla Direzione generale le copie dei giornali d'uscita e i documenti giustificativi dei pagamenti;

3. Del Modello N. 161 per le note riassuntive di debito e credito che il Cassiere è obbligato a presentare alla Direzione generale alla fine d'ogni quindicina;

4. Del Modello N. 162 per lo stato giornaliero delle operazioni di entrata e d'uscita;

5. Del Modello N. 117 per la ricevuta dei titoli depositati;

6. Dei Modelli N. 162 bis, N. 1 e 5, per le note di pagamento da distribuirsi ai possessori delle rendite e delle obbligazioni per la riscossione delle rate semestrali.

Art. 479. Per ogni riscossione che il Cassiere centrale del Debito pubblico fa dalla Tesoreria centrale dello Stato, si spedisce una quietanza conforme al Modello N. 150, la quale sarà firmata dal Cassiere centrale, controfirmata dal Capo dell'Ufficio di riscontro destinato alla cassa, ed avrà il visto del Direttore generale.

Ogni quietanza sarà registrata dalla Divisione della Computisteria generale, e sarà firmata dal Capo della Divisione stessa.

Art. 480. Le uscite delle quietanze spedite dal Cassiere centrale formeranno il giornale di entrata del medesimo, e i risultamenti di esso saranno inoltre trascritti sopra altro apposito registro.

Art. 481. I pagamenti per servizio del Debito pubblico si faranno, ai termini dell'art. 10 del R. Decreto del 28 luglio 1861, direttamente dal Cassiere centrale o per suo conto, o per conto del Tesoriere centrale o del Tesoro stesso dello Stato.

Si faranno per conto del Cassiere centrale dalle Casse delle Direzioni, per conto del Tesoriere centrale dai Tesorieri di Circondario, e per conto del Tesoro dello Stato dalle Casse Bancarie all'estero.

Art. 482. Il Cassiere centrale, oltre il pagamento delle rate semestrali delle rendite e delle obbligazioni, che è tenuto a fare in conformità del disposto all'articolo 8 del R. Decreto del 28 luglio 1861, eseguirà il rimborso dei capitali delle rendite e delle obbligazioni estinte, e tutti gli altri pagamenti che saranno ordinati dalla Direzione generale.

Art. 483. I pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale si trascrivono giornalmente nei giornali d'uscita indistintamente per ogni categoria di debito e per servizio.

Il servizio dei pagamenti si regolerà di 15 in 15 giorni.

Art. 484. I pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale saranno registrati nelle quindicine nelle quali furono eseguiti.

Il Cassiere centrale ne renderà conto alla Direzione generale per l'opportuno accreditamento, in principio della quindicina seguente, colla trasmissione alla Direzione della Computisteria generale delle copie dei giornali d'uscita e delle corrispondenti carte giustificative.

Contemporaneamente alla trasmissione della copia dei giornali d'uscita, il Cassiere centrale consegnerà la copia del giornale di entrata, e la nota riassuntiva di debito e di credito. Nella stessa occasione il Cassiere centrale presenterà alla Direzione generale lo stato del suo debito e credito a tutta la quindicina trascorsa.

Art. 485. I pagamenti fatti dai Cassieri e dai Tesorieri di Circondario saranno registrati a credito del Cassiere centrale nella quindicina nella quale ne ha avuto ricevuta le carte giustificative dalla Divisione della computisteria generale o nella quindicina seguente, e non più tardi.

Art. 486. I pagamenti fatti dalle Casse Bancarie all'estero per conto del Tesoro dello Stato saranno registrati nella quindicina in cui se ne ricevono le carte giustificative o in quella seguente.

Art. 487. Il Cassiere centrale sull'ordine della Direzione generale spedirà le quietanze come all'art. 431 a favore del Tesoriere centrale per i fondi anticipati dai Tesorieri di Circondario, e ne curerà la conversione in quietanze di rimborso a favore del Tesoriere.

Art. 488. Dietro ordine della Direzione generale il Cassiere centrale spedirà le quietanze per le anticipazioni dei fondi a farsi ai Cassieri delle Direzioni, e ne curerà la conversione in Vaglia del Tesoro da spedirsi a favore dei Cassieri delle Direzioni sui Tesorieri del rispettivo Circondario, come all'art. 334. Il Cassiere centrale terrà un registro conforme al Modello N. 132 per i conti di queste anticipazioni.

Art. 489. Le commissionazioni dei fondi per i pagamenti che si faranno direttamente alla Cassa centrale saranno domandate dal Cassiere stesso alla Direzione generale, la quale ne farà richiesta alla Direzione generale del Tesoro, e ordinerà quindi al Cassiere di apporre l'opportuna quietanza.

Art. 490. La presentazione delle cedole per il pagamento delle rate semestrali delle rendite al portatore o delle obbligazioni dello Stato dovrà sempre essere accompagnata dalle note che si distribuiscono alla Cassa - Modello N. 163 bis. - Per le cedole delle obbligazioni al portatore e delle cedole che hanno somme uguali basterà che nella nota sia indicato il numero delle cedole che si presentano e la somma totale delle medesime, coll'indicazione del debito al quale appartengono.

Per le rendite nominative si accennerà, nella nota che si presenta unitamente ai certificati, il numero delle iscrizioni, la rata semestrale e il semestre cui si riferisce.

Le note saranno sottoscritte dagli editori dei titoli.

Art. 491. Quando si presentano cedole di obbligazioni al portatore, i possessori sono tenuti a servirsi nell'Ufficio del Cassiere lo zibello d'estrazione che vi si tengono appese, onde assicurarsi se le obbligazioni di cui sono possessori, non siano state comprese in qualche estrazione. In difetto di tale verificazione non avranno diritto a reclamo alcuno, quantunque il cassiere pagasse inavvertitamente, le cedole la cui somma dovesse essere poi restituita sul capitale dell'obbligazione.

Art. 492. Il pagamento delle rendite riaccolte ad usufrutto sarà fatto sulla presentazione del relativo certificato, e se l'usufrutto è stabilito sulla esistenza contemporanea dell'attestato dell'esistenza in vita dell'usufruttuario. Quest'attestato dovrà essere in carta bollata.

Art. 493. Per le rendite che sono pagabili al titolare in persona, il Cassiere centrale sarà sempre in diritto di richiedere che l'esibitore del certificato d'iscrizione giustificativo d'essere veramente il titolare iscritto o il suo procuratore speciale, quale è designato nel Modello di ricevuta, e sull'estratto del ruolo di pagamento.

Art. 494. Non potrà farsi pagamento di rendite nominative se l'iscrizione non è portata sull'estratto del ruolo consegnato al Cassiere centrale, e se questo

non è corredato del Modello di ricevuta. Il pagamento sarà fatto dopo l'apposizione del bollo sui certificati d'iscrizione o su quelli d'usufrutto, e dopo la sottoscrizione della ricevuta.

Art. 495. Le sottoscrizioni sulle note e sulle ricevute dovranno essere leggibili, e il Cassiere ha diritto di rifiutare il pagamento a chi non sottoscrive in modo intelligibile.

Art. 496. I pagamenti delle rendite nominative saranno trascritti sui rispettivi estratti, del ruolo col nome e cognome della persona che ritira, e col numero di cassa dato alla ricevuta.

Art. 497. In occasione di deposito di titoli fatto in virtù della Legge del 4 aprile 1856, il Cassiere centrale riscontrerà i titoli che gli vengono presentati coll'ordine di ricevimento, e quando li abbia riconosciuti regolari spedisirà la ricevuta nei medesimi conformi al Modello N. 147, e trascriverà sul registro - Modello N. 158 - il numero e la data della ricevuta che spedisce, il nome, cognome e nome del padre del depositante e la designazione dei titoli depositati.

Art. 498. Sul registro di trascrizione del deposito si annoteranno gli ordini di restituzione o di consegna dei titoli di cui sarà data ricevuta sul registro stesso, oltre a quella da farsi sull'ordine di restituzione o di consegna.

Art. 499. In caso di ritiro di titoli per effetto d'estinzione o per sostituzione, si annullerà l'articolo del deposito e si spedisirà una nuova ricevuta con un nuovo numero d'iscrizione.

Art. 500. Per ottenere il discarico dei pagamenti fatti sui certificati di deposito, il Cassiere centrale dovrà ogni mese staccare dalle obbligazioni depositate le cedole corrispondenti alle ricevute dei pagamenti operati nel mese precedente, annullarle e unire alle rispettive ricevute.

Art. 501. Col conto che il Cassiere centrale è obbligato a presentare alla Direzione generale, a norma del disposto dell'art. 14 del Regio Decreto del 28 luglio 1861, esso darà pure il conto dei titoli depositati e restituiti dentro l'anno, coi risultamenti accertati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Esso renderà conto, ancora del maneggio dei fondi riguardanti le incumbenze straordinarie affidate alla Direzione generale.

Art. 502. L'Ufficio del Cassiere dovrà rimanere aperto al pubblico in tutti i giorni feriali e nelle ore che saranno per determinarsi dal Direttore generale. L'Ufficio della cassa non potrà chiudersi al pubblico, che nei giorni di verifica e nelle ore in cui la medesima ha luogo, e sempre dietro ordine del Direttore generale.

TITOLO X.

DELL'ATTRIBUZIONE DEI CASSIERI DELLE DIREZIONI.

Art. 503. I Cassieri delle Direzioni faranno il pagamento delle rate semestrali di tutte indistintamente le rendite che sono amministrate dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Essi faranno ancora il rimborso dei capitali delle rendite e delle obbligazioni estratte.

Art. 504. I pagamenti si faranno dai Cassieri per conto del Cassiere centrale colle somme anticipate loro dalla Direzione generale, mediante Vaglia del Tesoro spediti a loro favore sopra i Tesorieri del rispettivo Circondario.

Art. 505. I pagamenti delle rate semestrali delle rendite al portatore si faranno, ai termini dell'art. 56 del R. Decreto del 28 luglio 1861, sulla semplice consegna delle rispettive cedole senz'obbligo di preventiva domanda.

Il pagamento delle rate semestrali sulle iscrizioni nominative si farà sulla presentazione dei relativi certificati d'iscrizione o d'usufrutto, a norma degli estratti di ruolo e dei Modelli di quietanza che saranno stati trasmessi ai Cassieri dalla Direzione generale per mezzo delle Direzioni, a meno che il pagamento debba farsi personalmente ai titolari delle rendite o al loro procuratore speciale, nel qual caso sarà esso effettuato esclusivamente alla persona iscritta sull'estratto del ruolo e sul Modello di quietanza.

Le domande di pagamento dovranno essere fatte mediante presentazione di nota specificata, come all'art. 490.

Art. 506. I Cassieri delle Direzioni riceveranno dalla Direzione generale tanti estratti di ruolo, quante sono le Direzioni e quante le categorie del debito per le cui rendite fu domandato o deve essere fatto il pagamento.

Art. 507. Alla presentazione delle cedole delle cartelle e delle obbligazioni, i Cassieri verificheranno se le medesime riguardano semestri non ancora scaduti e se non siano colpite dalla prescrizione quinquennale, nei quali casi, quando le pagassero, non potrebbero ottenere discarico, dalla Direzione generale.

Per le cedole delle obbligazioni al portatore si praticerà dal presentatore quanto è stabilito all'art. 491.

Art. 508. Le cedole delle iscrizioni al portatore, che saranno state pagate, verranno annullate nel modo prescritto all'art. 57 del R. Decreto del 28 luglio 1861, e mediante un taglio orizzontale.

L'accertamento del pagamento delle rendite nominative si farà come all'art. 68 del citato R. Decreto, e mediante annotamento sull'estratto del ruolo.

Art. 509. I pagamenti fatti dai Cassieri delle Direzioni saranno giorno per giorno registrati nel giornale d'uscita distintamente per ciascuna categoria di debito e per servizio, per cui si potrà, secondo le circostanze, far uso degli elenchi conformi ai Modelli N. 163, 164 e 165.

Art. 510. La registrazione si farà distintamente per le rendite del Consolidato iscritte sui registri della Direzione generale e per quelle iscritte sui registri delle Direzioni, e per le rendite dei debiti non unificati.

Art. 511. Alla fine d'ogni mese i Cassieri trasmetteranno alla Direzione generale, per mezzo delle Direzioni, le cedole estinte e le quietanze per i pagamenti fatti a tutto il giorno 20, che saranno descritti negli elenchi menzionati all'art. 509, ed accompagnati da nota riassuntiva conforme al Modello N. 166.

Gli elenchi saranno distinti per le rendite del consolidato iscritte sui registri della Direzione generale e per quelle iscritte sui registri delle Direzioni, e per le rendite dei debiti non unificati.

Art. 512. Agli elenchi delle cedole e delle quietanze i Cassieri aggiungeranno in ogni mese lo stato riassuntivo delle anticipazioni e dei pagamenti fatti nell'anno, non meno che delle somme restanti in cassa la sera del giorno 20 di ogni mese.

Art. 513. I Cassieri terranno un giornale di debito e credito per le anticipazioni avute, e per i pagamenti fatti in ogni anno, sul quale trascriveranno la data e il numero e le somme dei Vaglia del Tesoro, e quindi

la data e il numero delle note di accreditamento che riceveranno mensilmente dalla Direzione generale.

Art. 514. Le prime anticipazioni di fondi saranno fatte dalla Direzione generale sulla proposta delle Direzioni. Le somme successive saranno chieste dai Cassieri stessi per mezzo delle Direzioni rispettive.

Art. 515. In principio d'ogni anno i Cassieri delle Direzioni formeranno il loro conto di debito e credito per tutte le riscossioni e per tutti i pagamenti fatti, e lo trasmetteranno alla Direzione generale non più tardi del primo giorno del mese di febbraio.

Art. 516. In caso d'ordine di sospensione del pagamento delle rate semestrali, i Cassieri ne prenderanno nota sull'estratto del ruolo, e ne separeranno il relativo Modello di quietanza, che trasmetteranno alla Direzione generale quando ne siano richiesti.

Art. 517. Le verificazioni mensili di cassa si faranno dal Direttore col l'assistenza del Capo dell'Ufficio del Gran Libro, con l'intervento del Delegato dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e in contraddittorio del Cassiere e dell'Impiegato dell'Ufficio di riscontro destinato alla Cassa.

Gli elementi per la verifica della Cassa saranno forniti dall'Ufficio del Gran Libro, e il Segretario della Direzione ne stenderà l'occorrente processo verbale.

Art. 518. Oltre le disposizioni di cui è parola nel presente Titolo, i Cassieri delle Direzioni si atterranno nei pagamenti che essi fanno alle altre norme generali stabilite pel Cassiere centrale.

TITOLO XI. DEI PAGAMENTI CHE SI FANNO DAI TESORIERI E ALTRI AGENTI DEL TESORO.

Art. 519. I pagamenti per servizio del Debito pubblico, dove non esistono Cassa speciali, si faranno dai Tesorieri di Circondario o da altri Agenti del Tesoro specialmente designati per conto del Tesoriere centrale colle somme in massa della Tesoreria centrale.

I Tesorieri e gli altri Agenti saranno rimborsati dei pagamenti fatti mediante quietanze di discarico per parte del Tesoriere centrale.

Art. 520. Le norme per l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti sono identiche a quelle prescritte per i pagamenti che si fanno dalle Casse del Debito pubblico, salvo i rispettivi rapporti coi superiori Uffici.

Art. 521. Per la registrazione delle cedole estinte e delle quietanze di pagamento, e per la trasmissione delle medesime alla Direzione generale, i Tesorieri e gli altri Agenti si varranno degli stessi modelli stabiliti per i Cassieri delle Direzioni, e la spedizione degli elenchi dovrà farsi in conformità di quanto è prescritto al precedente Titolo.

Art. 522. Le comunicazioni tra la Direzione generale e i Tesorieri e gli altri Agenti avranno luogo per mezzo degli Uffici di Prefettura e di Sotto-Prefettura o degli altri Uffici Governativi che siano per essere specialmente designati.

TITOLO XII. DELLE OPERAZIONI ED ATTRIBUZIONI DELLA DIVISIONE 5. ARCHIVIO, ECONOMIA E DISTRIBUZIONE.

§ 1. - Disposizioni generali.

Art. 523. La Divisione dell'Archivio, Economia e Distribuzione è divisa in due Uffici:

1. Ufficio per l'Archivio e per l'Economia;

2. Ufficio per la distribuzione dei titoli di rendita e delle altre carte.

Art. 524. Il servizio dei ballatori e quello degli uscieri è sotto la dipendenza immediata del Capo della 5. Divisione, che risponde dell'esattezza e regolarità del servizio dei medesimi.

§ 2. - Delle attribuzioni dell'Ufficio dell'Archivio ed Economia.

Art. 525. Le attribuzioni dell'Ufficio dell'Archivio ed Economia sono:

1. La spedizione della corrispondenza della Direzione generale;

2. La classificazione, conservazione e distribuzione dei fascicoli degli affari;

3. La conservazione degli stampati per i titoli di debito pubblico, e la distribuzione dei medesimi agli Uffici interni e alle Direzioni;

4. Il pagamento degli stipendi agli impiegati straordinari, e quello delle somme che si riscuotono dall'Ufficio 2° per i titoli di bollo sulle cartelle e sui certificati, e per la tassa dell'uno per mille sul capitale nominale delle obbligazioni depositate;

5. La compilazione dei progetti dei contratti per la fabbricazione della carta filigranata, per la provvista del combustibile e per quella del vestiario degli uscieri;

6. L'esecuzione delle spese occorrenti per servizio interno e per l'acquisto e conservazione della mobilia degli Uffici;

7. La formazione dei prospetti per le spese annuali di amministrazione.

Art. 526. La corrispondenza della Direzione generale, meno quella dell'Ufficio del Gabinetto, è spedita dall'Ufficio dell'Archivio dopo averne preso nota in apposito registro - Modello n. 167 - sul quale è indicato l'oggetto dell'affare, il nome dell'usciera per mezzo del quale si fa la trasmissione, e quello della persona ricevente.

Art. 527. Per i pieghi che debbono essere semplicemente consegnati all'Ufficio postale, basterà la designazione dell'usciera per mezzo del quale si fa l'impostazione.

Art. 528. Quando i pieghi, che si trasmettono, debbono essere assicurati, si contrassegneranno con un numero d'ordine e si descriveranno in apposito elenco - Modello n. 168 - che si consegnerà per doppio all'Ufficio postale, affinché un esemplare del medesimo sottoscritto dall'ufficiale di servizio sia restituito all'usciera o all'impiegato che avrà accompagnato i pieghi.

Art. 529. I fascicoli degli affari che si consegnano all'Archivio saranno annotati secondo il numero di loro posizione in apposito registro - Modello n. 168 bis - e classificati negli scaffali dell'Archivio per ordine di materia come segue:

a) Fascicoli per domande isolate;

b) Idem per affari d'ordine generale;

c) Idem per corrispondenza colle Direzioni;

d) Idem per le spese d'amministrazione;

e) Idem per gli affari dell'unificazione degli antichi debiti dello Stato;

f) Idem per le operazioni dei singoli prestiti.

Art. 530. I fascicoli degli affari saranno raccolti per numero d'ordine in manipoli assicurati con una fascia, e rinchiusi in cartelle sul dorso delle quali si iscriverà il numero d'ordine del primo e dell'ultimo dei fascicoli contenuti.

Art. 531. Ogni manipolo avrà in fronte un foglio sul quale saranno trascritti i numeri d'ordine di tutti i fascicoli che vi si contengono, e un secondo foglio sul quale si annoterà il nome dell'impiegato al quale fu consegnato il fascicolo mancante, nel manipolo, la data della consegna e quella della restituzione.

Art. 532. L'impiegato che vorrà estrarre dall'Archivio il fascicolo di qualche affare ne sottoscriverà

apposita domanda che sarà approvata con un visto del Capo del rispettivo Ufficio. Le domande di fascicoli saranno poste in lista dall'Ufficio dell'Archivio con numero d'ordine progressivo che si rinnoverà ogni anno, e che si annoterà sul secondo foglio esistente in fronte al manipolo.

Art. 533. L'Ufficio dell'Archivio prende debito della consegna dei fascicoli trascrivendoli sul registro numero 108 bis.

Art. 534. I fascicoli consegnati agli Impiegati non debbono essere ritenuti per più di dieci giorni, a meno che circostanze speciali non richiedano di necessità che siano ritenuti per un tempo più lungo.

Art. 535. L'Ufficio dell'Archivio terrà un registro - Modello n. 169 - per conto della carta filigranata destinata alla stampa delle cartelle e dei certificati di iscrizione. In questo registro si indicherà la quantità della carta esistente al principio dell'anno, quella fabbricata e ricevuta posteriormente, quella impiegata nella stampa dei titoli di rendita, e la carta restante in Archivio.

Art. 536. Gli stampati delle cartelle e dei certificati, e quelli degli assegni provvisori dovranno classificarsi nell'Archivio per Direzione, e per debito. Le cartelle saranno inoltre distinte per categoria di rendita.

Art. 537. Gli stampati delle cartelle e dei certificati saranno distribuiti dalla Divisione dell'Archivio col bollo prescritto all'art. 9 della Legge del 10 luglio 1861, e con quello di cui è parola all'art. 25 del R. Decreto del 28 dello stesso mese ed anno.

Quelli che si trasmettono alle Direzioni avranno soltanto il bollo a pagamento prescritto dal citato art. 9 della Legge del 10 luglio 1861.

Art. 538. Per la distribuzione delle cartelle e dei certificati agli Uffici interni si terranno due registri, uno dall'Ufficio che distribuisce e l'altro da quello che riceve conformi al modello n. 170. Per la distribuzione alle Direzioni si terranno registri conformi al Modello n. 171. L'Ufficio dell'Archivio avrà inoltre un registro, conforme al Modello n. 171 bis, ove sarà minutamente descritto il movimento delle cartelle.

Art. 539. Nel registro di distribuzione per gli Uffici interni non si annoterà che la quantità dei titoli distribuiti, di quelli impiegati o annullati, e di quelli restanti in consegna.

Il registro di distribuzione per le Direzioni terrà conto inoltre del diritto di bollo, che dovrà essere rimborsato alla Direzione generale, col mezzo d'un vaglia del Tesoro spedito a favore del Capo della Divisione dell'Archivio e Economia, pagabile sul Tesoriere centrale.

Art. 540. La Direzione generale trasmetterà alle Direzioni per l'apertura del Gran Libro un competente numero di stampati per le cartelle, per i certificati e per gli assegni provvisori, e per i certificati d'usufrutto.

Le trasmissioni successive saranno fatte dietro domanda delle Direzioni.

Art. 541. Le cartelle e i certificati saranno presentati all'Ufficio dal bollo per l'apposizione del bollo prescritto all'art. 9 della legge del 10 luglio 1861, insieme con una nota specificata - Modello n. 172 - nella quale si indicherà la qualità e la quantità dei titoli che sono da bollarsi, e il diritto da portarsi a debito della Direzione generale.

Art. 542. Per il conto dei diritti di bollo sarà tenuto apposito registro - Modello n. 173 - nel quale si trascriverà il risultato delle note specificate, la quantità dei titoli da portarsi a discarico della Direzione generale per effetto di annullamento dei medesimi o per disposizione di legge o per qualsivoglia altra causa, quando i titoli di rendita sono da distribuirsi senza il pagamento del diritto di bollo; e infine si noterà la quantità dei bolli che restano a carico della Direzione generale, la somma dei diritti corrispondenti e la data dell'effettuato pagamento.

Art. 543. Il discarico dei diritti di bollo per disposizione di legge o per altra causa si procurerà dalla Direzione generale del Debito pubblico presso quella del Demanio e Tasse.

Art. 544. Il conto della stampa dei titoli di rendita sarà aperto sopra apposito registro - Modello n. 174 - sul quale si trascriverà la quantità della carta filigranata consegnata alla stamperia per le diverse stampe, e gli stampati eseguiti e consegnati alla Direzione generale.

Art. 545. Tutte le spese d'amministrazione saranno fatte dall'Ufficio dell'Archivio ed economia a norma della somma stanziata nel prospetto annuale per ciascun articolo di spesa.

Art. 546. I lavori e le provviste per il servizio interno della Direzione generale e delle Direzioni si faranno per appalto o ad economia.

Si faranno per appalto i contratti per la fabbricazione della carta filigranata, per la provvista del combustibile, per l'esecuzione degli stampati, e per le macchine per i bolli.

Le altre spese si faranno ad economia, sempreché ciascuna di esse non ecceda la somma di lire cinquecento.

Art. 547. I contratti per le spese eccedenti le lire 500 dovranno essere approvati dal Ministro delle Finanze, il quale, nei casi preveduti dalla Legge, sentirà prima l'avviso del Consiglio di Stato.

Art. 548. Le relazioni al Ministro delle Finanze per l'approvazione dei contratti saranno sempre presentate in doppio originale, e lo saranno in triplo esemplare, quando abbiano da sottoporsi all'avviso preventivo del Consiglio di Stato.

Il contratto che deve andar unito alla relazione sarà steso in doppio originale.

Art. 549. L'approvazione dei contratti si farà dal Ministro delle Finanze con decreto apposito.

Art. 550. Quando l'assegnazione annua non sarà sufficiente per sofferire alle spese delle rispettive categorie, se ne farà particolareggiato rapporto al Ministro delle Finanze, per dimostrare la necessità della maggiore spesa.

Art. 551. Le spese di amministrazione, quando non eccedono le lire 50, saranno pagate dietro semplice ricevuta; per le somme eccedenti le lire cinquanta, si spedisirà dal Capo della Divisione dell'Archivio un Mandato conforme al Modello N. 175 pagabile alla Cassa dell'Ufficio dell'Archivio ed Economia.

I mandati spediti saranno notati in un registro tenuto dal Capo della Divisione come al Modello N. 176. Per gli stipendi degli Impiegati straordinari si farà uso di mandati collettivi come al Modello N. 177.

Art. 552. Si terrà dall'Ufficio 4° un registro - Modello N. 178 - per le stampe diverse che occorrono alla Direzione generale ed in esso si annoterà la qualità degli stampati e quella della carta, e i prezzi relativi distintamente per la carta, per la stampa e per la rigatura.

Art. 553. Le somme assegnate annualmente per lo stipendio degli Impiegati straordinari non possono essere rivolte e destinate ad altro articolo di spesa. Né quelle stanziare per le altre spese possono destinarsi allo stipendio degli Impiegati straordinari.

Le altre categorie di spese possono compensarsi purché sempre nel limite della somma totale stanziata.

Art. 554. Per i conti delle spese d'amministrazione l'esercizio si protrarrà per tre mesi dopo la scadenza dell'anno volgare per la sistemazione dei conti non ancora liquidati.

Art. 555. L'abito d'uniforme per gli Uscieri sarà provveduto dall'Amministrazione in ragione d'una tunica, d'un berretto e d'un paio di pantaloni ogni anno, e di un cappello e di un pastrano o mantello ogni tre anni.

L'uniforme degli Uscieri sarà eguale per la Direzione generale e per le Direzioni, e sarà conforme a quello degli Uscieri del Ministero delle Finanze.

Art. 556. Per le spese d'amministrazione sarà trimestralmente fatta un'anticipazione di fondi dal Tesoro dello Stato sulla domanda della Direzione generale colla indicazione delle speciali categorie cui sono destinate.

Art. 557. Ogni tre mesi il Capo della Divisione dell'Archivio e dell'Economia renderà conto al Ministero delle Finanze delle spese fatte nel trimestre decorso, delle somme avute in anticipazione e dei residui rimasti da pagare.

Art. 558. Il conto sarà presentato in conformità del Modello N. 179, che nell'interno del foglio dà la dimostrazione della spesa occorsa nel trimestre, e in fronte lo stato generale delle spese fatte nell'anno e delle anticipazioni avute, coi risultamenti della somma rimasta disponibile sull'assegnazione annua.

Art. 559. Per il conto generale delle spese d'amministrazione si terrà un registro, come al Modello numero 180, nel quale si annoteranno le assegnazioni annue, le anticipazioni avute e le spese che di mano in mano verranno fatte, coll'annotazione dei corrispondenti pagamenti.

Art. 560. Nella trascrizione del conto trimestrale si chiederà, quando occorra, la somma necessaria a saldo del conto che si rimette e l'anticipazione per le spese del trimestre in corso.

Art. 561. Alla fine d'ogni trimestre saranno sistemati i conti dei diritti di bollo dietro i risultamenti del registro corrispondente e a norma delle note specificate, e se ne pagherà la somma nella Cassa del Ricevitore del bollo straordinario, previo le occorrenti riduzioni di cui è parola all'articolo 542.

Art. 562. I conti per le riscossioni fatte per conto degli agenti di cambio saranno sistemati semestralmente, a seconda dei risultamenti dei registri di riscossione e di quelli delle dichiarazioni tenute presso l'Ufficio del Segretariato.

Art. 563. Sarà tenuta una cassa forte nell'Ufficio dell'Archivio per la custodia delle somme che si anticipano dal Tesoro dello Stato; e per i pagamenti che si fanno dal Capo dell'Ufficio di distribuzione e dalle Direzioni per diritti di bollo ed altri.

Per il conto di questa cassa sarà tenuto un giornale apposito di entrata e di uscita per la registrazione degli incassi e dei pagamenti, conforme al Modello N. 181, i risultamenti del quale saranno accertati giornalmente.

La cassa sarà chiusa a doppia chiave, una delle quali sarà, al termine d'ogni giornata, ritirata dal Capo della Divisione e l'altra ritenuta dal Capo dell'Ufficio dell'Archivio.

Art. 564. La distribuzione degli oggetti di cancelleria si farà dietro domanda dei Capi di Sezione rispettivi, col visto del Capo della Divisione.

Ogni qualvolta si tratti o di acquisto di mobili o di altra spesa di qualche importanza, la richiesta che se ne fa dovrà essere approvata col visto del Direttore generale.

Art. 565. Si farà un solo prospetto annuo per le spese d'amministrazione della Direzione generale e delle Direzioni. Esso sarà però distinto in altrettante parti quante sono le Direzioni - Modello N. 182 -

Il prospetto sarà fatto separatamente per il personale e per le altre spese d'amministrazione, e colla distinzione delle spese ordinarie da quelle straordinarie.

Art. 566. Il 1.º gennaio 1862 si procederà ad un inventario generale della mobilia degli Uffici della Direzione generale, e ne sarà presa consegna dalla Divisione dell'Archivio, dell'Economia e della Distribuzione per la sua conservazione.

Le rinnovazioni e gli aumenti che si faranno in seguito saranno descritti in continuazione dell'inventario stesso.

§ 3. - Delle attribuzioni dell'Ufficio di distribuzione.

Art. 567. Le attribuzioni dell'Ufficio di distribuzione sono:

1.º Il riscontro del numero d'iscrizione dei titoli di rendita che si emettono dalla Direzione generale;

2.º Il conto per la distribuzione dei medesimi che si farà sia direttamente dall'Ufficio, sia per corrispondenza fuori della sede della Direzione generale;

3.º Il conto per la riscossione dei diritti di bollo dovuti alla finanza sui titoli che si consegnano, o si trasmettono, e per la riscossione di quelli dovuti agli agenti di cambio per le certificazioni fatte sui registri delle dichiarazioni di trasmissione, di tramutamento, d'ipoteca o di ritiro dei titoli depositati;

4.º Il conto per la riscossione della tassa dell'uno per mille sul capitale nominale dei titoli depositati, ai termini della legge 4 aprile 1856.

Art. 568. Per il riscontro del numero d'iscrizione dei titoli di rendita, sarà aperto un apposito registro distinto per categoria di debito, nel quale sarà indicato il numero progressivo col quale sono marcati i detti titoli Modello N. 183.

Art. 569. Il Capo dell'Ufficio di distribuzione, appena ricevuti i titoli di rendita firmati dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, gli farà registrare sul libro menzionato al precedente articolo, quindi trascriverà sul giornale conforme al Modello N. 184 le partite d'ogni affare, e se ne darà debito facendone ricevuta sul registro simile che sarà tenuto dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Il Capo dell'Ufficio di Distribuzione farà quindi staccare le cartelle dalle loro matrici, e curerà la bollatura a secco delle cedole, che si farà sotto la sorveglianza d'uno degli Impiegati dell'Ufficio di riscontro.

Le matrici delle cartelle saranno consegnate alla Divisione del Gran Libro.

Art. 570. In caso di doppia numerazione d'un titolo di rendita, ne sarà sospesa la registrazione e sarà restituito all'Ufficio di riscontro per l'occorrente rettificazione.

L'operazione di registrazione sul libro conforme al Modello N. 183, sarà comprovata sul titolo stesso col

L'apposizione del numero di posizione, che sarà stato lasciato in bianco dall'Ufficio che ha emesso il titolo.

Art. 571. Ogni consegna di titoli di rendita all'Ufficio di distribuzione sarà sommata e riunita ai risultamenti precedenti a carico dell'Ufficio stesso.

Art. 572. Ogni distribuzione di titoli di rendita sarà registrata sul giornale di carico e di scarico tenuto dal Capo dell'Ufficio di distribuzione e su quello tenuto dal Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 573. Alla fine d'ogni giornata sarà sommata l'uscita ed accertata colla presentazione delle corrispondenti ricevute.

I titoli di rendita rimasti non distribuiti saranno rispediti nell'apposita cassa-forte chiusa a due chiavi, una delle quali sarà ritirata dall'Ufficio di riscontro e l'altra ritenuta dal Capo dell'Ufficio di Distribuzione.

Al tempo stesso sarà accertata la somma delle riscossioni fatte per diritti di bollo e di deposito, e per quelli dovuti agli agenti di cambio.

Alla fine d'ogni settimana la somma risultante dagli incassi fatti sarà pagata al Capo dell'Ufficio dell'Archivio che se ne darà debito sul giornale di cassa, e ne darà scarico al Capo dell'Ufficio di distribuzione, mediante ricevuta sul giornale dal medesimo tenuto.

Ogni operazione di debito e di credito sarà sottoscritta dai Capi dei due Uffici, e avrà il visto del Capo della Divisione e del Capo dell'Ufficio di riscontro.

Art. 574. I fascicoli riguardanti i titoli di rendita e gli altri riscontri che si saranno distribuiti verranno al termine d'ogni giornata passati all'Ufficio dell'Archivio per la loro registrazione e classificazione.

Art. 575. Per la distribuzione dei titoli di rendita il Capo dell'Ufficio classificherà gli affari secondo il numero del rispettivo fascicolo e verificherà i diritti da riscuotersi che sono notati sulla coperta del fascicolo stesso e vi apporrà il suo visto per riscontro.

Art. 576. La distribuzione dei titoli si farà dietro la restituzione della ricevuta spedita dall'Ufficio del Segretario. Il richiedente o chi per esso dovrà firmare la ricevuta di ritiro a tergo della domanda stessa.

Art. 577. L'impiegato addetto alla distribuzione, dopo essersi accertato verbalmente dell'identità della persona del richiedente, farà sottoscrivere la ricevuta del ritiro.

Art. 578. La consegna dei titoli sarà fatta dopo il pagamento dei diritti dovuti.

Art. 579. In caso di restituzione di documenti da farsi contemporaneamente alla consegna delle note di osservazioni della Direzione generale, si ritirerà il *Bollettino* di riscontro spedito dall'Ufficio del Segretario e si consegneranno i documenti dietro ricevuta del richiedente.

Allorché si abbia solamente da consegnare la nota delle osservazioni fatte dalla Direzione generale sulla irregolarità o non ammissibilità della fatta domanda si prenderà semplice ricordo della fatta consegna sulla domanda stessa.

Art. 580. In occasione di straordinaria emissione di cartelle al portatore, per cui sia necessaria l'opera della sottoscrizione per parte di più Delegati della Corte dei conti, si aprirà un registro speciale, conforme ai Modelli N. 185 e 186, secondo che si tratterà di rendita 5 o 3 p. 0/0, nel quale s'incriveranno al termine d'ogni giornata, i titoli sottoscritti che si consegneranno dal Capo dell'Ufficio di riscontro al Capo della Divisione dell'Archivio per essere provvisoriamente rinchiusi in apposito armadio di ferro chiuso a due chiavi, e quindi estratti nel giorno susseguente per la bollatura a secco delle cedole e per lo stacco delle corrispondenti matrici.

Compiuta la bollatura delle cedole, e lo stacco delle matrici, le cartelle saranno dal Capo dell'Ufficio di riscontro, e dal Capo della Divisione dell'Archivio collimate e custodite in una stanza che sarà destinata ad uso di cassa-forte.

Art. 581. I titoli di rendita sottoscritti dai Delegati della Corte dei conti saranno descritti per quantità e per rendita nei registri di cui è parola nell'articolo precedente all'atto del primo deposito che se ne fa nell'armadio di ferro, e se ne estenderà apposita dichiarazione sui registri stessi che sarà data e sottoscritta dal Capo dell'Ufficio di riscontro e dal Capo della Divisione dell'Archivio.

Collocate le cartelle nella stanza destinata ad uso di cassa-forte, se ne stenderà nuova dichiarazione data e sottoscritta come sopra senza altra ripetizione di cifre, e con solo riferimento al precedente annottamento.

La quantità dei titoli di rendita che si collocano nella stanza destinata ad uso di cassa-forte deve sempre corrispondere a quella che fu depositata nell'armadio di ferro. Quando occorre fare la distribuzione delle cartelle, prima del loro collocamento nella suddetta stanza, anche in questo caso si dovrà prendere nota sul registro suindicato tanto della loro introduzione quanto della loro estrazione.

Art. 582. I titoli di rendita depositati nella stanza che serve di cassa-forte saranno raccolti in pacchi di mille per ciascuno, divisi per centesimi, e assicurati con una fascia sulla quale saranno annotati i numeri d'iscrizione e la rendita.

Art. 583. I registri, di cui è parola all'art. 580 saranno formati in guisa da dare da una parte i risultamenti d'entrata, e dall'altra quelli d'uscita, colla indicazione delle disposizioni che danno luogo all'entrata e all'uscita.

Art. 584. La stanza che serve di cassa-forte sarà chiusa a due chiavi, una delle quali sarà ritirata dal Capo dell'Ufficio di riscontro e l'altra dal Capo della Divisione dell'Archivio.

In principio d'ogni mese si eseguirà la verifica dei titoli esistenti nella stanza suddetta, e ne sarà fatta opportuna dichiarazione sui registri tenuti dal Capo dell'Ufficio di riscontro e dal Capo della Divisione dell'Archivio e sarà dai medesimi sottoscritta.

Art. 585. L'estrazione dei titoli di rendita dalla stanza che serve di cassa-forte sarà ordinata dal Direttore generale sul registro stesso tenuto dal Capo della Divisione dell'Archivio con dichiarazione da esso firmata.

L'Ufficio di riscontro approverà l'estrazione coll'apposizione d'un visto alla dichiarazione fatta dal Direttore generale.

Dopo di ciò l'estrazione si effettuerà dal Capo dell'Ufficio di distribuzione alla presenza del Capo dell'Ufficio di riscontro, e del Capo di Divisione dell'Archivio, e le cartelle estratte si descriveranno sul registro nella faccia opposta a quella del deposito colla data dell'estrazione e con riferimento all'ordine del Direttore generale.

Art. 586. Allorché le cartelle estratte saranno da consegnarsi direttamente dall'Ufficio di distribuzione, questo se ne darà carico portandole sul registro conforme ai Modelli N. 187 o 188 secondo che si tratti di rendita 5 o 3 p. 0/0.

Art. 587. La distribuzione delle cartelle sarà alla fine d'ogni giornata giustificata mediante la presentazione dei titoli corrispondenti o delle ricevute.

Sui titoli di giustificazione delle cartelle distribuite sarà impresso un bollo dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 588. In caso di trasmissione di cartelle nelle provincie o all'estero, prima che se ne faccia la estrazione dalla stanza che serve di cassa-forte, se ne darà la nota distinta al Capo dell'Ufficio di riscontro; quindi eseguita in presenza del medesimo, del Capo di Divisione dell'Archivio e del Capo d'Ufficio di distribuzione, l'estrazione delle cartelle, se ne formeranno i pacchi previa la contazione ed il riscontro colle indicazioni contenute nella nota suddetta e negli elenchi di accompagnamento.

I pacchi saranno chiusi col suggello dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e con quello della Direzione generale e numerati come all'art. 523; quindi se ne farà l'elenco e si trasmetteranno all'Ufficio postale accompagnato da un impiegato che ritirerà il doppio dell'elenco sottoscritto dall'Ufficiale di servizio.

Art. 589. Dell'operazione di trasmissione si formerà un processo verbale che sarà sottoscritto dal Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, dal Capo della Divisione dell'Archivio, e dal Capo dell'Ufficio di Distribuzione.

Art. 590. Gli Uffici ai quali sono stati diretti i pacchi delle cartelle, il cui invio sarà loro separatamente annunziato, dovranno al ricevimento dei medesimi accertare presso l'Ufficio postale l'integrità dei suggelli, quindi riscontare le cartelle coi relativi elenchi che accuseranno immediatamente il ricevimento alla Direzione generale, rinviiando un esemplare dell'elenco di trasmissione che sarà loro stato inviato per doppio, con apposita dichiarazione di ricevimento.

Art. 591. Per le operazioni del prestito autorizzato colla Legge del 17 luglio 1861, l'Ufficio di distribuzione terrà un registro apposito conforme al Modello N. 189, nel quale si anoteranno le trasmissioni fatte ai diversi Uffici col risultamenti del pagamento dei diritti di bollo e il ricevimento dei certificati provvisori saldati.

La trasmissione delle cartelle si farà con apposito elenco - Modello N. 189 bis.

Art. 592. In quanto al cambio dei titoli per dipendenza della Legge di unificazione del 4 agosto 1861, se esso si fa direttamente dall'Ufficio di distribuzione, si procederà come per gli affari ordinari notando sui due registri - Modelli 183 e 184 - i risultamenti d'ogni domanda.

Quando invece i titoli cambiati abbiano a trasmettersi alle Direzioni del debito pubblico o agli Uffici consolari all'estero, si noteranno sul registro - Modello N. 183 - e dopo il riscontro loro cogli elenchi relativi se ne farà la spedizione come all'articolo 588.

Art. 593. Della fatta trasmissione si prenderà nota sul terzo esemplare dell'elenco di accompagnamento che rimarrà presso la Direzione generale, sul quale apporranno la loro firma il Capo della Divisione dell'Archivio, il Capo dell'Ufficio di riscontro e il Capo dell'Ufficio di distribuzione.

La ricevuta della fatta trasmissione sarà giustificata dal ritorno d'un uno dei due elenchi d'accompagnamento.

Art. 594. L'Ufficio ricevente procederà nel modo indicato all'art. 590 per l'accertamento dell'integrità dei pieghi che riturrà dall'Ufficio postale, e riconoscerà la regolarità dei titoli trasmessi, facendone opportuna dichiarazione a piè degli elenchi d'accompagnamento.

Art. 595. Per le riscossioni che il Capo dell'Ufficio di distribuzione è tenuto a fare in conto della tassa dell'1 per mille dovuta, ai termini dell'art. 3 della Legge del 4 aprile 1856, pel deposito dei titoli al portatore prima della consegna del corrispondente certificato, spedisce una quietanza che staccherà da apposito registro a madre e figlia - Modello N. 190 - con un numero d'ordine progressivo da rinnovarsi ogni anno.

Art. 596. La tassa riscossa, sarà pagata secondo la speciale indicazione contenuta nel bilancio attivo del Ministero delle finanze, e con distinzione d'esercizio, a norma della Legge.

Art. 597. Per conto delle riscossioni, di cui è parola al precedente articolo, sarà tenuto un registro-giornale di debito e credito conforme al Modello N. 191, sul quale si noterà a debito la data di ciascun deposito, la natura e il capitale nominale di ciascun titolo, il numero e la data della quietanza spedita per il pagamento della tassa, e a credito le somme pagate alla Tesoreria del Circondario, la data ed il numero delle corrispondenti quietanze.

Art. 598. Alla scadenza di ciascuna mese, e per diciotto mesi durante i quali sarà aperto l'esercizio, si formerà lo stato delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti - Modello num. 192 - desunto dal registro-giornale.

Tale stato sottoscritto dal Capo della Divisione dell'Archivio sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro per servire agli occorrenti riscontri.

Art. 599. Al 1 gennaio 1863 si farà la verifica e l'accertamento dei titoli di rendita che si troveranno depositati presso l'Ufficio di distribuzione e se ne darà debito al rispettivo capo.

I titoli di rendita che sono giacenti da più anni presso l'Ufficio di distribuzione saranno descritti separatamente, e se ne farà soltanto riferimento in massa per la totalità della somma nel giornale di debito.

TITOLO XIII. — DELLE ATTRIBUZIONI ED OPERAZIONI DELL'UFFICIO DELL'ARCHIVIO ECONOMIA E DISTRIBUZIONE PRESSO LE DIREZIONI.

Art. 600. L'Ufficio dell'Archivio, Economia e Distribuzione presso le Direzioni adempierà alle attribuzioni della corrispondente Divisione presso la Direzione generale in ciò che resta affidato alle Direzioni, e opererà colle stesse norme, salvo quanto è altrimenti disposto.

Esso ha perciò l'incarico:

1. Della spedizione di tutta la corrispondenza della Direzione;
2. Della classificazione, conservazione e distribuzione dei fascicoli degli affari;
3. Della conservazione e distribuzione degli stampati per titoli di rendita;
4. Della compilazione dei progetti dei contratti per la provvista del combustibile, per gli stampati e pel vestiario degli Uscieri;
5. Dell'esecuzione delle spese occorrenti per il

servizio interno della Direzione e per l'acquisto e conservazione dei mobili degli Uffici;

6. Della formazione dei prospetti annuali delle spese di amministrazione;

7. Dei conti per la distribuzione dei titoli di rendita, e per la riscossione e pagamento dei diritti di bollo dovuti sui titoli consegnati.

Art. 601. L'Ufficio dell'Archivio, Economia e Distribuzione farà uso dei seguenti stampati:

1. Del Modello n. 193 per i conti degli stampati delle cartelle, certificati e assegni provvisori che sono somministrati dalla Direzione generale;
2. Del Modello n. 194 per i registri dei conti delle spese d'amministrazione;
3. Del Modello n. 195 per il rendiconto trimestrale delle spese d'amministrazione;
4. Del Modello n. 196 per il giornale di entrata e d'uscita dei titoli di rendita che si distribuiscono.

Si servirà inoltre degli altri stampati e registri della Direzione generale che occorreranno, colle modificazioni necessarie nelle rispettive intestazioni.

Art. 602. Le Direzioni, ricevuti gli stampati per le cartelle, per certificati e per gli assegni provvisori, li consegneranno all'Ufficio dell'Archivio economia e Distribuzione che li registrerà sull'apposito giornale - Modello n. 193 - e li classificherà e distribuirà a misura che ne sarà fatta domanda dall'Ufficio del Gran Libro.

Art. 603. L'Ufficio si darà debito dei diritti di bollo corrispondenti alle cartelle ed ai certificati che ha ricevuti, e ogni tre mesi pagherà la somma dei diritti riscossi sui titoli consegnati, alla Tesoreria del Circondario ritirando un Vaglia del Tesoro a favore del Capo della Divisione dell'Archivio presso la Direzione generale pagabile sulla Tesoreria centrale.

La Direzione generale, ricevuto il Vaglia del Tesoro, darà credito alla Direzione della somma dei diritti di bollo che rappresenta.

Art. 604. In quanto ai titoli che saranno stati annullati, se ne farà per parte del Direttore apposita dichiarazione, che servirà di giustificazione alla Direzione generale per l'occorrenza di scarico.

I titoli annullati dovranno essere abbruciati facendone constare per mezzo di processo verbale.

Art. 605. I contratti per provviste e lavori saranno stipulati dal Direttore e trasmessi, con apposito rapporto, al Direttore generale, il quale, ove nulla abbia da osservare, ne promuoverà la superiore approvazione a forma della Legge.

Art. 606. Quando la somma stanziata per le spese d'amministrazione sia insufficiente, e si renda necessario un aumento, il Direttore ne riferirà alla Direzione generale per gli occorrenti provvedimenti.

Art. 607. Le anticipazioni di somme per le spese d'amministrazione saranno promesse dalla Direzione generale sulla domanda delle Direzioni.

Art. 608. Il conto trimestrale per le spese d'amministrazione sarà trasmesso alla Direzione generale nei primi 10 giorni del trimestre successivo.

La Direzione generale riassumerà i risultamenti dei diversi conti e li presenterà al Ministro delle Finanze per l'approvazione e per la somministrazione dei fondi occorrenti.

Art. 609. Il conto della Direzione sarà presentato in conformità del Modello n. 195.

Art. 610. La distribuzione degli oggetti di cancelleria e la rinnovazione della mobilia sarà fatta sulla domanda del Capo del rispettivo Ufficio approvata con visto del Direttore.

Art. 611. Il prospetto annuale delle spese sarà approvato e sottoscritto dal Direttore e trasmesso alla Direzione generale, dietro richiesta della medesima.

Art. 612. Il Delegato per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, quando avrà firmati i titoli di rendita emessi dalla Direzione, ne farà la registrazione sull'apposito giornale e quindi li consegnerà coi rispettivi fascicoli all'Ufficio dell'Archivio, Economia e Distribuzione, perchè se ne dia debito, e ne prenda nota sui registri menzionati all'art. 609, e curi la bollatura delle cedole e delle cartelle.

Art. 613. Alla fine d'ogni giornata sarà accertata la rendita distribuita, la rendita restante e la somma dei diritti riscossi sul registro - Modello n. 196 - e se ne farà annotazione sul registro medesimo nella colonna delle annotazioni.

Tale annotazione sarà sottoscritta dal Delegato per l'Ufficio di riscontro e dal Capo dell'Ufficio della Direzione.

Art. 614. I titoli di rendita non distribuiti e i denari riscossi saranno custoditi in una cassa-forte, e chiusa a due chiavi, una delle quali sarà tenuta dal Delegato per l'Ufficio di riscontro, l'altra dal Capo dell'Ufficio della Direzione.

Art. 615. Il Delegato per l'Ufficio di riscontro presso la Direzione, nel sottoscrivere i titoli di rendita, verificherà se i diritti di bollo sono stati liquidati in conformità del disposto della Legge, e se le domande sono state presentate in carta da bollo.

Art. 616. Il Capo dell'Ufficio dell'Archivio accetterà alla fine d'ogni mese le somme riscosse per diritto di bollo e ne farà il pagamento alla Tesoreria del Circondario dietro il ritiro d'un Vaglia del Tesoro da spedirsi a favore del Capo di Divisione dell'Archivio della Direzione generale pagabile sul Tesoro centrale, come all'art. 603.

Il Vaglia del Tesoro sarà presentato all'Ufficio di riscontro per la necessaria registrazione, e se ne farà quindi la trasmissione alla Direzione generale.

Art. 617. In occasione di ricevimento di pieghi contenenti titoli di rendita, cambiati a norma della Legge del 4 agosto 1861, se ne accetterà l'integrità dei suggelli all'Ufficio postale, come all'articolo 590, quindi i pieghi saranno aperti dal Capo dell'Ufficio dell'Archivio in presenza del Direttore e del Delegato per l'Ufficio di riscontro.

I titoli trasmessi saranno riscontati coi rispettivi elenchi, e quando si trovi ogni cosa in perfetta regola, se ne farà opportuna dichiarazione a piè degli elenchi stessi.

Questa dichiarazione sarà sottoscritta dal Direttore, dal Delegato dell'Ufficio di riscontro e dal Capo dell'Ufficio dell'Archivio.

Un esemplare degli elenchi colla suddetta dichiarazione sarà rimandato alla Direzione generale e terrà luogo di ricevuta.

Art. 618. Quando i pieghi che si ricevono dall'Ufficio postale non si riconoscano integri, si apriranno ciò non ostante come nell'articolo precedente, ma alla presenza dell'Ufficio postale, e se i titoli non corrispondono agli elenchi, se ne farà constare da apposito processo verbale che si trasmetterà immediatamente per copia autentica alla Direzione generale per i provvedimenti che ravviserà opportuni, ritirando intanto i titoli ricevuti, onde non ritardarne la distribuzione.

Il processo verbale sarà anche sottoscritto dall'Ufficio postale.

Art. 619. I titoli ricevuti per cambio saranno consegnati al Capo dell'Ufficio dell'Archivio cui se ne darà debito notando sul registro - Modello n. 196 - la quantità totale dei titoli ricevuti e la rendita corrispondente.

La distribuzione dei titoli verrà indicata sull'elenco d'accorpamento, e alla fine d'ogni giornata se ne farà la verifica mediante il riscontro delle note specificate debitamente quietanzate.

Art. 620. Le stesse formalità rammentate agli articoli precedenti saranno osservate ogni qualvolta la Direzione sia per ricevere dalla Direzione generale invii di titoli di rendita da distribuirsi.

Essi saranno riscontati cogli elenchi d'accorpamento, e consegnati all'Ufficio di Distribuzione al quale ne sarà dato l'opportuno debito.

Art. 621. La distribuzione dei titoli di rendita e la comunicazione degli altri riscontri che si danno dalla Direzione, si eseguirà colle norme stesse che si praticano dalla Direzione generale.

Art. 622. Al principio del mese di gennaio del 1862 sarà formato l'inventario della mobilia della Direzione che sarà sottoscritto dal Direttore e dal Capo dell'Ufficio dell'Archivio.

Le mutazioni e sostituzioni o aumenti che saranno fatti in seguito vi saranno annotati in continuazione.

TITOLO XIV. — DELLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 623. L'Ufficio di riscontro della Corte dei conti oltre alle incumbenze affidategli colle precedenti disposizioni del presente regolamento, curerà che l'emissione delle rendite non si faccia se non in conformità di quanto prescrive l'art. 2 della Legge del 10 luglio 1861, che le istruzioni emesse in virtù di legge corrispondano nella loro totale quantità alla rendita creata o riconosciuta e che quelle che si fanno per effetto di traslazioni, tramutamenti, o trasferimenti corrispondano esattamente nella loro quantità alla rendita trasferita o tramutata.

Art. 624. L'Ufficio di riscontro curerà che le iscrizioni delle rendite vengano eseguite a norma del disposto degli articoli 7 e 8 della Legge del 4 agosto 1861.

Art. 625. Il Capo dell'Ufficio di riscontro destinerà gli impiegati necessari presso la Divisione del Gran Libro, e presso quella dei debiti non unificati, onde si proceda a norma dell'articolo 26 del Reale Decreto del 28 luglio 1861, alla formazione del doppio dei registri delle iscrizioni nominative e al portatore, e al doppio dei giornali di traslazione e tramutamento e degli stili d'iscrizioni e di riduzioni, che debbono trasmettersi mensilmente alla Corte dei conti colla data delle annotazioni eseguite sulle precedenti iscrizioni.

Esso destinerà un impiegato presso l'Ufficio del Segretario per il riscontro dei titoli di rendita che si ricevono, e un altro impiegato presso l'Ufficio di distribuzione per vegliare alla bollatura delle cartelle e delle cedole, e alla distribuzione dei titoli di rendita.

Art. 626. Il doppio dei registri di cui all'articolo precedente sarà certificato dal Capo della rispettiva Divisione e dal Capo dell'Ufficio di riscontro.

Art. 627. In caso di nuova iscrizione di rendita o di altra emissione straordinaria di titoli si dovrà dalla Direzione generale, prima di richiedere la sottoscrizione delle Cartelle, presentare all'Ufficio di riscontro la deliberazione colla quale si è ordinata l'iscrizione della rendita e la nota specificata dei titoli coi quali la medesima debbe essere emessa.

Il Capo dell'Ufficio di riscontro ne prenderà copia e la presenterà agli Ufficiali della Corte dei conti che potessero essere straordinariamente delegati alla sottoscrizione dei titoli. Essi terranno conto, in conformità della fatta comunicazione, delle cartelle che saranno loro presentate per la sottoscrizione, onde le medesime non abbiano ad emettersi oltre la quantità designata per ogni categoria di rendita.

I titoli di rendita saranno presentati per la sottoscrizione del Capo della Divisione del Gran Libro al Capo dell'Ufficio di riscontro che li consegnerà agli Ufficiali delegati della Corte dei conti.

Art. 628. Alla fine d'ogni giornata il Capo dell'Ufficio di riscontro riceverà dagli Ufficiali delegati le cartelle sottoscritte, le verificherà e ne curerà il deposito nell'armadio di ferro, di cui è menzione all'art. 580, ed il successivo collocamento nella stanza destinata ad uso di cassa-forte, dopo che le cedole delle cartelle stesse siano state bollate, e sia stato operato lo stacco delle matrici.

Una delle due chiavi, con cui è chiuso il predetto armadio, sarà ritenuta dal Capo dell'Ufficio di riscontro, e l'altra conservata dal Capo di Divisione dell'Archivio.

Art. 629. Per l'esecuzione delle operazioni ordinarie del servizio, il Capo dell'Ufficio di riscontro, ricevuti dal Direttore generale i fascicoli degli affari riguardanti le traslazioni, tramutamenti, divisioni, unioni e cambi di titoli, risconterà primieramente la quantità della rendita da tramutare, trasferire, dividere o cambiare con quella rappresentata dai nuovi titoli emessi, e quando vi corrisponda esattamente e tutto sia in perfetta regola, firma i nuovi titoli marcando d'un bollo speciale i titoli annullati.

Art. 630. Compiuta la sottoscrizione, il Capo dell'Ufficio di riscontro verificherà se la liquidazione dei diritti da riscuotersi sia fatta in coerenza della legge, e specialmente in conformità del disposto dell'art. 15 della Legge del 4 agosto 1861 e dell'art. 6 del R. Decreto del 5 settembre successivo.

Art. 631. Adempito a quanto è prescritto all'articolo precedente, il Capo dell'Ufficio di riscontro farà trascrivere nel registro tenuto in corrispondenza di quello che si tiene dal Capo dell'Ufficio di distribuzione i risultamenti degli affari ricevuti, e quindi consegnerà i fascicoli col registro stesso all'impiegato destinato presso l'Ufficio di distribuzione, perchè faccia eseguire la registrazione dei titoli, la traslazione degli affari sul registro corrispondente e la bollatura delle cartelle e delle cedole. Dopo di che gli affari coi relativi titoli saranno posti a disposizione del Capo dell'Ufficio di distribuzione per la consegna da farsene a chi di ragione.

Art. 632. Il Capo dell'Ufficio di riscontro è obbligato a riferire in principio d'ogni mese alla Corte dei conti sulla regolarità della tenuta dei conti della Direzione generale e sulla quantità e valore dei titoli di rendita che trovansi depositati presso la medesima.

Art. 633. Il Delegato per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le Direzioni avrà le stesse attribuzioni dell'Ufficio di riscontro designato presso la Direzione generale per le operazioni che sono affidate alle Direzioni.

Esso sottoscriverà i titoli di rendita che si emettono attenendosi alle fatte prescrizioni. Terrà un registro di carico e di scarico in corrispondenza con quello che sarà tenuto dal Capo dell'Ufficio dell'Archivio, e ritirerà una delle due chiavi con cui è chiusa la cassa-forte, ed assisterà alle operazioni tutte straordinarie che si avessero a compiere, e occorrere per il movimento dei titoli di rendita ed a quelle delle periodiche estrazioni a sorte, quando se ne debbano fare.

Art. 634. Il Delegato per l'Ufficio di riscatto presso le Direzioni non avrà il carico della formazione del doppio dei registri delle iscrizioni prescritto all'art. 26 del R. Decreto del 28 luglio 1861, com-

prendendosi questa incumbenza dal Capo dell'Ufficio stesso presso la Direzione generale. Esso esaminerà però un Impiegato presso l'Ufficio del Segretariato per la verificazione dei titoli che vi si ricevono, ed un secondo per vigilare ed assistere alla distribuzione presso l'Ufficio dell'Archivio. In principio d'ogni mese riferirà alla Corte dei conti sulla regolarità ed esattezza della tenuta dei conti delle Direzioni.

TITOLO XV. — DEGLI AGENTI DI CAMBIO DA DESTINARSI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

Art. 635. Saranno destinati Agenti di cambio presso la Direzione generale e presso le Direzioni per la certificazione delle dichiarazioni che si fanno sui

registri delle medesime, e per le altre operazioni di debito pubblico.

Nelle città ove non esistono Agenti di cambio ne faranno le veci i notai.

Art. 636. Gli Agenti di cambio destinati come all'articolo precedente dovranno trovarsi per turno settimanale ogni giorno in ora determinata presso l'Ufficio del Segretariato della Direzione generale o delle Direzioni, onde certificare l'identità e la capacità delle persone che dichiarano ed eseguire quelle altre operazioni che potranno loro essere commesse a norma della Legge.

Art. 637. La certificazione degli Agenti di cambio debbe esser fatta dietro conoscenza personale del di-

chiarante. In caso contrario, essi potranno negare il loro ministero, finché il dichiarante non abbia in modo legale provata l'identità e la capacità della sua persona.

Art. 638. Con apposito Reale Decreto si determineranno i diritti che competono agli Agenti di cambio per le operazioni di certificazione, o altre riguardanti il debito pubblico.

Torino, addì 3 novembre 1861.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
PIETRO BASTOGI.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO — N. 281 — Torino, Martedì 19 Novembre 1861

Inserzioni Legali

AVVERTENZA

Ai signori Procuratori Capi, Notai, Segretari, ecc., dimoranti nelle provincie, richiedenti inserzioni di Note od Avvisi giudiziari nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Ad evitare l'ommissione della seconda inserzione in tempo utile delle Note giudiziarie a termini di legge, i signori richiedenti sono pregati di darne avviso alla Tipografia due o tre giorni prima della scadenza di detto termine, senza che occorra di mandare altra copia della Nota da ripetere.

Ogni manoscritto portante inserzioni qualsiasi debb' essere diretto alla Tipografia suddetta, coll'annotazione in esso se abbiansi a fare una o due inserzioni.

Le Note ed Avvisi a termini di legge debbono stendersi su carta bollata, ed ogni foglio della medesima non deve contenere che una sola Nota od Avviso; si raccomanda inoltre la chiarezza dei nomi propri e delle cifre.

FALLIMENTO

di Luigi Piazza del fu Giuseppe, già droghiere in Torino, via Lagrange, num. 4, casa Pabini.

Si avvisano i creditori di detto Luigi Piazza, già droghiere e domiciliato in Torino, di rimettere, fra lo spazio di venti giorni, al sig. sindaco definitivo causidico capo Luigi Teolo in Torino, via porta Palatina, num. 1, od alla segreteria di questo tribunale di commercio il loro titoli di credito colla relativa nota in carta bollata che ne indichi l'ammontare, e di comparire personalmente o per mezzo di mandatario, in una sala dello stesso tribunale, davanti il signor giudice commissario Antonio Simonetti, alli 4 dicembre prossimo, ed alle ore 10 antimeridiane, per la verificazione del credito.

Torino, il 6 novembre 1861.

Avv. Massarola sost. segr.

FALLIMENTO

di Giovanni Garavino, già chiodiere e domiciliato in Torino, via del Palazzo di Città, num. 1, casa Rigoni.

Si avvisano i creditori verificati e giurati od ammessi per provvisione al passivo di detto fallimento, di ritrovarsi personalmente od in persona di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Francesco Corrà all' 8 del prossimo dicembre, alle ore 2 pomeridiane, in una sala di questo tribunale di commercio, per deliberare sulla formazione del concordato in esecuzione della legge commerciale.

Torino, 8 novembre 1861.

Avv. Massarola sost. segr.

SUBASTAZIONE

All'istanza del tribunale di circondario di Torino del 23 prossimo venturo dicembre, ore 10 antimeridiane, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento a favore degli offerenti e migliori offerenti, di una casa con orto, e cortile, campo e prato, e sito posti sulle rive di Torino, distretto parrocchiale di Pokostreda nella regione detta via Borga, distanti col numero 118, e con parti dei numeri 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122 nella sezione 56.ª della mappa, fra la coerenza di Antonio fu Domenico Brunetto, di Vincenzo Capucchio, e dell'averi ragione del signor Lacroix; designati in apposita relazione di perizia del signor geometra Pietro Giordano in data dell' 27 scorso agosto.

La subastazione di tali beni venne autorizzata ad istanza del signor cav. Luigi Cacherano di Bricherasio, residente in Torino, con sentenza del lodato tribunale di circondario in data dell' 7 scorso ottobre, in odio dei fratelli Brunetti residenti sulle rive di questa città; e l'incanto verrà aperto in due distinti lotti al prezzo offerto dall'istante, cioè per il lotto primo di L. 1600, e per il lotto secondo di L. 2200; e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni di cui nel relativo bando venale formato dal segretario di detto tribunale, in data dell' 9 corrente novembre, visibile in un con detta relazione di perizia nell'ufficio del causidico capo Prospero Gino procur. dell'istante.

Torino, addì 12 9 bre 1861.

Oldano sost. Gino p. c.

SUBASTAZIONE

Sull'istanza di Carlo Domenico Oddone domiciliato in Torino, come offerente di Gioacchino Grosso di Orbassano, e per elezione domiciliato in questa città, presso la persona e studio del signor notaio Leone Taccone, seguirà all'udienza di questo tribunale di circondario del giorno 13 prossimo dicembre, ore 10 antimeridiane, l'incanto degli infra accennati stabili di proprietà del suddetto Gioacchino Grosso, cioè:

Lotto unico
In territorio di Orbassano.

1. Corpo di casa composto al piano terreno di due camere, cucina, stalla, porcella, pollajo, pozzo, cortile ed aja; al piano superiore di 5 camere con balcone in legno, lenzuola stigne e 5 casai da terra; il tutto cinta da muro, di are 11, cent. 80, sezione B, regione al Terzi Valfrè.
2. Giardino di are 5, cent. 60, stessa sezione e regione.
3. Sito incolto di are 8, stessa regione e sezione.
4. Campo di are 27, stessa regione e sezione.
5. Altro campo di are 80, stessa regione e sezione.
6. Prato di ett. 1, are 38, sezione C, e regione Laghetto.
7. Sito incolto di are 2, stessa sezione e regione.

In tutto di ett. 2, 73, 40, al prezzo d'offerta di L. 2200, ed alle condizioni espresse nel relativo bando venale stampato in data del 23 ottobre testè passato.

Per le maggiori indicazioni dirigersi all'ufficio del procuratore capo Carlo Magnago in Torino, via S. Francesco d'Assisi, n. 18.

Torino, 9 9 bre 1861.

Lusona sost. Magnago p. c.

NOTIFICANZA

Ad istanza del signor Ambrogio Durante, dimorante a Genova, ed in dipendenza di atto di pignoramento dell' 11 corrente novembre, dell'usciera Losero, addetto al regio tribunale di circondario di Torino, venne con altro atto dell' 14 corrente mese, dell'usciera Tagliano, addetto alla giudicatura sezione Po, in questa città citato il signor Giovanni Battista Carpenetto, d'ignota residenza, dimora e domicilio, a termini di legge, per comparire avanti il signor giudice della sezione Po suddetta, ed all'udienza dell' 30 corrente novembre, ore 9 di mattina, per ivi essere ove il volesse, presentato alla dichiarazione da farsi dal signor tesoriere centrale di questa città, a mente dell'art. 761, n. 6 del codice di proc. civile.

Torino, 16 novembre 1861.

Soave sost. Degliotti proc. di S. M.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto 21 ottobre ultimo, passato alla segreteria del tribunale del circondario di Vercelli, Dano Giovanni, residente in Crescentino, dichiarò di accettare col beneficio d'inventario, l'eredità di sua madre dal fu suo fratello Giuseppe Felice Dano, tenente di cavalleria in ritiro, residente pure in suo vivente a Crescentino, e passò defunto il 18 giugno ultimo, nello stabilimento detto Villa Cristina, nelle vicinanze di Torino.

Torino, 16 novembre 1861.

Re sost. Ravasenga.

AVIS D'ENCHÈRES

Sur l'instance du sieur Guyon Joseph, domicilié à Saint Denis, en sa qualité de curateur à l'hoirie jacobine d'Orsieres Joseph Antoine, aussi de Saint Denis, le tribunal d'arrondissement d'Acosta, par son jugement du 12 octobre dernier, a fixé au 13 décembre prochain, l'enchère des biens immeubles composant la prédicté hoirie jacobine.

L'enchère de ces biens consistant en prés, champs, vignes, vachère et bâtiments, situés sur le territoire de Saint Denis, s'ouvrira en un seul lot, sous les clauses, conditions et offres dont aux bas d'enchère relatif.

Aoste, 8 novembre 1861.

Chantel subst. Pellissier proc.

OFFRES DE SIXIÈME

En suite d'offres de sixième faites par les sieurs Ferrero Antoine-Joseph, domicilié à Saint Nicolas, Jean Joseph Vauthier, domicilié à Avise, Lavy Prospero, domicilié aussi à Saint Nicolas, aux lots 2, 4, 5, 7 et 8 des biens subhastés en l'hoirie des frères Domains-Louis Constantin et Jacques Cyrien, domiciliés à Saint Nicolas, sur l'instance du sieur Hausman Cyrien, domicilié à Lassalle, et adjugés le 2 lot à Thomas Seraphin, le 4 lot à Domatice Joconde, le 5 à Domains Joseph-Louis, le 7 à Lavy Joseph-Emer, tous domiciliés à Saint Nicolas; et enfin le 8 à Cognet Jean-Joseph, domicilié à Arvier; le président du tribunal d'arrondissement d'Acosta, par son décret du 11 novembre courant, a fixé au 6 décembre prochain l'audience pour la nouvelle enchère des prédicts lots.

Aoste, le 13 novembre 1861

Chantel subst. Pellissier proc.

GRADUAZIONE

Oggi fu aperta la graduazione per distribuire il prezzo degli stabili subastati a danno di Beriola Guglielmo fu Antonio da Sciletta, debitore e terzi possessori Logorio Teresa di Antonio, Logorio Angelo, bersagliere, Partra spedale Costantino, da Sciletta, Bar Giuseppe fu Benedetto, da Sciletta, Ugope, ad istanza del sig. Onorato Galero di Torino, e gli interessati furono ingiunti a proporre le loro domande di collocazione fra 30 giorni.

Alba, 15 novembre 1861.

Ricca sost. Moreno.

GRADUAZIONE

Oggi, istante Maria Seglia moglie a Secondo Musso da Vezza, fu aperto il giudice d'ordine per distribuire il prezzo degli stabili del marito, subastati in novembre 1858, ad istanza di Teobaldo Pazzuto d'Alba, e gli interessati furono ingiunti a proporre le loro domande di collocazione fra 30 giorni.

Alba, 15 novembre 1861.

Ricca sost. Moreno.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Il tribunale di circondario di Chiavari, con sua sentenza dell' 26 ottobre ultimo, sulle istanze di Maria vedova di Antonio Nare, Agostina moglie di Giuseppe Longhino, Maddalena moglie di Antonio Lanata, sorella Grillo di Giuseppe, domiciliata a Sopra la Croce, mandamento di Borzonasca, circondario di Chiavari, provincia di Genova, rappresentate dal causidico sottoscritto, dichiarò definitivamente l'assenza di Giuseppe Grillo fu Angelo, che ebbe il suo ultimo domicilio e dimora in detto luogo di Sopra la Croce, mandamento di Borzonasca.

Chiavari, 16 novembre 1861.

F. Questa sost. Caribaldi.

TRASCRIZIONE

Audito Guglielmo d'Entragues, consolidario ora anche delle ragioni di sua sorella Caterina. Audito, comprava da Rabbia Giovanni fu Andrea d'Entragues, per mezzo di sua madre allora sua tutrice, con atto 20 luglio 1850, rogato Borgus, una pezza campo sita in Entragues, regione Brusco, d'are 27 circa, coerenti la via pubblica e Giacomo Mellano, per L. 1134, e questo contratto fece trascrivere all'ufficio delle ipoteche di Cuneo, ed inserirne in questo giornale tale trascrizione.

Cavaliere Pietro fu Michele d'Entragues, comprava con atto 15 ottobre 1851, rogato Borgus, dallo stesso Rabbia Giovanni fu Andrea, una pezza campo sita in Entragues, reg. Combe, d'are 22, 13, coerenti Giovanni Miraglio, per L. 532, 51, e fece trascrivere questo contratto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo, ed inserirne in questo giornale tale trascrizione.

Entrambi gli atti compratori ebbero ad istipire il giudice di purgazione e fecero significare a mente di legge agli interessati le volute notificanze, e rendono ciò noto in questo giornale negli effetti legali.

Cuneo, 16 novembre 1861.

G. Levent.

SUBASTAZIONE

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Cuneo il 18 dicembre p. v., alle ore 11 di mattina, nel solito locale delle sue udienze in Cuneo, avrà luogo l'incanto in via di appropriazione forzata degli stabili siti in territorio di Busca, regione Castellotto, sezione U, della superficie complessiva di are 93, cent. 4, eposti all'asta in un lotto, ed al prezzo di L. 805 occedente sotto volta il tributo regio sui medesimi impatti.

Tale vendita venne promossa ad istanza dell'illmo signor cav. Stefano Durandy comandante la brigata Reggia, domiciliato in Torino, rappresentato dal procuratore capo G. Batt. Favelli, contro il sacerdote don Giuseppe Vallardi maestro di scuola residente in Caraglio, e venne autorizzata con sentenza del suddetto tribunale in data 5 ottobre p. v., trascritta all'ufficio delle ipoteche di Cuneo, il 25 stesso mese, come da certificato sottoscritto Peas.

Le offerte in aumento al prezzo subastato non potranno essere minori di L. 20 ciascuna, ed il deposito da farsi a mani del segretario per lo speso della subasta sarà di L. 750 salvo il loro definitivo accertamento in più od in meno.

Si osserveranno infine i patti e condizioni di cui nel relativo bando venale in data 29 8 bre 1861, sottoscritto Vaccaneo segr.

Cuneo, il 15 8 bre 1861.

Bertone sost. Javelli proc.

AUMENTO DI SESTO

Il tribunale del circondario di Cuneo con sentenza di stamano deliberava la casa di via in due corpi, uno civile, l'altro rustico con corte annessa, comune però cogli altri proprietari, sita in Chiuso, incantata ad istanza del signor geometra Matteo Bongioanni di Bianfel, sulla somma da esso offerta di L. 275 a favore del signor Tommaso Baudi-

no di detto luogo di Chiuso, alla somma di L. 285.

Il termine utile per fare l'acquisto di detto agone con tutto il 25 dell'andante mese di novembre.

Cuneo, il 15 8 bre 1861.

Vaccaneo segr.

TRANSCRIPTION

An bureau des hypothèques de Pignerol, vol. 33, art. 123, le 9 octobre 1861, vint transcrit l'acte de 16 juin dernier, ratifié par le sousigné, instanté, par lequel Martin-Jean Jérôme, veuf de Blam Pierre-François de Balbotté d'Usseaux, tout un corps de bâtiment de haut en bas, situé à la montagne de l'Alp di Chazol, terroir d'Usseaux, tenant à couchant les frères Pastre et aux autres parts le chemin, pour le prix de L. 175.

Feneestrelles, le 15 octobre 1861.

Michel Bermond not.

TRANSCRIPTION

L'on a transcrit le 9 octobre 1861, vol. 33, art. 124, au bureau des hypothèques de Pignerol, l'acte venant en date 23 juillet dernier, reçu par le sousigné, instanté, par lequel Michelonnet Joseph feu Pierre, domicilié à Feneestrelles, vendit à Michelonnet Jean-Joseph, fils émancipé de Jean Jérôme de Feneestrelles, la maison située à Feneestrelles, qu'il acquit de Jean Jérôme Michelonnet en vertu d'acte 26 décembre 1834, reçu Bermond, pour le prix de L. 2,200.

Feneestrelles, le 15 octobre 1861.

Michel Bermond not.

ESTRATTO DI BANDO

Sull'istanza della comunità di Strambino, il regio tribunale del circondario d'Ivrea, con sua sentenza 23 ottobre prossimo passato, ordinò l'appropriateazione forzata per via di subasta, in odio di Biococo Pietro fu Domenico, Biococo Giovanni, Biagio, Giuseppe e Maria fu Antonio, e di altri, domiciliati a San Giusto, questi ultimi siccome minori in persona della loro madre e tutrice legale Romana Antonia dello stesso luogo. Ferrero Domenico di Giovanni, delle fini di Candia, debitori principali, e Ferrero Antonio di Giovanni, della detta fini di Candia, ed Anselmino Teresa, moglie di Giovanni Giovanni di S. Giusto, terzi possessori di diversi stabili posti nei territori di San Giorgio, San Giusto, e Ferrone, consistenti in case e siti, alberi e prati, istando per l'incanto l'udienza del 14 prossimo venturo gennaio.

La vendita si fa in sette distinti lotti e si apre sull'offerta dell'istante, cioè di lire 150 per il lotto 1, di L. 150 per il lotto 2, di L. 80 per il 3, di L. 185 per il 4, di lire 250 per il 5, di L. 100 per il 6 e di L. 100 per il lotto 7, eccedenti di cento volte l'anno regio tributo ed alle altre relative condizioni apprese dal bando venale 3 corrente mese, autentico Fissore segr.

Ivrea, 13 novembre 1861.

Corbellini sost. Gedda.

SUBASTAZIONE

Con sentenza del regio tribunale del circondario d'Ivrea, 28 ottobre p. p., sull'istanza del signor cav. Ingenuo Giovanni Martino Gallinati, domiciliato in Torino, venne autorizzata in odio dell' Vezetti Pietro fu Giuseppe, domiciliato in Agliè, debitore principale e Vezetti Paola moglie di Giovanni Battista Scavarda e Scavarda Maria moglie di Giovanni Battista Vezetti, delle fini d'Agliè, terzo possessori, l'appropriateazione forzata per via di subasta, di alcuni stabili posti in territorio d'Agliè, consistenti in casa, corte, orto, prati, alberi a boschi, fissando per la vendita l'udienza dell' 11 gennaio p. v.

L'incanto si fa in un solo lotto e si apre sul prezzo dall'istante offerto, di L. 1000, eccedente di cento volte l'anno regio tributo, ed alle altre condizioni risultanti dall'apposito bando venale 8 novembre corrente mese, autentico Fissore segr.

Ivrea, 18 novembre 1861.

Corbellini sost. Gedda.

FALLIMENTO

di Carlo Balsani, negoziante in oggetti di moda nella città di Novara.

Si avvisano i creditori del predetto fallimento, di presentarsi personalmente o per mezzo di mandatario, nel termine di cui nell'art. 527 codice di commercio, al sindaco di detto fallimento, ditta Grassi Morello e Neppino, corrente in Torino, e rimettere alla stessa i loro titoli di credito con una nota in carta bollata, indicante la somma di cui si propongono creditori, ovvero di farsi il deposito nella segreteria del tribunale di questo circondario, e di radunarsi in una delle sale di detto tribunale, avanti il signor avv. Spingardi, giudice commissario, alle ore 11 antimeridiane del giorno 18 gennaio 1862 per la verificazione del credito.

Novara, 11, novembre 1861.

Picco segr.

SUBASTAZIONE

Con bando venale in data del 6 corrente novembre del signor segretario del tribunale di circondario sedente in Pinerolo; fu pubblicata la vendita all'incanto, che si farà all'udienza del detto tribunale del 14 prossimo dicembre, all'ora una pomeridiana, degli stabili subastati in odio di Gausen Gio. Battista fu Lorenzo residente a Villafranca Piemonte ad istanza del signor Salomon Lattes residente a Moretta, dei quali stabili fu autorizzata la appropriazione forzata con sentenza del tribunale di questa città, proferta il 3 ut. scorso 8 bre.

I detti stabili sono situati in territorio di Villafranca Piemonte, e sono posti in vendita in due distinti lotti, del quali il primo comprende una casa e sito dell'istesso in mappa al numero 3211 parte, della superficie di are 2, e cent. 18, nella regione San Michele; ed il secondo consiste in un campo allentato, della stessa regione, descritto in mappa al numero 3215 parte, della superficie di are 19, e cent. 5.

L'incanto si aprirà sulle offerte e colle condizioni applegate nel bando.

Pinerolo, addì 11 di 9 bre 1861.

F. Spingardi sost. Ricca p. c.

NUOVO INCANTO

Dietro aumento di sete fatti al prezzo del precedente deliberamento, il corpo di casa di proprietà di Biococo Biagio principale a Ferrera, situato nel territorio di Pinasca, reg. Dabbone, al n.º di mappa 104, sarà nuovamente esposto in vendita alla pubblica udienza del tribunale del circondario di Pinerolo, del 4 dicembre prossimo, ad 1 ora pomeridiana, sull'istanza del signor Richard Stefano, residente a Pinasca, sul prezzo aumentato di L. 678, 15, ed il deliberamento seguirà in favore del miglior offerente.

Pinerolo, 17 novembre 1861.

F. Ricca sost.

CITAZIONE E NOTIFICANZA

Con atto 15 novembre 1861, dell'usciera addetto al tribunale del circondario di Pinerolo, Giuseppe Costa, venne notificato nelle forme stabilite dall'art. 61 del codice di procedura civ. all'Alfonso ed Enrico fratelli Corcodda, di domicilio, residenza e dimora ignoti, il decreto del 12 stesso mese, rilasciato dal signor segretario mandamentale di Torre-Pellice, sul ricorso presentato dai signori Giuseppe ed Enrico fratelli Brenzi e l'ite consorzi, onde conseguire la soddisfazione di un loro credito, l'aggiudicazione di un corpo di casa posto nel concorcio di detto luogo di Torre Pellice, sulla piazza lunga, ad un quale effetto col decreto surriferito venne fatta monizione per le ore 9 antimeridiane del due dicembre corrente anno, per la trasferta sul luogo degli stabili da aggiudicarsi, pel cui estimo fu nominato perito d'ufficio il signor geometra Giacomo Paolo Riccarda, e il mandamento citare gli stessi Corcodda, a comparire ove il vogliono, sul luogo dell'esecuzione alla monizione come sovra fissata.

A. Varese p. c.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'

Con scrittura in data 14 novembre 1861, apposta in Vercelli, venne ricata tra il signor Cormanni Filippo di Antonio nato a Tinella (Lombardia), Monte Natale fu Ruben, nato in Vercelli, e Traversi Giuseppe fu Salomoni, nato a Torino, tutti domiciliati in Vercelli, la società stata contratta in nome collettivo colla costituzione 17 dicembre 1855, per l'esercizio della fabbrica di bottoni in Como, nella casa sita a porta Milano in Vercelli.

La risoluzione fu intesa avere effetto a partire dal 1 marzo ultimo scorso.

Vercelli, il 14 novembre 1861.

F. Cormanni
Natalo Montel
Giul. Traversi fu Salomoni.

GRADUAZIONE

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Susa in data 30 luglio ultimo scorso, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione istituito dalla signora Giulia Baffa moglie assistita ed autorizzata del signor Luigi Demari fu, domiciliato in Torino, per il prezzo di L. 10,000 ricavato dalla vendita dei beni componenti la successione Grifa post sui territori d'Avigliana e Glaveno, stati subastati in odio del signor Michele Costanzo Bishdia domiciliato in detto luogo d'Avigliana, e deliberati al signor notaio Michele Morelli domiciliato in Glaveno con sentenza del detto tribunale del 1 maggio per ultimo scorso; e vennero ingiunti tutti i creditori aventi diritto sul detto prezzo a far fede dei loro titoli di credito presso la segreteria dello stesso tribunale fra il termine di giorni 50 dalla notificazione del decreto presidenziale.

Susa, 17 9 bre 1861.

Norberto Rosa p. c.

tolli al portatore, con godimento dal 1 febbraio e 1 agosto.

Art. 233. A tenore del disposto dell'articolo 4 della Legge del 4 agosto 1861, i debiti 4 p. 0/0 dovranno trascriversi nel consolidato 3 p. 0/0 per una istessa quantità di rendita, con facoltà ai possessori di chiedere l'iscrizione della stessa quantità di rendita al consolidato 5 p. 0/0.

Art. 240. Le rendite degli antichi Stati di Napoli, che sono ancora iscritte in *ducati*, saranno nella loro trascrizione sul *Gran Libro* ridotte in lire italiane. Il *ducato* napoletano sarà ragguagliato a lire quattre e tentesimi ventiquattro.

Art. 241. Il Capo della Divisione del *Gran Libro*, ricevuta le domande per cambio semplice dei titoli di rendita, verificherà prima d'ogni altra cosa se sono state riscosse le rate semestrali maturate, quando siano pagabili, e in caso di non eseguita riscossione le restituirà al Segretariato, perchè vi si provveda per parte del possessore dei titoli.

Si restituiranno pure al Segretariato le domande che comprendessero coi titoli di rendita degli antichi Stati Sardi e delle già provincie dell'Emilia titoli di altri debiti, affinché le domande stesse sieno fatte separatamente.

Art. 242. Il Capo di Divisione provvederà senza ritardo alle comunicazioni da farsi alle Direzioni, in conformità del disposto dell'art. 4 del R. Decreto del 5 settembre 1861, per le domande di cambio di rendite iscritte sui registri delle Direzioni, e nessuna operazione sarà fatta in proposito, prima che la Direzione interpellata abbia fatto conoscere l'operato annullamento dell'iscrizione, quando non vi siano ragioni di opposizione, e indicato se sianvi rate semestrali scadute e non ancora pagabili, e se le iscrizioni siano gravate da vincoli, colla trasmissione di copia autentica della annotazione e dell'atto da cui prende origine, sempre che tale annotazione non trovi portata sul titolo d'iscrizione.

Le domande per le quali nulla, od alle operazioni richieste saranno consegnate all'Ufficio 1.

Art. 243. Le rendite, che trovansi iscritte sui registri conservati presso la Direzione generale, saranno fatte riscontrare dal Capo dell'Ufficio 1 perchè s'ano annullate, quando nulla si opponga, e ne sarà quindi eseguita la liquidazione per la trascrizione di ciascuna rendita sul *Gran Libro* al consolidato 5 o 3 p. 0/0. Il risulamento di ciascuna liquidazione sarà riportato a tergo della rispettiva domanda, e quindi trascritto sul registro conforme al modello n. 44.

L'annullamento delle rendite sugli antichi registri porterà il numero della deliberazione, la data ed il numero di posizione della domanda.

Art. 244. L'operazione di liquidazione darà, rendita per rendita, il risulamento dell'iscrizione in rendita e in assegni provvisori, e per le rendite al portatore indicherà la quantità e le frazioni delle cartelle che sono da emettere; esprimerà ancora la somma delle rate semestrali che sarebbero dovute sulle antiche iscrizioni, le rate mensili che restassero insolute prima del nuovo godimento, quelle che già fossero state pagate nel corso del semestre in cui si fa l'iscrizione. L'annunciazione fatta del semestre stesso e la somma che deve pagarsi per semestre in corso. Nell'operazione di liquidazione si farà pure ai termini del disposto dell'art. 11 della Legge del 4 agosto 1861 la riunione degli assegni provvisori che fossero per risultare dalla liquidazione stessa, onde cambiarsi in una iscrizione di rendita e in altro assegno provvisorio, quando occorra. Gli assegni provvisori dovranno essere registrati sullo stato delle iscrizioni nella trascrizione dell'intera operazione, e quindi per la parte che sarà risultata in rendita dovranno essere nuovamente registrati sullo stato delle iscrizioni al costo-rendite e portati sullo stato di riduzione al conto assegni.

I titoli degli assegni provvisori, che si riuniscono in rendita, saranno emessi e successivamente annullati.

Art. 245. L'operazione di liquidazione sarà firmata dall'impiegato liquidatore, ed avrà il visto di un impiegato della Divisione della computeria generale. Si formuleranno successivamente sulle domande stesse i progetti di deliberazione da approvarsi e sottoscriverli dal Direttore generale.

Art. 246. Le deliberazioni per cambio dei titoli approvate e sottoscritte dal Direttore generale saranno portate sullo stato delle iscrizioni, e sul registro di trascrizione speciale per ogni debito, e quindi verranno distribuite agli impiegati dell'ufficio per l'operazione dell'iscrizione e, per l'emissione delle cartelle, dei certificati, degli assegni provvisori nominativi e al portatore, dei certificati d'usufrutto e dei *ducati* per pagamento delle rate mensili scadute o da scadere nel semestre in corso. A lato di ogni deliberazione si annoverano i numeri per le nuove iscrizioni distinte per la rendita al portatore e nominative, e per gli assegni provvisori.

Le deliberazioni per cambio semplice dei titoli di rendita saranno inoltre registrate sopra un giornale conforme al modello n. 58, che sarà tenuto dal Capo della Divisione del *Gran Libro*.

Art. 247. Le nuove iscrizioni nominative saranno fatte ai termini del disposto degli articoli 16 e 17 della legge del 4 agosto 1861, e 8 del Reale Decreto del 5 successivo settembre, e le annotazioni dei vincoli che gravano le rendite saranno trascritte tanto sui certificati che sugli assegni provvisori nominativi.

Art. 248. Le iscrizioni avranno a norma del disposto dell'art. 12 della legge del 4 agosto 1861 la decorrenza del semestre incominciato, e si provvederà con *buono* apposto al pagamento della porzione di rate semestrali che fosse scaduta prima del nuovo godimento e per la rata semestrale corrente quando ne fosse dovuta soltanto una porzione. In quest'ultimo caso il *buono* sarà spedito colla scadenza del semestre in corso.

Art. 249. Per le rate semestrali scadute che non possono riscuotersi dai vincoli cui siano soggette le iscrizioni, per le opposizioni che siano state fatte sulle medesime o per qualunque altra causa, si darà una dichiarazione che indichi le rate semestrali delle quali non è stato fatto il pagamento, e le cause che hanno impedito questo pagamento. Queste rate semestrali, quando s'ano diventate esigibili si pagheranno mediante apposito *buono*.

Art. 250. Fatta l'iscrizione delle rendite e degli assegni provvisori, ed espressi i titoli, saranno questi riscontrati, come per le operazioni di transazione, e dopo la sottoscrizione del Capo di Divisione, del Direttore generale, e del Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, saranno portati a carico della Divisione dell'archivio e dell'Ufficio stesso di riscontro per la successiva distribuzione o per la trasmissione alle Direzioni o agli uffici consulari presso cui furono presentati gli antichi titoli, accompagnandoli in quest'ultimo caso con apposito elenco di trasmissione

compilato a riscontro dell'elenco di ricevimento di cui è menzione agli articoli 148 e 149.

L'elenco di trasmissione sarà fatto per triplice esemplare su stampato conforme al Modello N. 76, ed unito ai titoli emessi corredati, quando occorra, di *buoni* per le rate mensili arretrate, o per quelle dovute sul semestre del nuovo godimento.

Art. 251. Si terrà per ogni debito che si unifica un registro sommario - Modello N. 50 - per le iscrizioni annullate a riscontro del registro di trascrizione menzionato all'art. 214.

Art. 252. Trascorso l'anno stabilito per la presentazione dei titoli a cominciare dal giorno in cui si saranno aperte le operazioni d'unificazione, e cioè dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre 1862, non essendo più dovute le rate semestrali ai termini dell'art. 13 della legge del 4 agosto 1861, la Direzione generale del debito pubblico provvederà al ritiro degli estratti di ruolo e dei corrispondenti modelli di quietanza che saranno ancora esistenti presso le varie casse.

Art. 253. Le rate semestrali cadute saranno devolute al Tesoro dello Stato, e se ne farà il versamento nella Tesoreria centrale alla scadenza del semestre in cui è stato fatto il cambio dei titoli.

Art. 254. Le rate semestrali dovute ai termini dell'art. 13 della legge del 4 agosto 1861 si intenderanno tutte quelle il cui pagamento semestrale poteva esser fatto nel periodo dell'anno a cominciare dal 1.º gennaio a tutto il 31 dicembre 1862.

Art. 255. In occasione di deliberazione per trasferimento d'un'iscrizione dai registri delle Direzioni a quelli della Direzione generale, se ne farà la registrazione sullo stato delle iscrizioni, e si porterà sul *giornale di riduzione* della Direzione cui riguarda, che si tiene dal 2.º Ufficio, e si faranno gli occorrenti annullamenti sugli altri registri d'iscrizione, di classificazione, e sulla tabella numerica - Modello N. 54.

Art. 256. Dopo la operazione di cui al precedente articolo la deliberazione per trasferimento di rendite continuerà il corso per l'iscrizione ed emissione dei titoli come negli altri casi.

Art. 257. Quando la deliberazione concerne il trasferimento di iscrizioni di rendite dai registri della Direzione generale su quelli di una Direzione, o viceversa, si trascriverà sullo stato delle iscrizioni, e si opereranno gli annullamenti tanto sul registro delle iscrizioni, riportandovi il numero dello stato di riduzione, la data della deliberazione e la Direzione alla quale passa l'iscrizione, quanto sugli altri registri subalterni.

Art. 258. Si darà comunicazione all'Ufficio 2.º della deliberazione di trasferimento, affinché la medesima sia trascritta sullo stato delle iscrizioni aperto per la Direzione sui registri della quale deve farsi il trasferimento, e ne sia iniziata la successiva operazione.

Art. 259. L'Ufficio 1.º terrà in giorno il registro dello stato delle iscrizioni, e quello di riduzione, per modo che si possa sempre vedere quale sia la somma della rendita iscritta sui registri della Direzione generale. Esso terrà inoltre uno stato sommario tanto per le iscrizioni di rendita, quanto per gli assegni provvisori, che si sono fatti mensilmente e per le corrispondenti riduzioni - Modelli N. 60 e 67.

Art. 260. In caso d'annullamento d'iscrizione per riscatto o per effetto di prescrizione trentennale, se ne registrerà il risulamento sullo stato di riduzione, e si opereranno i successivi annullamenti come nei casi precedenti.

Art. 261. Nei primi tre giorni d'ogni mese l'Ufficio 1.º formerà lo stato sommario - Modelli N. 68 e 69 - delle operazioni di iscrizioni di riduzione eseguite durante il mese precedente sui registri del consolidato 5 e 3 p. 0/0 ricavato dallo stato delle iscrizioni, da quello di riduzione e dai registri di trascrizione dei singoli debiti, il quale stato, firmato dal Capo dell'Ufficio 1.º col visto del Capo della Divisione, sarà presentato al Direttore generale e quindi consegnato alla Divisione della computeria generale.

Art. 262. L'Ufficio 1.º del *Gran Libro* fornirà gli elementi necessari, affinché dall'ufficio di riscontro si formi, in esecuzione del disposto all'art. 26 del R. Decreto del 28 luglio 1861, il doppio dei registri delle iscrizioni che deve depositarsi presso la Corte dei conti, quello del giornale delle transazioni e dei tramutamenti, e lo stato delle variazioni avvenute per effetto di riscatto di assegni provvisori.

Art. 263. Lo stato delle annotazioni di vincolo e di avvincolamento delle rendite sarà formato dal primo Ufficio sullo stampato conforme al Modello N. 62, e sottoscritto dal Capo del medesimo e col visto del Capo della Divisione sarà consegnato all'Ufficio di riscontro che potrà fare in proposito quelle maggiori ispezioni che crederà opportune e necessarie.

Art. 264. L'Ufficio 1.º formerà le tabelle numeriche per le iscrizioni delle rendite distinte per le due categorie di debito stampati - Modello N. 54 - e le terrà in giorno per gli annotamenti di riduzione che avranno luogo al seguito delle transazioni e dei tramutamenti e dei trasferimenti.

Art. 265. Le tabelle numeriche delle iscrizioni nominative serviranno di norma, distintamente per le due categorie del debito, alla formazione del ruolo generale menzionato all'art. 63 del R. Decreto del 28 luglio 1861, per pagamento delle rate semestrali delle rendite nominative - Modelli N. 63 e 64 - iscrivendo sul medesimo il numero d'iscrizione, la rendita e la rata semestrale o la porzione di essa che fosse dovuta.

Col riscontro del numero d'iscrizione si denuncerà dal registro generale delle iscrizioni nominative il titolare di ciascuna rendita, che si trascriverà sul ruolo generale semplicemente per nome e cognome o per la designazione dell'ente morale.

Art. 266. Compilato il ruolo generale di pagamento, in conformità del disposto dall'art. 59 del R. Decreto del 28 luglio 1861, e a norma dei risulamenti dei registri di cui è fatta parola al N. 22 dell'art. 203, sui quali debbono essere state registrate le domande tutte di pagamento fatte nei casi di transazione, di tramutamento o di trasferimento di rendite o di semplice cambiamento nella designazione della cassa, e che siano pervenute alla Direzione generale nel tempo determinato al successivo art. 60 dello stesso Decreto Reale, si faranno gli estratti dei pagamenti che debbono effettuarsi alle casse delle Direzioni e a quelle delle Tesorerie di Circondario.

Art. 267. Il luogo dal pagamento sarà annotato di fronte ad ogni partita di credito iscritta sul ruolo generale.

Gli articoli di rendite che non hanno designazione speciale si intenderanno ai termini dell'art. 59 del R. Decreto del 28 luglio 1861 pagabili dalla cassa centrale.

Art. 268. Fatti gli estratti del ruolo generale di pagamento, si prepareranno estratti per estratto, in conformità del disposto dell'art. 63 del R. Decreto del 28 luglio 1861, i Modelli di quietanza - Modello

N. 70 - per ogni iscrizione di rendita, e sopra di essi si annoterà a mente del citato articolo 63 il numero d'iscrizione, la rendita e la rata semestrale o la porzione di essa che sarà dovuta.

Gli estratti dei ruoli coll'ordine di pagamento per parte del Direttore generale, accompagnati dai Modelli delle quietanze, saranno trasmessi alle Direzioni per pagamenti che debbono farsi dai rispettivi Cassieri e agli Uffici di prefettura e sotto-prefettura e agli altri Uffici governativi specialmente designati per pagamenti che debbono farsi dai Tesorieri.

Gli estratti del ruolo e i modelli di quietanza rimarranno depositati presso i Cassieri e i Tesorieri, sino all'esaurimento delle relative partite, e non oltre il quinquennio, e ciò senza pregiudizio di disposizione contraria per parte della Direzione generale.

Art. 269. Per le rendite che si vogliono pagabili soltanto al titolare o a chi rappresenta l'iscrizione, oltre le indicazioni accennate all'art. precedente, si scriverà anche la designazione del titolare, nel qual caso l'Ufficio si servirà per la quietanza di stampato, conforme al Modello N. 71.

Si spediranno anche nominativamente, a norma dello stesso articolo, le quietanze per le rendite che sono pagabili dietro presentazione del certificato d'usufrutto. Esse però saranno pagabili al portatore del certificato stesso, e dell'attestato d'esistenza in vita prescritto all'art. 65 del R. Decreto del 28 luglio 1861, se trattasi d'usufrutto vitalizio, salvo che l'usufruttuario abbia dichiarato di voler ritirare in persona le rate semestrali delle rendite.

Art. 270. La procura, che ai termini dell'art. 64 del R. Decreto del 28 luglio 1861, deve essere presentata all'Amministrazione per la riscossione delle rate semestrali delle rendite, che sono pagabili al solo titolare, dovrà contenere l'indicazione precisa della iscrizione della rendita colla designazione del numero d'ordine, della somma della medesima, del debito cui appartiene e della intestazione, e specificherà se la facoltà sia limitata alla riscossione di determinate rate semestrali, o se sia permanente. In questo caso il modello di quietanza, oltre l'intestazione del titolare, porterà la designazione del procuratore speciale.

Art. 271. I mandati di procura per riscossione delle rendite saranno posti in fila con un numero d'ordine progressivo che si rinnoverà ogni anno. Il numero della fila e quello dell'anno cui è relativa saranno annotati sulla iscrizione, e sul tergo dei certificati o riportati sui ruoli.

Art. 272. Allorchè il titolare delle rendite nominative vorrà cambiato il luogo del pagamento delle rate semestrali, dovrà farne domanda in conformità del disposto agli articoli 59 e 60 del R. Decreto del 28 luglio 1861, nel qual caso la direzione generale ordinerà l'annullamento dell'articolo di credito sull'estratto di ruolo nel quale era stata compresa, ritirerà il relativo modello di quietanza, e ciò eseguito disporrà per il pagamento presso la cassa della nuova designazione.

Art. 273. Nei casi d'usufrutto iscritto a favore di più persone congiuntamente, per la riscossione delle rate semestrali basterà la presentazione dell'attestato d'esistenza in vita di uno degli usufruttuari.

Art. 274. Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, il pagamento delle rate semestrali scadute o della porzione della rata semestrale che potesse esser dovuta all'usufruttuario per semestre in corso sino al giorno della morte sarà fatto in conformità al disposto degli articoli 66 e 67 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

Art. 275. L'Amministrazione, in occasione del cambio in rendita o del riscatto di assegni provvisori nominativi vincolati ad usufrutto, terrà conto a favore degli usufruttuari delle rate semestrali dovute su tali assegni.

Art. 276. Nel caso che il pagamento delle rate semestrali non sia stato reclamato pendente il corso di trent'anni continui, la divisione del *Gran Libro*, sull'avviso di quella della computeria generale, trascriverà sul registro di riduzione le iscrizioni delle rendite dichiarate colpite dalla prescrizione trentennale e le annullerà sul registro generale d'iscrizione e su quelli subalterni.

Art. 277. Per le rate semestrali dovute sugli assegni provvisori le quali non sono pagabili, ai termini del disposto dall'art. 11 del R. decreto del 5 settembre 1861, se non in caso di ricambio in rendita o di riscatto, se ne darà accreditamento ad ogni scadenza semestrale sui registri menzionati all'art. 23 al 26 dell'art. 203, ed il pagamento delle medesime si farà complessivamente nell'occasione del cambio o del riscatto.

Art. 278. Una copia del ruolo generale di pagamento per le rendite nominative, distinta secondo le categorie del debito del 5 o 3 p. 0/0, sarà consegnata alla divisione della computeria generale, alla quale sarà pure rimessa una copia del registro d'accreditamento menzionato all'articolo precedente per gli assegni provvisori colle successive addizioni.

Il registro d'accreditamento per gli assegni provvisori sarà tenuto in perfetta concordanza tra le due divisioni.

Art. 279. Per le rate semestrali delle rendite al portatore sarà formato un ruolo conforme al modello num. 75, distinto per categoria di debito da valere per cinque anni, che verrà consegnato alla divisione della computeria generale colle addizioni semestrali che occorreranno.

Art. 280. La Divisione del *Gran Libro* darà comunicazione a quella della computeria generale degli annullamenti delle iscrizioni che avvengono dopo la consegna delle copie dei ruoli, perchè proceda anche essi ai necessari annullamenti.

S. 3.º Del riscatto degli assegni provvisori.

Art. 281. I possessori degli assegni provvisori al portatore e di quelli nominativi liberi da vincoli, che vogliono farne alienazione all'Amministrazione del Debito pubblico, dovranno presentarne domanda alla direzione generale tenendosi il *Diglettino* del corso della rendita del giorno precedente, o la dichiarazione del corso stesso per parte d'uno degli agenti di cambio accreditati per le operazioni del Debito pubblico.

Art. 282. Nelle domande di vendita si descriveranno gli assegni provvisori distintamente per categoria di debito coll'indicazione del numero d'iscrizione, e dell'intestazione, quando siano nominativi, e se ne farà la somma per ritrattare in capitale in ragione del corso della rendita rispettiva accertato nel giorno precedente.

Art. 283. Quando le domande, come è detto all'articolo precedente, s'ano state riconosciute regolari, la Direzione generale le farà approvare per l'accertamento del corso della rendita mediante semplice visto dal agente di cambio destinato di servizio settimanale presso l'Amministrazione.

Le domande tutte ad apposita deliberazione formata dall'Ufficio del Segretariato, e sottoscritta dal Direttore generale, saranno passate alla Divisione del *Gran Libro*, la quale procederà agli occorrenti anul-

lamenti sui registri generali delle iscrizioni, e su quelli subalterni, ne trasporterà il risulamento sullo stato di riduzione, e provvederà alla spedizione dell'occorrente mandato di pagamento - Modello N. 74 - a favore del possessore degli assegni provvisori acquistati.

Il mandato sarà sottoscritto dal Capo di Divisione del *Gran Libro*, dal Direttore generale, e avrà il visto dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Il pagamento delle rate semestrali arretrate si farà per mezzo di *buono*.

Art. 284. Per riscatto degli assegni provvisori si terrà un conto speciale dalla Divisione del *Gran Libro*, presso la quale sarà un apposito registro distinto per categoria di debito, Modello N. 57, in cui saranno giorno per giorno trascritte le operazioni tutte che vi si riferiscono.

Art. 285. La cessione degli assegni provvisori nominativi liberi da vincoli può eseguirsi come per le rendite del consolidato 5 e 3 p. 0/0.

Art. 286. Per la cessione allo Stato degli assegni provvisori iscritti a favore di persone o corpi amministrati basterà la dichiarazione fatta da chi è il legittimo rappresentante dei medesimi.

Art. 287. La Divisione del *Gran Libro* darà settimanalmente alla Divisione della computeria generale nota dei riscatti operati sugli assegni provvisori con indicazione del valore del corso la ragione del quale sono stati i medesimi acquistati.

Art. 288. Le operazioni di riscatto degli assegni provvisori sono eseguite dal 1.º e dal 2.º Ufficio, e condotte gli assegni di cui trattasi sono iscritti sul registro speciale della Direzione generale, o su quelli delle Direzioni. I due Uffici terranno a tal uopo registri simili.

Art. 289. Sarà reso di pubblica ragione il tempo in cui l'Amministrazione del Debito pubblico opererà il riscatto degli assegni provvisori.

S. 4.º Attribuzioni dell'Ufficio 2.º

Art. 290. L'Ufficio 2.º fa di regola per le iscrizioni delle Direzioni tutte le operazioni d'ordine generale che si compiono dall'Ufficio 1.º, in quanto non siano affidate alle Direzioni stesse.

Art. 291. Le attribuzioni principali del 2.º Ufficio sono:

1. La tenuta del doppio dei registri delle iscrizioni menzionati all'art. 70 del R. Decreto del 28 luglio 1861;
2. La corrispondenza colle Direzioni per gli affari che non sono di competenza dell'Ufficio del Segretariato;
3. La tenuta del doppio di tutti i registri che si tengono dalle Direzioni;
4. La formazione del ruolo generale distinto per Direzione e per categoria di debito per pagamento delle rate semestrali delle rendite nominative iscritte sui registri delle Direzioni, e la formazione degli estratti per ciascun Circondario o Cassa distintamente pure per ciascuna di esse Direzioni.

Art. 292. Ricevuti gli elenchi rammentati all'art. 9 del R. Decreto del 5 settembre 1861, l'Ufficio 2.º ne trascriverà i risulamenti sullo stato delle iscrizioni di ciascun debito - Modello N. 77 - e ne farà riscontro col doppio dei registri delle iscrizioni che saranno stati contemporaneamente trasmessi dalle Direzioni.

Art. 293. I risulamenti numerici dei registri generali d'iscrizione che si trasmetteranno dalle Direzioni saranno trascritti sulla tabella generale numerica - Modelli N. 54 e 55 -

Le rendite nominative saranno classificate come nei Modelli N. 47 e 48, e i rispettivi titolari saranno iscritti sopra scheda formanti un repertorio speciale per ogni Direzione e per ogni categoria di debito, e sopra il repertorio generale che sarà tenuto indistintamente per le due categorie del debito, e per le quattro Direzioni.

Art. 294. In occasione di trasferimento di rendite dai registri delle Direzioni su quelli speciali della Direzione generale, o da questi ultimi su quelli delle Direzioni, l'Ufficio 2.º ne prenderà nota dietro comunicazione che gli verrà fatta dei relativi affari dall'Ufficio 1.º, e per compiere l'annullamento o la registrazione della nuova iscrizione sui propri registri attenderà che gli siano pervenuti dalle Direzioni il doppio dei registri, e gli elenchi di cui è parola all'art. 316.

Art. 295. Allorchè a norma del disposto dell'art. 71 del R. Decreto del 28 luglio 1861 richiedesi per parte d'una Direzione il trasferimento d'un'iscrizione dai registri di altra Direzione, l'Ufficio 2.º darà subito avviso alla Direzione presso cui l'iscrizione è accesa per corrispondente annullamento o per le osservazioni che possono occorrere.

Art. 296. La Direzione generale, ricevuta che abbia dalla Direzione l'annunzio dell'operato annullamento o lo raggio che vi si opponga, ne darà tosto avviso alla Direzione, richiedente dandole facoltà nel primo caso di fare la richiesta operazione, e facendole nel secondo caso conoscere le ragioni che vi ostano.

In caso di facoltà l'Ufficio ne prenderà nota e compierà l'operazione al ricevimento degli elenchi, e del doppio dei registri d'iscrizione di cui è menzione all'art. 294.

Art. 297. Le variazioni occorse nei Registri delle Direzioni in seguito di transazioni, di tramutamenti, di annotazioni e cancellazioni di vincolo, saranno, a norma del disposto dell'art. 72 del Regio Decreto del 28 luglio 1861, fatte sul doppio dei registri conservati presso la Direzione generale, al ricevimento della copia del giornale di transazione e di tramutamento, e dello stato delle annotazioni e cancellazioni di vincoli, di cui s'apranderà ancora nota per l'occorrente classificazione.

Art. 298. Le operazioni di riscatto degli assegni provvisori iscritti sui registri delle Direzioni saranno sulla domanda dei possessori o delle Direzioni stesse fatte dal 2.º Ufficio.

Art. 299. Si prenderà nota nell'apposito registro - Modello N. 51 - delle domande di pagamento delle rendite nominative che non debbe esser fatto dalle casse delle Direzioni presso le quali le iscrizioni sono accese.

Art. 300. La formazione del ruolo generale di pagamento delle rendite nominative si compirà dall'Ufficio 2.º per le rendite iscritte sui registri delle Direzioni nel modo medesimo praticato dall'Ufficio 1.º per quelle iscritte sui registri speciali della Direzione generale, e l'Ufficio stesso terrà il registro d'accreditamento per le rate semestrali degli assegni provvisori menzionato all'art. 277.

Copia dei suddetti ruoli, unitamente al ruolo per le iscrizioni al portatore, sarà rimessa alla Divisione della computeria generale, alla quale saranno pure fatte tutte le altre comunicazioni che fa l'Ufficio 1.º per le iscrizioni accese presso la Direzione generale.

Art. 301. L'Ufficio 2.º somministrerà anch'esso gli elementi necessari per le operazioni dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, e formerà lo stato mensile delle annotazioni di vincolo e di avvincolamento delle rendite da unirsi alle altre periodiche trasmissioni che si fanno alla Corte dei conti.

TITOLO VI. — OPERAZIONI ED ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL GRAN LIBRO PRESSO LE DIREZIONI.

Art. 302. Le operazioni principali affidate alle Direzioni sono la trascrizione sul Gran Libro delle rendite ed esse sui registri che conservano, il cambio dei relativi titoli e successivamente le operazioni di trasferimento delle iscrizioni del Gran Libro dai registri di una Direzione sopra quelli di un'altra, e le operazioni di traslazione, di tramutamento, d'annotazione e cancellazione dei vincoli delle rendite stesse.

Art. 303. L'Ufficio del Gran Libro presso le Direzioni terrà i seguenti registri:

1. Lo stato delle iscrizioni, ossia registro della quantità della rendita degli antichi debiti che si trascrivono sul Gran Libro e di quella che si trasferisce dai registri delle altre Direzioni - Modello N. 80 - Questo sarà distinto per consolidato 5 p. 0/0, e per quello 3 p. 0/0;

2. Lo stato di riduzione, ossia registro della quantità della rendita del consolidato che si annulla per essere trasferita sui registri di altre Direzioni, o per riscatto, o per effetto di prescrizione trentennale - Modello N. 81 - Questo stato sarà distinto come sopra;

3. Registri per le iscrizioni nominative e per quelle al portatore per le rendite e per gli assegni provvisori conformi ai Modelli N. 37 al 42, colla variazione delle città, sede della Direzione e degli Ufficiali pubblici incaricati della sottoscrizione delle iscrizioni e dei titoli di rendita;

4. Giornale delle traslazioni e dei tramutamenti come al Modello N. 43 distinto per 5 e 3 per 0/0;

5. Registro di trascrizione, ossia Registro della quantità della rendita dei debiti che si trascrivono sul Gran Libro - Modello N. 44;

6. I registri di cui ai Modelli N. 45 al 51 per le annotazioni e cancellazioni dei vincoli delle rendite, per la classificazione dei medesimi e per quelle delle rendite secondo la intestazione, per le domande di pagamento e per i giornali di riscontro del movimento nella proprietà delle rendite;

7. Il registro o tabella numerica delle iscrizioni - Modelli N. 53 e 55;

8. Registro per le deliberazioni relative al cambio dei titoli - Modello N. 58.

9. Repertorio generale - Modello N. 56.

Art. 304. Oltre i registri menzionati nel precedente articolo, l'Ufficio del Gran Libro presso le Direzioni farà uso dei seguenti stampati:

1. Dei Modelli approvati col Reale Decreto del 28 luglio 1861 per l'emissione dei titoli di rendita colla sola variazione accennata nel registro delle iscrizioni (art. 303);

2. Dei Modelli N. 60 e 61 per gli assegni provvisori nominativi ed al portatore;

3. Dei Modelli N. 59 per i certificati di usufrutto;

4. Del Modello N. 68 per il rendiconto delle operazioni mensili di trascrizione, colla distinzione del consolidato 5 e 3 per 0/0;

5. Dei Modelli N. 72 e 73 per l'emissione dei Buoni al portatore da spedirsi in occasione di trascrizione e di traslazione di rendite.

Art. 305. Le norme per le operazioni in genere stabilite per la Direzione generale sono conformi per le Direzioni.

Art. 306. Il Capo dell'Ufficio del Gran Libro, ricevute le domande per il cambio semplice dei titoli, ne riconoscerà la regolarità e verificherà sui registri che conserva, se le rate semestrali dovute sui medesimi siano state pagate, e quando nulla si opponga al richiesto cambio, farà procedere allo annullamento delle relative iscrizioni.

Art. 307. Operato l'annullamento delle iscrizioni sugli antichi registri, il Capo d'Ufficio farà procedere, alla liquidazione di ciascuna rendita, il cui risultato sarà sottoscritto dall'impiegato liquidatore e dovrà avere il visto di altro impiegato. La fatta liquidazione sarà trascritta a tergo della relativa domanda e a piè della medesima sarà formulato il progetto di deliberazione, per l'iscrizione e per il cambio da sottoporsi alla firma del Direttore.

L'operazione di liquidazione dovrà eseguirsi a norma di quanto è disposto all'art. 244.

Art. 308. Le deliberazioni per il cambio dei titoli saranno registrate, secondo che è prescritto all'art. 246 e quindi unite agli occorrenti stampati verranno dal Capo d'Ufficio distribuite agli impiegati per l'operazione delle iscrizioni e per l'emissione dei corrispondenti certificati, cartelle e Buoni.

Art. 309. Compiuta l'operazione d'iscrizione e di emissione dei titoli, il Capo dell'Ufficio del Gran Libro ne farà l'opportuno riscontro, e quindi sottoscriverà le iscrizioni e i titoli emessi e li presenterà alla firma del Direttore.

Art. 310. I registri generali delle iscrizioni ed i corrispondenti titoli sottoscritti dal Capo dell'Ufficio del Gran Libro e dal Direttore saranno passati alla firma del Delegato per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

I registri saranno quindi restituiti all'Ufficio del Gran Libro, e i titoli emessi verranno registrati a carico del Delegato dell'Ufficio di riscontro e del Capo dell'Ufficio dell'Archivio per l'operazione del bollo, e per la successiva distribuzione.

Art. 311. Le iscrizioni accese saranno trascritte sulla tabella numerica menzionata al N. 7 dell'articolo 303, e quelle nominative saranno inoltre portate sui registri di classificazione di cui al precedente N. 6 dello stesso articolo.

Art. 312. Sarà tenuto per ogni debito che si unifica un registro, conforme al modello N. 50, per le iscrizioni semplicemente annullate per riscontro del registro di trascrizione.

Art. 313. Per le operazioni di trasferimento, quando trattasi di trasporto dai registri d'una Direzione su quelli della Direzione generale o di altre Direzioni, si trascriverà l'ordine di annullamento sul registro delle riduzioni - Modello N. 81 - e si faranno quindi gli annullamenti sui registri generali delle iscrizioni, riportando il numero del detto stato di riduzione, la data dell'ordine d'annullamento e la Direzione alla quale passa l'iscrizione; quindi si faranno i corrispondenti annullamenti sui registri subalterni.

Art. 314. Se il trasferimento si farà dai registri della Direzione generale o di altre Direzioni su quelli della Direzione, si trascriverà la deliberazione sullo stato delle iscrizioni - Modello N. 80 - quindi si opererà l'iscrizione e l'emissione dei titoli e si faranno le altre registrazioni come nelle operazioni di cambio.

I registri generali delle iscrizioni e i titoli emessi, firmati dal Capo dell'Ufficio del Gran Libro e dal Direttore, saranno consegnati al Delegato per l'Ufficio di riscontro come all'art. 310.

Art. 315. Le deliberazioni per le operazioni di tran-

sazione, di tramutamento, d'unione o divisione di rendite saranno trascritte dal Capo dell'Ufficio distintamente per ogni categoria di debito sul registro speciale conforme al Modello n. 43, e fatte quindi trasportare sul giornale delle traslazioni, si proseguono le operazioni come per il cambio dei titoli e nel modo praticato dall'Ufficio primo del Gran Libro presso la Direzione generale.

Art. 316. Dite l'elenco delle iscrizioni eseguite in ogni decade del mese, che deve trasmettersi alla Direzione generale a norma del disposto dell'art. 9 del R. Decreto del 5 settembre 1861, distintamente per ogni categoria di debito, e per ogni specialità d'iscrizione - modelli n. 82 e 83, - le Direzioni dovranno trasmettere alla Direzione generale, per l'esecuzione dell'art. 70 del R. Decreto del 28 luglio 1861, il doppio del Registro delle iscrizioni delle rendite nominative e al portatore, e di quelle degli assegni provvisori nominativi e al portatore, e lo stato sommario delle operazioni di iscrizione fatte da ogni mese distintamente per ogni debito e per la parte che concerne ciascuna Direzione, come al modello n. 68.

Si trasmetterà inoltre la copia del Giornale delle traslazioni e dei tramutamenti, e lo stato delle annotazioni e cancellazioni di vincoli fatte sulle iscrizioni delle rendite comprese nei precedenti stati. - Modello n. 62.

La copia dei Registri generali delle iscrizioni si trasmetterà per quaderni di cinque fogli appena ve ne siano dei completi.

Le copie dei registri e gli altri elenchi avranno il visto conforme del Capo di Ufficio del Gran Libro e del Direttore.

Art. 317. Per la nuova iscrizione e per la consegna del corrispondente certificato nel caso di perdita, e per le operazioni necessarie per la espropriazione delle rendite, si seguiranno le norme determinate per la Direzione generale e sarà osservata la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 47 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

Art. 318. Si terrà un registro - modello n. 51 - per l'annotamento delle domande di pagamento delle rate semestrali che si vogliono riscuotere fuori delle casse delle Direzioni ove sono iscritte le rendite. Queste domande saranno trasmesse alla Direzione generale in principio d'ogni mese, e prima sempre del termine stabilito dall'art. 59 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

Art. 319. In caso di offerta di alienazione di assegni provvisori nominativi o al portatore, la Direzione riconoscerà la regolarità delle domande fatte conformemente al disposto nel § 3 del titolo V, unirà alle medesime la dichiarazione dell'agente di cambio per l'accertamento del corso della rendita e per la conversione in capitale degli assegni provvisori e le trasmetterà unitamente agli assegni provvisori alla Direzione generale per la spedizione dell'occorrente mandato di pagamento e del Buono per le rate semestrali dovute.

Gli assegni provvisori al portatore saranno annullati prima della trasmissione alla Direzione generale.

Art. 320. Appena ricevuto il mandato di pagamento e il Buono per le rate semestrali, la Direzione ordinerà all'Ufficio del Gran Libro l'occorrente registrazione sullo stato di riduzione e l'annullamento delle iscrizioni sui Registri per gli assegni acquistati, e consegnerà quindi il mandato ed il Buono a chi di ragione.

Art. 321. Gli Uffici del Gran Libro presso le Direzioni di Firenze e di Milano continueranno a disimpegnare le operazioni rispettivamente per l'estrazione delle obbligazioni, quelle per la spedizione dei mandati di rimborso dei capitali delle obbligazioni estratte, e per servizio degli altri debiti non unificati e conservando le ingereze straordinarie già affidate ai cessati Uffici del Debito pubblico, sino a che siano altrimenti provveduti, compiendo le operazioni incominciate dalle Amministrazioni cui furono surrogate.

Le Direzioni di Napoli e Palermo compiranno anch'esse le operazioni incominciate dalle precedenti Amministrazioni cui sono succedute, o provvederanno pel rendimento di conti degli Agenti di dette Amministrazioni.

In quanto ai depositi in numerario fatti presso l'Ufficio del Debito pubblico di Firenze, se ne accrescerà la somma di debito al primo gennaio 1862, la quale sarà pagata dal Tesoro dello Stato, e impiegata in acquisto di Buoni del Tesoro iscritti a favore del Fondo dei depositi di Firenze. Nessun altro deposito potrà successivamente essere operato, finché non emani nuovo provvedimento in proposito.

Art. 322. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite iscritte sui debiti che sono da unificarsi continuerà pel tempo stabilito all'art. 13 della Legge del 4 agosto 1861 a farsi colle norme in vigore, e le Direzioni vi provvederanno direttamente col mezzo di Buoni al portatore, di polizze o di mandati nominativi accompagnati da apposito ruolo, trasmettendo per altro alla Direzione generale i documenti occorrenti per la necessaria registrazione dei relativi pagamenti.

Art. 323. Il servizio delle pensioni che già era affidato alle Amministrazioni del Debito pubblico di Napoli e Palermo passerà, a cominciare dal primo gennaio 1862, ad altro Ufficio che sarà a ciò destinato.

TITOLO VII. — ATTRIBUZIONI ED OPERAZIONI DELLA DIVISIONE 3.^a

(Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro)

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 324. Alla Divisione 3.^a è affidato il servizio dei debiti enumerati nell'elenco D annesso alla Legge del 4 agosto 1861, i quali ai termini dell'art. 5 della stessa Legge sono inclusi separatamente nel Gran Libro sino a che per Legge non siano iscritti in rendita 5 o 3 p. 0/0.

Questi debiti sono secondo l'ordine dell'elenco D: Per gli antichi Stati Sardi:

1. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con R. Editto del 21 agosto 1838. Questo debito ha un'assegnazione annua per l'estinzione di lire 108,972,17 calcolata a ragione di uno per cento sul capitale nominale della rendita di prima creazione. Il detto fondo si accresce annualmente col prodotto delle rate semestrali delle rendite riscattate. Il riscatto si fa per estrazioni a sorte che hanno luogo annualmente alla fine di settembre. Il debito è rappresentato da titoli nominativi ed ha la decorrenza del pagamento dal 1.^o aprile e 1.^o ottobre; il pagamento si fa sulla presentazione del certificato, e mediante quietanza dell'emittente. Le rendite sono rimborsabili per loro capitale integrale il 1.^o giorno del semestre successivo a quello dell'estrazione.

2. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato col R. Editto dell'11 gennaio 1844. A questo debito fu assegnato un fondo annuo per l'estinzione di L. 80,000

calcolato a ragione del 2 p. 0/0 sul capitale di prima creazione, e che si accresce delle rate semestrali delle obbligazioni riscattate. L'estinzione di questo debito si fa per estrazioni a sorte che hanno luogo annualmente alla fine di luglio. Il debito è rappresentato da titoli al portatore del capitale nominale di lire 1000, colle cedole fino alla estinzione del debito per pagamento degli interessi che scadono il 1.^o gennaio e 1.^o luglio. I capitali delle obbligazioni estratte sono rimborsabili per la somma integrale il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

3. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Legge del 26 giugno e con R. Decreto del 22 luglio 1851. Questo debito contratto per mezzo della Casa C. I. Nambro di Londra, è estinguibile per acquisti al valore del corso, sempre che questo non raggiunga il pari, nel qual caso l'estinzione avrà luogo per estrazioni da farsi in Londra nel modo indicato nel R. Decreto del 22 luglio 1851. L'estinzione di questo debito ha incominciato, a norma della convenzione fatta colla Casa Hambro, nel secondo semestre dell'anno 1860, cioè nove anni dopo la contrattazione del prestito. Il fondo annuo assegnato per l'estinzione è di L. 900,000 calcolato a ragione dell'uno per cento sul capitale nominale della rendita creata, e si accresce col prodotto delle rate semestrali delle obbligazioni riscattate. Il debito deve estinguersi in 36 anni a cominciare dal 9.^o anno dopo la sua creazione, sino alla scadenza dei quali le obbligazioni che lo rappresentano hanno delle cedole per le rate semestrali che scadono il 1.^o giugno e 1.^o dicembre. Le obbligazioni di questo debito sono di quattro serie segnate colle quattro prime lettere dell'alfabeto, e rappresentano rispettivamente:

Colla lettera A il capitale di L. st. 4000 pari ad it. L. 25,000, coll'interesse annuo di it. L. 1250;

Colla lettera B il capitale di L. st. 500 pari ad it. L. 12,500, coll'interesse annuo di it. L. 625;

Colla lettera C il capitale di L. st. 400 pari ad it. L. 2,500, coll'interesse annuo di it. L. 125;

Colla lettera D il capitale di L. st. 40 pari ad it. L. 1,000, coll'interesse annuo di it. L. 50.

Il pagamento dell'interesse annuo si fa coll'aggio in corso sulla lira sterlina. Il riscatto al prezzo corrente si opera in parte dalla Casa Hambro presso la quale si eseguisce pure il pagamento delle rate semestrali, e in parte dal Tesoro dello Stato. Le obbligazioni sono al portatore e il testo delle medesime è in inglese colla traduzione francese.

4. Il debito redimibile 4 p. 0/0 creato con R. Editto del 27 maggio 1834. Questo debito ha un'assegnazione annua di lire 540,000 calcolata a ragione del 2 p. 0/0 sul capitale nominale di prima creazione, e che si accresce semestralmente per effetto dell'estinzione stessa colle rate semestrali delle obbligazioni estratte. Il fondo d'estinzione è impiegato nel riscatto delle obbligazioni, che si fa semestralmente per estrazione a sorte alla fine di aprile e di ottobre, e nel pagamento dei premi stabiliti nella tabella annessa al R. Editto di creazione per le cinque prime obbligazioni estratte. Questo debito è rappresentato da obbligazioni al portatore del capitale nominale di lire 1000; colle cedole fino all'estinzione del debito per pagamento degli interessi che scadono il 1.^o gennaio e 1.^o luglio. Le obbligazioni estratte sono rimborsate il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

5. Il debito redimibile 4 p. 0/0 creato con Legge del 26 marzo e con R. Decreto del 13 giugno 1849. Il fondo assegnato per l'estinzione di questo debito è di lire 398,040 calcolato e progressivamente crescente, come pel debito al numero 4, e da impiegarsi nel riscatto delle obbligazioni estratte, e nel pagamento dei premi per le cinque prime che escono in ciascuna delle estrazioni a sorte che si fanno semestralmente alla fine di gennaio e di luglio, a forma della tabella annessa alla Legge di creazione. Questo debito è rappresentato da obbligazioni al portatore del capitale nominale di lire 1000 colle cedole, come sopra al N. 4, pel godimento semestrale al 1.^o aprile e 1.^o ottobre. Il rimborso si fa il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

6. Il debito redimibile 4 p. 0/0 creato con Legge del 9 luglio 1850 e con Legge e Decreto Reali del 6 giugno 1851. A questo debito è fatta l'assegnazione annua di lire 360,000 calcolata a ragione del 2 p. 0/0 sul capitale nominale di prima creazione, e che si accresce successivamente come ai numeri 4 e 5 della somma delle rate semestrali delle obbligazioni estinte. Il fondo assegnato è impiegato nel riscatto delle obbligazioni e nel pagamento dei premi stabiliti per le cinque prime che escono in ciascuna delle estrazioni semestrali, che si fanno alla fine di maggio e di novembre, come nella tabella annessa alla Legge di creazione; il debito è rappresentato da obbligazioni al portatore del capitale nominale di lire 1000, i cui interessi, rappresentati da cedole annesse alle obbligazioni sino all'estinzione, scadono il 1.^o febbraio e 1.^o agosto. Il capitale delle obbligazioni è rimborsabile il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

7. Il debito redimibile 5 p. 0/0 dichiarato a carico dello Stato con R. Decreto del 31 maggio 1859 e derivante dai prestiti contratti dal Comune di San Pier d'Arena per la costruzione della ferrovia a cavalli stabilita fra il detto Comune e il porto della città di Genova, e ceduta poi al Governo in forza della convenzione del 10 febbraio 1858, approvata con Legge del 4 luglio dello stesso anno. Il fondo d'estinzione di questo debito è determinato in somma fissa annua nella tabella annessa al R. Decreto del 31 maggio 1859. Il rimborso si fa per estrazioni a sorte che hanno luogo annualmente alla fine di settembre. Alle obbligazioni che escono le prime, e che formano la decima parte di quelle che si estraggono, è assegnato un premio di lire 700 per ognuna. Il debito è rappresentato dai titoli al portatore emessi dal Comune di San Pier d'Arena per un capitale nominale di lire 500, col godimento semestrale dal 1.^o gennaio, e 1.^o luglio. Per pagamento delle rate semestrali si consegnano fogli di cedole per quinquennio. I capitali sono rimborsati il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

I debiti menzionati ai numeri 8 e 9 dell'elenco D sono amministrati direttamente dal Tesoro dello Stato.

Per la Toscana:

10. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreto del 29 maggio 1847, e riconosciuto col Mutuoproprio del 7 giugno dello stesso anno. Per pagamento delle rate semestrali, e per l'estinzione di questo debito fu fatta un'assegnazione annua di lire italiane 336,000. L'estinzione si fa per mezzo di semestrali estrazioni a sorte, a norma della tabella impressa sopra ciascun titolo, e si eseguiscono il 4.^o gennaio e il 4.^o luglio. Il debito è rappresentato da obbligazioni al portatore di lire italiane 500; quelle della seconda di lire ita-

liane 1,420 quelle della terza di lire italiane 1680. Le rate semestrali sono pagabili il 4.^o gennaio e il 4.^o luglio sulla presentazione delle cedole annesse alle obbligazioni. Le obbligazioni estratte sono rimborsabili il giorno primo del semestre successivo. Il debito si estingue interamente col 4.^o luglio 1862.

11. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreto 31 ottobre 1849. A questo debito è assegnato un fondo annuo di lire 1,761,000 per servizio delle rate semestrali e per quello dell'estinzione da compiersi in 26 anni a cominciare dal 1850. L'estinzione si fa per estrazione annua a sorte che si eseguisce il 4.^o ottobre. Il capitale delle obbligazioni estratte si rimborsa col premio del 10 p. 0/0 che viene perciò aumentato all'assegnazione annua. Il debito è rappresentato da obbligazioni al portatore del capitale nominale di lire italiane 840. Gli interessi semestrali sono pagati il 1.^o gennaio e 1.^o luglio sulle cedole che sono annesse alle obbligazioni sino alla compiuta estinzione del debito. Il pagamento delle rate semestrali si eseguisce anche all'estero, presso Casa Bancarie di Parigi e di Francoforte sul Meno. Il capitale delle obbligazioni estratte è pagato il giorno 1.^o del semestre successivo a quello dell'estrazione.

12. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreto del 13 giugno 1851. Questo debito non ha fondo speciale d'estinzione, ma lo Stato è tenuto ad estinguerlo alla pari alla fine di giugno 1831 cioè trent'anni dopo la creazione. Esso è garantito con ipoteca sulle miniere del ferro dell'isola dell'Elba, e sugli stabilimenti delle fonderie Follonica, Valsugana, e Cecina, coi proventi delle quali deve farsi fronte al pagamento delle rate semestrali. Il debito è rappresentato da obbligazione al portatore del capitale nominale di lire italiane 840. Ogni obbligazione ha una serie di cedole sino all'estinzione del debito per pagamento delle rate semestrali alla scadenza del 1.^o gennaio e 1.^o luglio. Ogni obbligazione ha inoltre un'azione di godimento per la metà degli utili che possono verificarsi nell'amministrazione delle miniere e fonderie, dopo soddisfatti gli obblighi menzionati all'art. 18 del Decreto di creazione. L'altra metà degli utili, rappresentata similmente da azioni di godimento, appartiene al Tesoro dello Stato, e viene impiegata nella parziale estinzione del debito.

13. Il debito redimibile 3 p. 0/0 creato con Decreto del 19 novembre 1850. Questo debito fu creato per raccogliere i capitali necessari per la costruzione della strada ferrata da Casciano a Grosseto in Toscana, e le relative cartelle si emettono a misura che se ne presenta il bisogno. Per l'estinzione di questo debito il Governo assegnerà, a termini dell'art. 9 del Decreto di creazione, un fondo capace d'ammortirlo in 200 anni. Esso è rappresentato da titoli al portatore di lire italiane 30 di rendita e da iscrizioni nominative per qualunque somma. Le rate semestrali sono pagabili il 1.^o febbraio e 1.^o agosto, per i titoli al portatore, dietro consegna delle cedole annesse alle cartelle per decennio, per quelli nominativi, al titolare dell'iscrizione o suo rappresentante.

14. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreto del 18 febbraio 1860. Questo debito è stato destinato a indebitare gli azionisti e l'appaltatore del tabacco in Toscana per contratto disciolto con Decreto del 29 dicembre 1859. Esso fu rappresentato nella sua emissione da 4345 obbligazioni al portatore di lire italiane 1680 per ciascuna, e dichiarato rimborsabile in nove anni per rate uguali cominciando dall'anno 1860. L'estinzione si fa per estrazioni a sorte che hanno luogo annualmente il 1.^o dicembre col rimborso del capitale il 1.^o del successivo gennaio. Le rate semestrali sono pagabili il 1.^o gennaio e 1.^o luglio sulle cedole annesse alle obbligazioni sino al termine del debito.

15. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreti Reali del 8 marzo e 8 luglio 1860 e 10 febbraio 1861. Questo debito fu creato per fornire i capitali necessari per la costruzione della ferrovia maremmana della Toscana. Esso è rappresentato da 89,100 obbligazioni al portatore del capitale di lire italiane 500, colle cedole del pagamento degli interessi, ed è estinguibile in 99 anni per rate semestrali a sorte da farsi il 10 dicembre, come nella tabella annessa al R. Decreto del 10 febbraio 1861. Per ognuna di queste obbligazioni è stata emessa una cartella pel godimento della metà degli utili della Terrovia. Le rate semestrali sono pagabili il 1.^o gennaio e 1.^o luglio sulle cedole annesse alle obbligazioni per serie di quindici anni.

Per la Lombardia.

15. Debito redimibile 5 p. 0/0 menzionato nella disposizione governativa del 23 gennaio 1844. Questo debito è rappresentato da Cartelle nominative della antica Monte Napoleone di Milano viaciate a condizione notariale, le quali non furono cambiate. Esse si estingono, a misura che cessa la causa del vincolo, col rimborso alla pari del corrispondente capitale. Le rate semestrali sono pagabili ai titolari delle iscrizioni il 1.^o gennaio e 1.^o luglio mediante apposita quietanza.

16. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con disposizioni governative del 16 aprile e del 25 novembre 1850. Questo debito rappresenta la quota parte del prestito Lombardo Veneto assegnata allo Stato nella Convenzione internazionale del 9 settembre 1850. Esso

(1) Questo debito non trovai compreso negli elenchi A e D annessi alla legge del 4 agosto 1861, ma solo portato in via d'annotazione sull'elenco A, perchè quando il progetto di detta legge fu approvato dal Parlamento, le obbligazioni non erano ancora emesse. Esso è però ricordato in margine dell'elenco A, fu fatto per obbligazioni al Portatore divise in cinque categorie:

La 1.^a da austr. L. 100 pari ad it. L. 86,41;

La 2.^a da austr. L. 300 pari ad it. L. 259,25;

La 3.^a da austr. L. 900 pari ad it. L. 777,77;

La 4.^a da austr. L. 1500 pari ad it. L. 1296,29;

La 5.^a da austr. L. 3000 pari ad it. L. 2592,54.

Le quali categorie si distinguono in 25 serie, da estrarsi una ogni anno e da estinguersi così in 25 anni. All'epoca della riferita convenzione internazionale, e già erano le serie estratte e conseguentemente 17 soltanto formarono materia di ripartizione. Le serie delle obbligazioni non rappresentate un capitale eguale. L'assegnazione annua si fa sempre per la serie la cui somma è maggiore. Le obbligazioni al portatore possono tramutarsi in nominative. Le rate semestrali scadono il 1.^o giugno e 1.^o dicembre; esse sono pagabili per le obbligazioni al portatore, sulla presentazione delle cedole che sono annesse alle obbligazioni pel tempo necessario alla compiuta estinzione del debito, e per quelle nominative, ai titolari delle iscrizioni mediante apposita quietanza.

Il pagamento delle rate semestrali di questo debito si eseguisce anche all'estero presso case bancarie di Parigi, di Francoforte sul Meno, di Amsterdam e di Augusta.

Per gli antichi Stati di Modena:

17. Il debito irredimibile 3 p. 0/0 creato con legge del 3 ottobre 1825 e con circografo del 23 luglio 1823. Questo debito fu creato per compensazione di prestazioni feudali cessate. Le rendite sono iscritte nominativamente; e si detolvono in parte allo Stato all'estinzione delle famiglie titolari. Le rate semestrali sono pagabili l'8 febbraio e l'8 agosto mediante mandati.

18. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con legge del 9 marzo 1849. Questo debito ha un'assegnazione annua per l'estinzione che si fa per mezzo di estrazioni a sorte alla fine di novembre di ciascun anno. Esso è rappresentato da titoli al portatore, con cedole sino alla compiuta estinzione del debito per le rate degli interessi che si pagano annualmente il 1.º gennaio col rimborso dei capitali delle rendite estratte.

Per gli antichi Stati di Parma:

19. Il debito redimibile 5 per 0/0 creato con Decreti del 15 e 16 giugno 1827. Questo debito fu contratto a condizioni speciali colle Case Rothschild di Vienna e Mirabaud di Milano. Ha un'assegnazione annua di lire 240,000 per l'estinzione, la quale si effettua col mezzo di acquisti al valore del corso a richiesta dei possessori dei titoli. Essi sono rappresentati da titoli nominativi e da titoli al portatore. Le rate semestrali sui titoli nominativi sono pagate alla scadenza del 23 marzo e del 23 settembre sull'esibizione delle cedole annesse per serie quinquennali ai titoli nominativi. Le rate semestrali delle rendite al portatore sono pure pagabili sull'esibizione di cedole annesse ai titoli per serie di sei anni, ma esclusivamente dalla Casa Rothschild di Francoforte sul Meno e della Casa Brot di Milano succeduta alla Casa Mirabaud. Il rimborso di tali pagamenti è fatto dall'Amministrazione del Debito Pubblico mediante mandato a favore della Casa Brot, come titolare delle rendite nominative, che rappresentano quelle al portatore emesse per conto della stessa casa bancaria.

20. Il debito redimibile 5 p. 0/0 creato con Decreti del 5 e 6 aprile 1854 e 3 aprile 1855. Questo debito fu contratto mediante alienazione di cartelle al portatore, ripartite in quattro serie a scadenza determinata, ed estinguibili nel corso di quattro anni. Il termine della scadenza fu in parte rinnovato col Decreto del 3 aprile 1855. L'estinzione totale del debito si farà nell'anno 1863. Le scadenze delle rate semestrali, che sono pagabili mediante cedole annesse alle cartelle, sono regolate a partire dal giorno della fatta rinnovazione.

Per le Romagne:

21. Il debito redimibile 5, 40 p. 0/0 creato con Decreti del 25 luglio e 24 settembre 1859 e 10 febbraio 1861. Questo debito ha un'assegnazione annua di L. 500,000 per l'estinzione, la quale si effettua per estrazioni semestrali il 1 marzo e il 1 settembre. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore (Bilioni) di L. 100, 250, 500 e 1000; le rate semestrali hanno la scadenza il 1 marzo e 1 settembre sull'esibizione delle cedole annesse alle obbligazioni sino all'estinzione del debito; il capitale delle obbligazioni estratte è rimborsabile vent'anni dopo l'estinzione.

Art. 325. Oltre alle operazioni concernenti i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, si termini dell'art. 5 della legge del 4 agosto 1861, sono affidate alla Divisione III le operazioni concernenti:

1. Il servizio del consolidato romano riconosciuto per le provincie delle Romagne in forza del Decreto del 16 settembre 1859, e per le Provincie delle Marche e dell'Umbria in forza del R. Decreto del 21 febbraio 1861;

2. Il servizio dei depositi fatti in virtù della legge del 4 aprile 1856;

3. Il servizio degli altri debiti che siano per essere riconosciuti in seguito, e le altre ingerenze straordinarie che continuano ad essere affidate alla Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 326. Per l'esecuzione delle operazioni di cui è fatta parola agli articoli 324 e 325 le attribuzioni della Divisione III sono ripartite come segue: All'Ufficio 1º sono affidate le operazioni concernenti i debiti degli antichi Stati Sardi, il consolidato Romano e i depositi delle obbligazioni al portatore fatti in forza della legge del 4 aprile 1856;

All'Ufficio 2º sono affidate le operazioni che riguardano i debiti delle già Provincie dell'Emilia, di Milano e della Toscana, e le altre incumbenze straordinarie.

§ 2. Del cambio dei titoli da farsi a norma dell'art. 5 della Legge del 4 agosto 1861.

Art. 327. I debiti enunciati ai numeri 1, 13, 16, 17 e 19 dell'art. 324 essendo rappresentati da titoli nominativi e al portatore, e perciò soggetti ad operazioni di traslazione, di tramutamento, di annatazione e di cancellazione di vincolo delle relative rendite, incomincerà per medesimi il cambio dei titoli prescritto all'art. 5 della Legge del 4 agosto 1861 col 4 gennaio 1862, e dovrà compiersi entro l'anno, trascorso il quale, rimarrà sospesa ogni operazione di pagamento relativa ai titoli non cambiati, e la Direzione generale curerà il ritiro degli estratti di ruolo e degli altri documenti relativi al pagamento delle iscrizioni nominative.

Art. 328. Il cambio dei titoli di cui si tratta nel precedente articolo sarà fatto per debiti enunciati ai numeri 1, 17 e 19 dalla Direzione generale; per debiti segnati al N. 13 dalla Direzione di Firenze, e per quello menzionato al numero 16 dalla Direzione di Milano.

Le operazioni di cambio presso le Direzioni saranno fatte dall'Ufficio del Gran Libro.

Art. 329. I certificati delle rendite concernenti i debiti di cui è parola ai numeri 1, 17 e 19, saranno conformi al Modello N. 85, salvo l'indicazione del saggio e delle creazioni. Le cartelle saranno conformi al Modello N. 85 colle variazioni indicate nei certificati, ed avranno le cedole per dieci anni. Le rendite menzionate al N. 17 non sono tramutabili al portatore.

Art. 330. I certificati e le cartelle del debito, di cui è menzione al N. 16, saranno conformi ai Modelli N. 87 e 88. Le cartelle avranno trentadue cedole, quanto sono necessarie sino all'estinzione del debito.

Art. 331. I certificati e le cartelle, riguardanti il debito di cui al N. 13, saranno conformi ai Modelli N. 89 e 90. Le cartelle avranno le cedole per un decennio.

Art. 332. La cartella di cui si parla nei precedenti articoli 329, 330 e 331, saranno stampate sopra carta bianca con inchiostro rosso.

Art. 333. Le operazioni per cambio materiale dei titoli di rendita si faranno colle norme generali stabilite per cambio dei titoli delle rendite che si unificano.

§ 3. — Delle operazioni di traslazione, di tramutamento, di vincolo e di cancellazione delle rendite.

Art. 334. Le operazioni di traslazione e di tramutamento, di vincolo, e di svincolamento delle rendite e le operazioni subalterne riguardanti i debiti menzionati al n. 13 e 16 dell'art. 324, si faranno rispettivamente ed esclusivamente alle direzioni di Firenze e di Milano.

Le operazioni concernenti i debiti, di cui è fatta menzione ai n. 1, 17 e 19, saranno esclusivamente eseguite presso la Direzione generale.

Art. 335. Per le iscrizioni delle rendite dei debiti di cui si tratta nell'articolo precedente saranno aperti due registri distinti per ogni categoria di debito; uno dei quali per le iscrizioni nominative conformi al Modello n. 91, e l'altro per le iscrizioni nominative conformi al modello n. 91 e l'altro per le iscrizioni al portatore conformi al mod. n. 39, salvo l'istituzione, il godimento, il saggio ed il riferimento ai registri e giornali, le quali indicazioni saranno conformi a quelle del modello n. 91.

Art. 336. Sarà aperto un nuovo registro per le trasmissioni conformi al modello n. 92, sul quale si trascriveranno anche le operazioni di cambio dei titoli di rendita esistenti.

Art. 337. L'apertura dei nuovi registri, menzionati agli articoli 335 e 336, non potrà farsi, se prima non saranno chiusi gli antichi registri nel modo prescritto all'articolo 12 del R. Decreto del 5 settembre 1861.

Art. 338. Le norme per le operazioni di iscrizione, di traslazione, di tramutamento di vincolo e di svincolamento delle rendite, e per la tenuta dei registri subalterni saranno conformi a quelle del consolidato del Gran Libro.

Art. 339. Per il controllo delle operazioni che si compiono dalle Direzioni di Firenze e di Milano si trascriverà periodicamente dalle medesime, di 10 in 10 giorni come all'art. 316, alla Direzione generale il doppio del registro delle fatte iscrizioni, e la copia del giornale di trasmissioni e di tramutamenti, accompagnata dallo stato delle annotazioni di vincolo e di svincolamento operate nel frattempo sulle iscrizioni toccate nei precedenti registri. Il doppio dei registri e lo stato delle annotazioni avranno il visto del Direttore e del Capo dell'Ufficio del Gran Libro, cui è affidato il servizio dei debiti di cui trattasi.

Art. 340. Le rendite trascritte sui nuovi registri godranno, ai termini dell'art. 18 della legge del 4 agosto 1861, delle garantite e dei privilegi delle rendite del consolidato, e saranno interamente regolate dalle disposizioni della Legge del 10 luglio 1861 e del R. Decreto del 28 dello stesso mese ed anno.

§ 4. — Dell'estinzione dei debiti.

Art. 341. L'estinzione dei debiti enunciati nell'elenco D annesso alla Legge del 4 agosto 1861 continuerà a farsi secondo le speciali assegnazioni, e giusta il modo stabilito nelle rispettive Leggi di creazione.

Essa, come già si è accennato per ciascun debito all'art. 324, si farà in parte per rimborso integrale del capitale delle rendite o delle obbligazioni col mezzo di periodiche estrazioni semestrali od annuali, in parte per rimborso integrale a scadenza determinata o al verificarsi di speciali condizioni, e in parte per mezzo di acquisti al valore del corso. Le assegnazioni sono, o semplici in somma determinata e distinta dal servizio delle rate semestrali, o in ragione composta, aggiungendo alla somma annua costante quella dei frutti che sarebbero dovuti sulle obbligazioni estinte.

Art. 342. L'estinzione per estrazione a sorte ha luogo per debiti menzionati ai num. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 14 bis, 16, 18, e 21 dell'art. 324; a scadenza determinata o al verificarsi di speciali condizioni per debiti indicati ai n. 15 e 20;

Per acquisti al corso per debiti descritti ai numeri 3 e 19.

§ 5. — Dell'estinzione per estrazione a sorte.

Art. 343. Le operazioni per le periodiche estrazioni a sorte delle obbligazioni del debito dal 16 apr. 1860 (n. 16, art. 324) si faranno presso la Direzione di Milano; quelle per le estrazioni delle obbligazioni riguardanti i debiti 31 ottobre 1849, 18 febbraio 1860 e 10 febbraio 1861 (n. 11, 14, e 14 bis) si faranno presso la Direzione di Firenze. Per debito 29 maggio 1847 l'estrazione che dovrebbe farsi il 4 gen. 1862, essendo l'ultima essa sarà omessa, e il capitale delle obbligazioni restanti sarà pagato alla scadenza del 4 luglio di detto anno.

L'estrazione delle altre obbligazioni e rendite sarà fatta presso la Direzione generale, salvo quanto è stabilito dal R. Decreto del 22 luglio 1851 per le obbligazioni del prestito Hambro, la cui estrazione a sorte, nel caso che il corso della rendita raggiunga il pari, debbe farsi a Londra.

Le estrazioni si eseguiranno nel modo stabilito al paragrafo 8.

Art. 344. Le estrazioni dovranno essere annunciate con apposito avviso dell'Amministrazione, pubblicato ed inserito nel giornale ufficiale del Regno, a cura della Direzione generale, 15 giorni prima che siano eseguite.

Dovendo poi contemporaneamente all'operazione dell'estrazione, e prima ancora di essa, abbruciarli i titoli compresi delle precedenti estrazioni, e presentati al rimborso dopo l'ultima delle medesime, si dovrà nell'avviso suddetto annunziare l'operazione dell'abbruciamento, quindi la quantità della rendita o il numero delle obbligazioni da estrarsi, l'ora e il luogo in cui l'operazione debbe eseguirsi.

Art. 345. Presso la Direzione generale le estrazioni saranno eseguite dal Direttore generale col'assistenza del Segretario della Direzione generale e del Capo della 3ª Divisione, e con intervento del Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti. L'operazione si farà in presenza della Commissione di vigilanza rappresentata dai tre Commissari delegati.

Art. 346. Presso le Direzioni le estrazioni saranno fatte dal Direttore coll'assistenza del Segretario della Direzione e del Capo dell'Ufficio del Gran Libro con intervento del Delegato per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti. Le estrazioni si faranno alla presenza del rappresentante la Commissione di vigilanza.

Art. 347. L'abbruciamento dei titoli riscattati, e l'estrazione di quelli da rimborsarsi, si faranno alla presenza del pubblico nel giorno ed ora indicati nell'avviso.

Il Segretario della Direzione generale o della Direzione ne stenderà il processo verbale che sarà sottoscritto da tutti gli intervenenti all'operazione.

Art. 348. Compiuta l'operazione dell'estrazione, le Direzioni dovranno darne avviso immediato alla Direzione generale colla trasmissione d'una copia del processo verbale.

Art. 349. Il risultato dell'operazione d'abbruciamento e dell'estrazione sarà fatto noto al pubblico con avviso in cui sarà inserito l'elenco delle obbligazioni o titoli di rendita abbruciatii, quello delle ob-

bligazioni o titoli di rendita compresi delle precedenti estrazioni e non ancora presentati al rimborso, e la nota dei titoli estratti.

L'elenco delle obbligazioni e dei titoli di rendita estratti, o il numero della loro serie è inserito nel giornale Ufficiale del Regno.

Art. 350. Le obbligazioni e i titoli di rendita compresi nelle periodiche estrazioni, e da rimborsarsi a valore integrale, si annulleranno sui relativi registri, a norma delle leggi speciali della rispettiva creazione.

Art. 351. Allorché l'operazione dell'estrazione l'ultimo estratto comprenda una rendita eccedente la quantità che era necessaria per il complemento della somma designata per l'estrazione, essa non vi sarà compresa che per la porzione che occorrerà; e si accenderà una nuova iscrizione per la porzione restante sempreché sia ancora inscrivibile, altrimenti si rimborserà coi fondi dell'estrazione susseguente.

Art. 352. Il rimborso del capitale delle obbligazioni e delle rendite estratte sarà esclusivamente ordinato dalla Direzione presso la quale ebbe luogo l'estrazione, mediante spedizione di ordine di pagamento.

I titoli estratti che si presentassero per rimborso ad altre Direzioni, o ad Uffici di Prefettura o di Sotto-Prefettura, o negli altri Uffici governativi specialmente designati, saranno contrassegnati col bollo dell'Ufficio e trasmessi alla Direzione cui appartengono per la spedizione del relativo mandato.

Art. 353. Gli ordini di pagamento (mandati) saranno spediti distintamente su stampati conformi ai modelli n. 93 al 97 inclusivamente, secondo le diversità dei casi.

I mandati per rimborso di capitali sono pagabili presso tutte le casse e le tesorerie di circondario. Essi saranno però sempre spediti sulla cassa centrale, tuttocché emessi dalle Direzioni.

Art. 354. In quanto ai capitali che fossero da rimborsarsi presso Case Bancarie all'estero, il pagamento vi sarà fatto per conto del Tesoro dello Stato, e la Amministrazione del Debito pubblico ne farà a questo l'opportuno rimborso.

Art. 355. Il rimborso dei capitali delle rendite iscritte nominativamente si farà dietro la domanda del titolare della rendita, o del suo legittimo rappresentante mediante restituzione del certificato d'iscrizione, salvo il caso di smarrimento nel quale il rimborso non si farà, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 31 della legge del 10 luglio 1861.

Art. 356. Quando il titolare della rendita estratta non ha la libera disponibilità dei suoi beni, il rimborso non si farà se non dopo che siensi adempite le formalità prescritte dalla legge.

Art. 357. Nel caso di rendita soggetta ad ipoteca o altrimenti vincolata, il rimborso non si effettuerà se prima non si è ottenuta la liberazione del vincolo, o se il medesimo non sia stato trasportato sopra altra iscrizione corrispondente, o sia stato in altro modo garantito il creditore iscritto.

Art. 358. Quando la rendita o l'obbligazione è estratta, e il relativo capitale è divenuto esigibile, essa non costituisce più che un semplice credito verso lo Stato, e per essa cessano da quel giorno i privilegi concessi per titoli di debito pubblico.

Art. 359. Per ottenere il rimborso dei capitali delle obbligazioni al portatore, si dovranno, unitamente all'obbligazione estratta, restituire le cedole, il cui pagamento non è ancora scaduto; in difetto si farà sul capitale in rimborso il difetto della somma delle cedole non presentate per sofferire al pagamento delle rate semestrali che rappresentano.

Le somme ritenute saranno pagate agli espositori delle cedole, sempreché non siano trascorsi dalla scadenza delle medesime i cinque anni stabiliti per la loro prescrizione. A misura che la prescrizione si verifica, le somme ritenute sono pagate al presentatore dell'obbligazione.

Art. 360. Le domande per rimborso di capitali e per pagamento di premi si passano dall'Ufficio del Segretario alla Divisione 3 presso la Direzione generale e all'Ufficio del Gran Libro presso le Direzioni, le quali formolano il progetto di deliberazione e dopo l'approvazione del medesimo per parte del Direttore generale o del Direttore, si provvede alla spedizione dei mandati.

Art. 361. Per le operazioni dell'estrazione, la Direzione generale e le direzioni terranno apposta tabella numerica - Modello N. 98 - sulla quale annoteranno volta per volta la data dell'estrazione in cui le rendite o le obbligazioni furono comprese.

Art. 362. Si terranno rispettivamente dalla Direzione generale e dalle Direzioni di Firenze e di Milano appositi registri per la trascrizione del risultato parziale d'ogni estrazione, e per la spedizione degli ordini di rimborso.

La Direzione generale terrà inoltre il doppio del registro contenente il risultamento d'ogni estrazione.

I registri per la Direzione di Firenze saranno conformi ai Modelli N. 49 e 100, distinti per ogni debito, e variabili secondo le rispettive condizioni dei medesimi.

Il doppio del registro da tenersi dalla Direzione generale, distintamente per ogni debito, sarà conforme al Modello N. 101. Modelli N. 102 e 103, ed il doppio da tenersi dalla Direzione generale sarà conforme al Modello N. 104.

Per le operazioni che si compiono direttamente dalla Direzione generale saranno tenuti dei registri conformi ai Modelli N. 105 al 108, cioè i registri dei N. 105 e 106, per le estrazioni delle obbligazioni e quelli dei N. 107 e 108; per l'estrazione delle rendite.

§ 6. — Dell'estinzione a scadenza determinata o a verificarsi di date condizioni.

Art. 363. L'estinzione a scadenza determinata si fa per debito 5 e 6 aprile 1834 e 3 aprile 1855.

Per l'estinzione di questo debito sarà tenuto dalla Direzione generale un registro conforme al Modello N. 109.

L'ordine di pagamento sarà dato sopra stampato conforme al Modello N. 110.

Art. 364. L'estinzione al verificarsi di date condizioni si fa per le rendite del debito del 23 gennaio 1844, le quali sono vincolate ad ipoteca notarile ed estinguibili alle cessazione del vincolo.

I rimborsi riguardanti questo debito si porteranno a scario sul registro stesso d'iscrizione, e si annoteranno a credito sul conto aperto e sui registri della contabilità generale. L'ordine di rimborso sarà dato direttamente dalla Direzione di Milano, trasmettendone avviso alla Direzione generale per gli occorrenti annullamenti.

Il mandato si emette sopra stampato conforme al Modello N. 110.

§ 7. — Dell'estinzione per acquisti al corso.

Art. 365. Il riscatto per acquisti al valore del

corso si fa per debiti 15 e 16 giugno 1827, e 26 giugno e 22 luglio 1851.

Art. 366. Il riscatto delle rendite iscritte sul debito 15 e 16 giugno 1827 si opera annualmente sull'offerta dei possessori dei titoli di rendita e sino alla concorrenza della capitale assegnato.

Art. 367. Le domande per alienazione di titoli di rendita saranno presentate alla Direzione generale in conformità di quanto è stabilito per l'acquisto degli assegni provvisori.

La Direzione generale, accertato il corso della rendita per mezzo dell'agente di cambio ordina il pagamento del capitale corrispondente a ragione del corso della rendita acquistata.

Art. 368. Per la registrazione delle operazioni, di cui è fatta menzione nei due precedenti articoli, si terrà un registro conforme al Modello N. 111. Gli ordini di pagamento saranno dati sopra stampati conformi al Modello N. 112.

Art. 369. In quanto al debito dei 26 giugno e 22 luglio 1851, gli acquisti al corso si operano direttamente dal Tesoro dello Stato, e dalla Casa Hambro di Londra, e l'Amministrazione non è tenuta che a dare ordine di rimborso a favore del Tesorier centrale della somma impiegata semestralmente nel riscatto delle obbligazioni. Le obbligazioni riscattate sono annullate a norma di quanto è prescritto nel Régio Decreto del 22 luglio 1851. In caso d'estrazione essa si farà in conformità del disposto dello stesso Reale Decreto.

§ 8. — Dell'operazione delle estrazioni.

Art. 370. I titoli di rendita e le obbligazioni al portatore si estraggono, o per combinazione numerica, o per estrazione di apposte schede rappresentative i numeri stessi delle iscrizioni vigenti, o per estrazione di schede rappresentative i numeri delle sole serie.

Art. 371. Per debiti 21 agosto 1838, e 9 marzo 1849 si praticerà il sistema d'estrazione per combinazione numerica.

Per debiti segnati ai num. 2 al 7, 10, 14, 14 bis e 21 dell'art. 324 si adatterà il sistema dell'estrazione per schede rappresentative i numeri stessi delle obbligazioni.

Per debito del 16 aprile 1850 si estrarrà semplicemente il numero della serie delle obbligazioni che sono da rimborsarsi.

Art. 372. Per l'estrazione a combinazione numerica si forma una tabella generale, conforme al Modello N. 113, delle iscrizioni delle rendite vigenti alle quali si dà un numero d'ordine progressivo per solo effetto della estrazione. Essa si fa mediante l'uso di due ruote giranti su perno, l'una delle quali è destinata per le schede numeriche delle unità e delle decine, e l'altra per le schede numeriche rappresentative la centinaia, le migliaia e le decine di migliaia sino alla combinazione del maggior numero risultante dal numero d'ordine progressivo dell'iscrizione secondo la tabella.

Art. 373. Il secondo modo d'estrazione si fa col rinchiudere in un globo o urna girante su perno i numeri d'iscrizione delle obbligazioni vigenti scritti sopra schede di legno che vi rimangono depositate; per l'estrazione fino alla intera estinzione del debito. L'urna contenente le dette schede è chiusa a doppia chiave.

Art. 374. L'estrazione per serie si opera coll'imboscatura dei numeri rappresentativi le serie e coll'estrazione di un unico estratto che indicherà la serie delle cartelle e dei certificati che debbono essere rimborsati.

Art. 375. Nell'estrazione che si fa per combinazione numerica il Capo di divisione che interviene all'estrazione fa presentare al Direttore generale, al rappresentante la Commissione di vigilanza e al rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti le schede delle decine e delle unità, e dopo che sono state riconosciute le fa mettere nell'urna alle medesime destinate.

Verificate nella stessa guisa le schede delle centinaia, migliaia e decine di migliaia vengono le medesime poste nella seconda urna.

Art. 376. Rinchiuse le schede nelle urne, il Direttore generale fa dare ripetuti giri alla prima contenente le decine e le unità, e ne fa quindi estrarre una scheda per mano d'un fanciullo colli occhi bendati, e ne proclama il numero ad alta voce. Ripetuta l'operazione per la seconda urna delle centinaia, migliaia e decine di migliaia ne proclama il numero, e successivamente pubblica l'intera combinazione, la quale riscontrata nelle tabelle che sono distribuite a ciascuno degli intervenenti; dà il numero dell'iscrizione corrispondente, che viene pubblicato dal Capo di divisione. Si prosegue in tal guisa l'operazione sino all'esaurimento dell'intera rendita destinata al riscatto.

Il risultamento dell'estrazione è di mano in mano registrato tanto per parte della direzione generale, quanto per parte del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 377. I numeri estratti si ripongono nelle urne rispettive; in caso di doppia eguale combinazione, essa è dichiarata di non valore, come si dichiara di non effetto l'estrazione verificata in soli zeri.

Art. 378. L'estrazione per schede rappresentative le iscrizioni vigenti, quanto l'operazione non faccia seguito a precedenti estrazioni, si eseguisce verificando primieramente le schede preparate col risultato di apposta tabella, e rinchiudendole quindi nell'urna.

L'estrazione si fa come all'art. 376 per mano di un fanciullo ad occhi bendati e per singoli estratti per le prime che si estraggono dall'urna, quando alle medesime è assegnato un premio, successivamente per decine di schede sino al compimento dell'estrazione.

I numeri delle schede estratte si proclamano dal Direttore generale, e si passano ai delegati della Commissione di vigilanza e al rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti per l'occorrenza verificazione.

Art. 379. Per le obbligazioni del debito 25 luglio 1859, l'operazione dell'estrazione si ripete per le serie in cui le obbligazioni sono divise e per la quantità designata per ciascuna di esse rispettivamente.

Art. 380. Compiuta l'estrazione si procede alla chiusura del globo o urna mediante sigillo in ceracca che si appone dal Direttore generale e dal rappresentante l'Ufficio di riscontro sulla apertura dell'urna stessa, assicurata con un nastro trasversale, e chiusa a doppia chiave, una delle quali si conserva dal Direttore generale, e l'altra dal rappresentante l'Ufficio di riscontro.

Le impronte per sigilli sono apposte a piè del processo verbale a lato rispettivamente delle firme del Direttore generale e del rappresentante l'Ufficio di riscontro, onde essere confrontate con quelle esistenti sull'urna in occasione della successiva estrazione, e prima dell'apertura dell'urna stessa.

Art. 381. L'operazione d'abbruciamento delle obbligazioni e dei titoli di rendita riscattati, che deve precedere quella dell'estrazione, si compirà colla verifica per parte del rappresentante l'Ufficio di

riscontro dei titoli di rendita da abbruciarsi che sono descritti nell'apposito elenco, e col darli poi pubblicamente alle fiamme.

§ 9. — Dei conti dei pagamenti fatti per servizio dell'estinzione e per quello delle rate semestrali.

Art. 382. La tenuta dei conti dei pagamenti, sia per servizio dell'estinzione, sia per quello delle rate semestrali, anche per debiti non unificati, è concentrata nella Direzione generale, e affidata alla Divisione III. Ad un tale effetto le Direzioni dopo il 1° gennaio 1862 trasmetteranno alla Direzione generale i registri che sono relativi a tali debiti col riassunto delle somme generali del debito e del credito.

Il pagamento però delle rendite nominative dei debiti menzionati all'art. 327, i cui titoli debbono essere cambiati entro l'anno 1862, continuerà ad essere ordinato dalle Direzioni colle norme in vigore, sino alla fine dell'anno utile, per la parte dei titoli che ancora non si fossero presentati al cambio.

Art. 383. Il pagamento delle rate semestrali delle obbligazioni e delle cartelle al portatore si farà in conformità dell'art. 56 del R. Decreto del 28 luglio 1861 presso tutte le casse del Debito pubblico e presso le Tesorerie di Circondario sulla presentazione delle cedole senza alcuna preventiva domanda.

Art. 384. Il pagamento delle rendite rappresentate da iscrizioni nominative, comprese quelle accese sui registri delle Direzioni dopo il cambio dei titoli corrispondenti, sarà ordinato dalla Direzione generale. Esso si farà, come per le rendite del consolidato, all'ispettore del certificato d'iscrizione o del certificato d'usufrutto, salvo il disposto del primo alinea dell'art. 58 del R. Decreto del 28 luglio 1861, e si eseguirà colle stesse forme di ruoli, di estratti di ruoli e di Modelli di quietanza, salvo l'indicazione speciale del debito.

Il ruolo per le iscrizioni delle cartelle al portatore sarà identico al Modello n. 75. È eccettuato il pagamento delle rendite del debito 3 ottobre 1825, che continuerà ad essere fatto per mandati, e quello del debito 15-16 giugno 1827 che seguirà per la parte iscritta in nome della casa Bancaria Brot ad essere eseguito a norma delle fatte convenzioni.

Art. 385. Per la registrazione dei pagamenti delle cedole delle obbligazioni al portatore, l'Ufficio si varrà d'un ruolo conforme al Modello n. 114, il quale è formato in guisa da servire per la registrazione di dodici rate semestrali continue.

Art. 386. I mandati spediti per rimborso dei capitali tanto dalla Direzione generale che dalle Direzioni saranno registrati sugli appositi registri menzionati all'art. 362.

Art. 387. L'aggio sulla lira sterlina dovuto sui pagamenti delle rate semestrali delle obbligazioni del prestito Hambro sarà semestralmente determinato dal Ministro delle Finanze, e la Direzione generale lo porterà a notizia dei Cassieri delle Direzioni e dei Tesorieri di Circondario, mediante apposita tabella come al Modello n. 115.

La determinazione dell'aggio è relativa al tempo del pagamento, e non alla scadenza delle rate semestrali.

Art. 388. Per i conti dei pagamenti fatti per servizio dell'estinzione e per quello delle rendite e degli interessi delle obbligazioni, si seguiranno le norme stabilite nei conti dei pagamenti riguardanti le rendite del consolidato 5 e 3 p. 0/0.

I documenti giustificativi dei pagamenti fatti saranno posti in regola dalla Divisione della computisteria generale e quindi passati alla Divisione 3.a per l'occorrenza registrazione.

Art. 389. I discarichi per il Cassiere centrale, e per i Cassieri delle Direzioni, e i rimborsi da darsi ai Tesorieri di Circondario si faranno per mezzo della Divisione della computisteria sulla richiesta del Capo della 3.a Divisione.

Art. 390. La Divisione 3.a terrà i registri dei conti per le ingereze straordinarie affidate alla Direzione generale, comprese quelle del cessato Ufficio del Debito pubblico di Modena.

Art. 391. Il servizio del consolidato romano riconosciuto sia per le Provincie delle Romagne, sia per quelle dell'Umbria e delle Marche, continuerà provvisoriamente nel sistema praticato presentemente tanto per il riconoscimento, quanto per il pagamento delle rate semestrali e per la tenuta dei registri d'iscrizione. Nessuna operazione potrà però essere fatta, né d'iscrizione né di traslazione.

Art. 392. La Divisione terza terrà, per quanto la concerne, lo stesso sistema seguito dalla Divisione seconda per le operazioni che sono affidate all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 393. Le disposizioni concernenti la prescrizione quinquennale e quella di 30 anni sono applicabili ai debiti non unificati.

In caso di prescrizione trentennale le iscrizioni delle obbligazioni soggette all'estrazione a sorte non saranno annullate, ma cederanno a favore del Tesoro dello Stato e ricominceranno a fruttare fino alla loro estinzione.

§ 10. Del deposito delle obbligazioni.

Art. 394. Il servizio dei depositi fatti in virtù della legge del 4 aprile 1856 concerne le obbligazioni di creazione 27 maggio 1834, 11 gennaio 1844, 26 marzo 1849, 9 luglio 1850 e 22 luglio 1851, per le quali è data facoltà ai rispettivi possessori di farne deposito presso la Direzione generale del Debito pubblico, dietro il ritiro d'un certificato avente i caratteri e i privilegi delle rendite nominative.

Art. 395. Per l'estinzione dei depositi menzionati all'precedente articolo, i possessori delle obbligazioni debbono farne apposita domanda alla Direzione generale, unendovi i titoli che si vogliono depositare.

La presentazione delle domande sarà fatta all'Ufficio del Segretariato.

Art. 396. L'Ufficio del Segretariato, riconosciuta la regolarità della domanda e quella delle obbligazioni che si vogliono depositare, spedisce ordine di ricevimento staccato da registro a matrice - Modello n. 116 - che conterrà al richiedente stesso colle obbligazioni da depositarsi, perchè sia colle medesime presentato al Cassiere centrale. Le obbligazioni che si depositano debbono essere corredate delle rispettive cedole, comprese quelle del semestre in corso. L'ordine di ricevimento sarà sottoscritto dal Capo di Sezione dell'Ufficio del Segretariato, e dal Capo della Divisione.

Art. 397. Il Cassiere centrale sull'ordine della Direzione generale riceverà i titoli che gli saranno consegnati, li classificherà per categoria di debito e ne spedisce ricevuta staccata da registro similmente a matrice - Modello n. 117 - distinta per categoria di debito, e nella quale trascriverà il numero d'iscrizione dell'obbligazione, quello della serie, quando sia necessario, il capitale nominale, l'interesse annuo e il godimento col numero delle cedole annesse a ciascuna obbligazione.

La ricevuta del Cassiere sarà rimessa al richiedente che la consegnerà all'Ufficio del Segretariato il quale gli darà un *Bullettino* di riscontro per il ritiro a suo tempo del certificato di deposito dall'Ufficio di distribuzione, previo pagamento della tassa dell'uno per mille stabilita all'art. 3 della legge 4 aprile 1856.

Art. 398. Dietro l'esibizione della ricevuta del Cassiere, l'Ufficio del Segretariato formulerà sulla domanda stessa di deposito il progetto di deliberazione, che approvato e firmato dal Direttore generale passerà alla Divisione terza per la successiva operazione.

Art. 399. Per le operazioni di iscrizione dei *certificati di deposito* sarà aperto un nuovo registro - Modello n. 118 - distinto per categoria di debito, e sul quale si iscriverà per ciascun deposito:

- 1.º La categoria del debito e il numero delle iscrizioni delle obbligazioni col rispettivo interesse annuo;
- 2.º Il numero d'ordine progressivo dei depositi, che comincerà nuovamente dall'unità;
- 3.º La data dell'iscrizione del deposito;
- 4.º La somma dell'interesse annuo dovuto sull'intero capitale dei titoli depositati;

Per le obbligazioni del prestito Hambro del 22 luglio 1851 si fa il ragguglio della lira sterlina a ragione di italiane L. 25.

5.º L'epoca del godimento.

In questo registro si trascriveranno le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo che possa esser imposto in occasione del deposito, o posteriormente al medesimo.

Le iscrizioni saranno sottoscritte conformemente a quelle del *Gran Libro*.

Le operazioni per le iscrizioni di deposito, per la spedizione dei corrispondenti certificati, e per la successiva distribuzione si compieranno come per le iscrizioni e titoli delle rendite.

Art. 400. I certificati di deposito saranno conformi al Modello n. 119 e porteranno un bollo a secco, oltre a quello di pagamento menzionato all'art. 4 della Legge del 4 aprile 1856. Essi potranno comprendere più titoli, purchè siano di una stessa categoria di debito.

Art. 401. Sarà aperto un apposito giornale - Modello n. 120 - per le operazioni di traslazione, di divisione o di riunione dei certificati di deposito, sul quale si iscriverà il numero dei certificati che si annullano, quello dei nuovi certificati, la disposizione che dà luogo all'operazione, il numero e la somma delle iscrizioni annullate, e il numero e la somma di quelle accese.

Art. 402. Conformemente a quanto si pratica per le iscrizioni delle rendite, si dovrà dall'Ufficio di riscontro trasmettere periodicamente alla Corte dei conti il doppio del registro delle iscrizioni di deposito, una copia del giornale delle traslazioni e lo stato delle annotazioni e cancellazioni di vincolo operate sui registri delle iscrizioni, il cui doppio sia stato già trasmesso.

Art. 403. Le iscrizioni di deposito saranno conformi alle iscrizioni delle rendite nominative del *Gran Libro* esse non saranno divisibili che nelle somme delle obbligazioni che rappresentano.

L'iscrizione rappresentante un sol titolo non sarà divisibile.

Art. 404. Per le operazioni di traslazione, annotazione e cancellazione di vincolo, per le opposizioni, per le dichiarazioni di smarrimento e per le espropriazioni, si seguiranno le disposizioni stabilite nei casi analoghi per le rendite nominative del *Gran Libro*.

I certificati di deposito potranno conseguentemente essere ceduti sia per dichiarazione di cessione fatta a tergo dei medesimi, sia per dichiarazione presso la Direzione generale, come per atto pubblico.

Art. 405. Per ottenere la restituzione dei titoli depositati, il titolare del certificato di deposito o suo avente causa dovrà per sé o per mezzo di procuratore speciale, fare presso la Direzione generale una dichiarazione di ritiro del deposito stesso che sarà autenticata da un agente di cambio per certificare l'identità e la capacità del dichiarante, e dovrà consegnare il *certificato di deposito*.

La dichiarazione di ritiro sarà fatta sul registro delle dichiarazioni di traslazione.

Art. 406. La dichiarazione di ritiro potrà anche esser fatta a tergo del certificato stesso.

Art. 407. L'ordine di restituzione dei titoli depositati sarà spedito dalla Divisione 3.a sopra stampato conforme al Modello n. 121, a seguito di deliberazione del Direttore generale formulata dall'Ufficio del Segretariato.

Contemporaneamente alla restituzione del deposito, se ne annullerà il certificato e la relativa iscrizione, e si farà la stessa operazione sui registri subalterni e ruoli di pagamento, ritirando e annullando i corrispondenti Modelli di quietanza.

Art. 408. Il titolare o il suo legittimo rappresentante nel ritirare i titoli depositati dovrà farne richiesta sull'ordine stesso di restituzione e sull'apposito registro tenuto dal Cassiere centrale.

Art. 409. In caso di estinzione della obbligazione depositata, la Direzione generale, dietro domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante, accompagnata dal relativo certificato, ne ordinerà il ritiro dalla cassa di deposito, e la consegna alla Divisione terza per successivo annullamento e per la spedizione dell'occorrenza mandato di rimborso.

Art. 410. L'ordine di ritiro e di consegna sarà spedito dall'Ufficio del Segretariato sopra stampato conforme al Modello n. 122, sottoscritto dal Direttore generale e rimesso al Capo della terza Divisione che lo consegnerà al Capo del 1.º Ufficio per il ritiro delle obbligazioni dall'Ufficio del Cassiere.

Il Capo del 1.º Ufficio discaricherà il Cassiere del deposito delle obbligazioni, sottoscrivendo l'ordine stesso e il Registro del Cassiere.

L'ordine di ritiro e di consegna dovrà avere il visto del Capo della Divisione.

Art. 411. Ritirato il titolo depositato si spedisce il mandato di rimborso, il quale sarà firmato dal Direttore generale e dal Capo di divisione, e quindi rimesso all'Ufficio di distribuzione per essere consegnato dietro il ritiro del *Bullettino* di riscoperto.

Art. 412. Quando il certificato di deposito comprenda più titoli, ed alcuno di essi sia estratto, si annullerà l'iscrizione per lo intero deposito, e se ne accenderà una nuova pel deposito che rimane vigente emettendo un nuovo certificato.

Art. 413. Per le obbligazioni del prestito Hambro, in caso d'estinzione a sorte, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del R. Decreto del 22 luglio 1851.

Art. 414. Ogni spedizione di nuovo certificato di deposito, sia al nome dello stesso titolare sia ad altro nome, costituisce un nuovo deposito e se ne dovrà pagare la relativa tassa, eccettuato il caso di estrazione a sorte d'alcuna fra le obbligazioni depositate.

Art. 415. Il pagamento delle rate semestrali per gli interessi portati dai certificati di deposito si effettua alle rispettive scadenze dei singoli debiti, e nella stessa guisa delle rendite nominative del *Gran Libro* presso le casse del Debito pubblico e presso le Tesorerie di Circondario. Per tale operazione saranno formati gli occorrenti ruoli, estratti di ruoli, e spedite le corrispondenti quietanze, conformi al Modello n. 123.

Art. 416. I ruoli di pagamento saranno conformi a quelli delle rendite nominative, e vi si iscriverà il numero del certificato del deposito, il nome e cognome del titolare e l'interesse rappresentato dal certificato, colla rispettiva rata semestrale.

Per il pagamento però degli interessi dovuti sui certificati di deposito delle obbligazioni del prestito Hambro, il ruolo di pagamento sarà conforme al Modello n. 125, e le quietanze saranno conformi al Modello n. 124.

Siccome però l'aggio sulla lira sterlina si riferisce all'epoca del pagamento, e non alla scadenza delle rate semestrali, così sugli estratti del ruolo per le iscrizioni di deposito relative al prestito Hambro non si comprenderà che il valore della lira sterlina - calcolato in lire italiane 25. - La quantità dell'aggio sarà annotata dal Cassiere o Tesoriere al momento del pagamento.

Art. 417. I pagamenti effettuati su certificati di deposito saranno registrati a credito del rispettivo debito e sul ruolo nominativo di pagamento.

Art. 418. Verificandosi il caso della prescrizione quinquennale per le rate semestrali degli interessi dei Certificati di deposito, la Divisione 3.ª farà procedere allo scatto delle cedole corrispondenti alle quietanze per semestri prescritti, per unire ai medesimi e darne poi credito pagandone la somma alla Tesoreria centrale per conto del Tesoro dello Stato.

Quando i Modelli di quietanza fossero depositati presso altra Cassa; se ne farà tosto il ritiro, e verranno quindi rimessi al Cassiere per l'operazione di sopra indicata.

In caso di prescrizione trentennale si seguiranno le norme stabilite all'art. 393.

Art. 419. I certificati di deposito che presentemente si trovano in circolazione dovranno essere cambiati con nuovi certificati dentro un anno a cominciare dal 1° gennaio 1862, trascorso il qual termine rimarrà sospesa ogni operazione di pagamento.

Per tale operazione non sarà dovuta né nuova tassa, né nuovo diritto di bollo.

Art. 420. Oltre i registri indicati nei precedenti articoli, si terranno dalla Divisione 3.ª per le operazioni di deposito permesse dalla legge del 4 aprile 1856, registri di classificazione di riscoperto e di domande di pagamento, come per le rendite nominative, due giornali conformi ai Modelli n. 126 e 127 per il riassunto delle operazioni di deposito e di restituzione e il repertorio generale delle iscrizioni conforme al Modello n. 128.

TITOLO VIII. DELLE OPERAZIONI ED ATTRIBUZIONI DELLA DIVISIONE 4.ª

Computisteria generale - (Contabilità generale).

§ 1. Disposizioni generali.

Art. 421. Nella Divisione della computisteria generale si riassumono i risultamenti generali delle operazioni fatte dalle altre Divisioni della Direzione generale e dagli Uffici presso le Direzioni per servizio del Debito pubblico dello Stato, se ne dimostrano le ragioni e se ne stabilisce il riscontro. Essa è in diretto rapporto col Cassiere centrale per l'entrata, per l'uscita e per l'applicazione dei fondi assegnati.

Alla Divisione della computisteria generale è inoltre commessa la cura di porre in regola i conti dei Cassieri delle Direzioni e dei Tesorieri di Circondario per i pagamenti fatti dai medesimi, e di registrare quelli fatti per servizio delle rendite del *Gran Libro*.

Art. 422. La Divisione della computisteria generale ha l'incarico della formazione dei processi verbali per le verificazioni di cassa, da lo stato mensile distinto per ogni categoria di debito e ne forma i quadri sinottici. Prepara lo stato trimestrale per il conto che il Direttore generale è obbligato a rendere alla Commissione di vigilanza e a far poi di pubblica ragione ai termini dell'art. 8 del Reale Decreto del 28 luglio 1861.

Alla scadenza d'ogni esercizio cura la formazione dei rendimenti dei conti del Cassiere centrale e dei Cassieri, e compila il conto generale di amministrazione e di cassa che incombe al Direttore generale di presentare all'esame della Commissione di vigilanza ai termini dell'art. 15 del Reale Decreto del 28 luglio 1861, per essere quindi trasmesso alla Corte dei conti corredata dei conti del Cassiere centrale e dei Cassieri per la definitiva sua approvazione.

Art. 423. La Divisione della computisteria generale è distinta in due Uffici:

L'Ufficio 1.º ha l'incarico del riscontro delle note di pagamento che si trasmettono mensilmente dai Cassieri delle Direzioni, dai Tesorieri di Circondario, dalle Case Bancarie all'estero coi documenti giustificativi che vi si riferiscono; tiene i libri di riscontro per i conti delle altre Divisioni e per quelli delle Direzioni, e fa le altre operazioni generali di computisteria (contabilità) dell'Amministrazione, specialmente per ciò che riguarda il Cassiere centrale.

L'Ufficio 2.º registra i pagamenti portati nelle copie dei *giornali d'uscita del Cassiere* nelle diverse quindicene, e provvede ai relativi discarichi.

Art. 424. La divisione della computisteria generale tiene i seguenti registri:

1.º Libro giornale per la registrazione dei risultamenti delle note riassuntive dei pagamenti fatti dalle Casse delle Direzioni, dai Tesorieri di Circondario e dalle Case Bancarie all'estero, e per la registrazione della data delle quietanze di rimborso fatte ai Tesorieri di Circondario - Modello n. 129.

2.º Libro sommario per i conti annui delle assegnazioni fatte per servizio dei vari debiti, col confronto delle riscossioni operate per ciascuno nei diversi mesi dell'anno - Modello n. 130.

3.º Libro sommario per le riscossioni annuali fatte dal Cassiere centrale, col confronto dei pagamenti e dei rimborsi fatti - Modello n. 131.

4.º Registro per i fondi anticipati alle casse delle Direzioni per servizio dei vari debiti col confronto dei pagamenti fatti dalle medesime - Modello n. 132.

5.º Stato dei risultamenti di debito e credito per quindicina, col riepilogo dei risultamenti delle quindicene precedenti per riscontro dello stato generale di debito e credito presentato dal Cassiere centrale al termine d'ogni quindicina - Modello n. 133.

6.º Registro generale di debito per le riscossioni fatte in ogni quindicina - Modello n. 134 - numeri 1, 2, 3.

7.º Registro simile per i pagamenti fatti in ogni quindicina - Modello n. 135 - N. 1, 2, 3.

8.º Giornale di tutte le operazioni che debbono farsi o solamente registrarsi sui libri della computisteria generale - Modello n. 136.

9.º Libro mastro per la tenuta dei conti di ciascuna categoria di debito - Modelli per il consolidato 5 e 3 p. 0/0 n. 137 - fogli 1 al 5 - N. 138 - fogli 1 al 4 - N. 139.

10.º Registro di trascrizione distinta per categoria di debito, per risultamenti delle operazioni mensili di iscrizione e di qualificazione dei debiti fatte dalla Direzione generale e dalle Direzioni - Modello n. 140.

11.º Ruolo per la registrazione dei pagamenti degli assegni provvisori riuniti in rendite o riscattati - Modello n. 141.

Art. 425. La stessa Divisione della computisteria generale si servirà inoltre dei seguenti stampati:

1.º Del Modello n. 142 per lo stato riassuntivo dei pagamenti fatti dai Cassieri delle Direzioni; dai Tesorieri di Circondario e dalle Case Bancarie all'estero che si unisce ai documenti giustificativi che si consegnano al Cassiere per la registrazione.

2.º Del Modello n. 143 per i processi verbali delle verificazioni di cassa riguardanti l'entrata e la uscita dei fondi.

3.º Del Modello n. 144 per i processi verbali delle verificazioni di cassa riguardanti il deposito dei titoli.

4.º Del Modello n. 145 - n. 1 al 22 per gli stati mensili distinti per debito.

5.º Del modello n. 146 per gli stati mensili riassuntivi.

6.º Del Modello n. 147 per gli stati trimestrali da presentarsi alla Commissione di vigilanza ai termini dell'art. 8 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

Art. 426. L'esercizio per le operazioni del Debito pubblico comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre, e comprende le operazioni di riscossione e di pagamento che hanno avuto effettivamente luogo senza riguardo alcuno alla rispettiva scadenza.

§ 2. - Operazioni ed attribuzioni dell'Ufficio 1.º

Art. 427. Giunti alla Direzione generale gli elenchi mensili dei pagamenti fatti, per tutte indistintamente le categorie di debito, dalle Casse delle Direzioni, dalle Tesorerie di Circondario e dalle Case Bancarie all'estero, l'Ufficio 1.º ne fa il riscontro colle carte giustificative dei pagamenti che li riguardano, ne verifica le singole somme e la somma totale risultante dalle note riassuntive; e quando non vi siano irregolarità trascrive la somma totale delle note riassuntive nel libro giornale - Modello n. 129 - trasmettendo al Cassiere centrale le carte giustificative cogli elenchi corrispondenti e con altra nota riassuntiva - Modello n. 142 - per le varie Casse e Tesorerie.

Art. 428. Quando si riconosca qualche irregolarità nei fatti pagamenti o qualche differenza tra i documenti giustificativi confrontati cogli elenchi e colle note riassuntive, se ne sospenderà la registrazione e la trasmissione al Cassiere centrale, e se ne darà senza ritardo comunicazione in quanto ai pagamenti fatti dai Cassieri delle Direzioni e dai Tesorieri di Circondario agli Uffici dai quali dipendono, e per i pagamenti fatti all'estero alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 429. I pagamenti fatti dalle Casse delle Direzioni, dalle Tesorerie di Circondario e dalle Case Bancarie all'estero, saranno dal Cassiere centrale registrati e portati a suo discarico nei rispettivi giornali d'uscita, e compresi nelle note di discarico che ogni quindici giorni è obbligato a presentare alla Direzione generale, mediante semplice copia dei giornali d'uscita corredata dei necessari documenti e di una nota riassuntiva.

Art. 430. L'Ufficio 1.º della computisteria generale, ricevute dal Cassiere centrale le copie dei giornali d'uscita e d'uscita per ogni quindicina, colla nota riassuntiva dei medesimi, consegna le copie dei giornali d'uscita colle carte giustificative all'Ufficio 2.º e alla Divisione 3.ª, secondo che si tratti di pagamenti riguardanti le rendite iscritte sul *Gran Libro* o i debiti non unificati, perchè ne sia fatta l'occorrenza registrazione, e quindi sulla richiesta dei rispettivi Capi d'Ufficio fatta in piè dei giornali stessi d'uscita, discarica il Cassiere centrale della somma dei pagamenti operati, dandogliene opportuno credito - Modello n. 148, e provvedendo nel tempo stesso al discarico di quelli fatti dai Cassieri, ed al rimborso degli atti eseguiti dai Tesorieri di Circondario o dalle Case Bancarie.

Art. 431. Per il rimborso dei pagamenti fatti dai Tesorieri di Circondario, accertata che sia dall'Ufficio 1.º la somma da rimborsarsi per ciascun debito, la Direzione generale ne chiederà il pagamento alla Direzione generale del Tesoro in conto delle rispettive assegnazioni, e ordinerà al Cassiere centrale che spedisca altrettante quietanze, quanti sono i debiti cui si riferiscono i fatti pagamenti, e che in luogo di esigere effettivamente la somma corrispondente ne chieda la conversione in quietanze del Tesoro centrale a favore dei Tesorieri creditori descritti nominativamente in una nota specificata. Il Cassiere centrale potrà a n. che spedire una quietanza unica a favore del Tesoro centrale, notando distintamente a tergo della medesima in conto di quali assegnazioni è stata spedita.

Art. 432. A tergo delle quietanze spedite dalla Tesoreria centrale a favore dei Tesorieri di Circondario, l'Ufficio 1.º della Divisione della computisteria generale annoterà distintamente le somme pagate per ciascuna categoria di debito, e quindi trasmetterà le quietanze stesse alla Direzione generale del Tesoro, che le farà pervenire ai Tesorieri cui spettano.

Art. 433. Il rimborso dei pagamenti fatti dalle Casse Bancarie all'estero per conto del Tesoro dello Stato sarà effettuato mediante riscossione, come nell'articolo 431, di fondi sulle diverse assegnazioni o contemporaneo pagamento a favore del Tesoro stesso dello Stato.

Art. 434. Per i pagamenti che si faranno presso le casse delle Direzioni, la Direzione generale anticiperà i fondi occorrenti mediante *Vaglia* del Tesoro pagabili sulle Tesore del rispettivo Circondario.

A questo effetto la Direzione generale chiederà il pagamento di fondi sulle maggiori assegnazioni, e invece di farli riscuotere dal Cassiere centrale, ne farà chiedere la conversione in *Vaglia* del Tesoro a favore dei diversi Cassieri.

Art. 435. La prima somministrazione di fondi ai Cassieri delle Direzioni sarà fatta a norma della quantità del debito da ciascuna di esse amministrato, e sulla probabilità dei pagamenti che potranno farsi per gli altri debiti dello Stato.

Le anticipazioni successive saranno fatte secondo i bisogni del servizio sulla domanda dei Cassieri trasmessa alla Direzione generale per mezzo delle rispettive Direzioni.

Art. 436. Per i fondi che si somministrano ai Cassieri delle Direzioni, sarà tenuto dalla Divisione della computisteria generale un conto corrente conforme al Modello n. 132, sul quale saranno annotate per una parte le fatte anticipazioni, per l'altra i pagamenti di cui il Cassiere abbia ottenuto discarico.